

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

762° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1991

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
5 ^a - Bilancio	»	7
6 ^a - Finanze e tesoro	»	23
7 ^a - Istruzione	»	62
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	72
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	78
10 ^a - Industria	»	85
11 ^a - Lavoro	»	88
12 ^a - Igiene e sanità	»	91
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	93

Commissione di inchiesta

Sul caso della filiale di Atlanta della BNL e sue connessioni	<i>Pag.</i>	112
---	-------------	-----

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	113
Riconversione industriale	»	118
Terrorismo in Italia	»	119
Assistenza sociale	»	121
Procedimenti d'accusa	»	128

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	129
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	131
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	132
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	»	133
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	»	134

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	135
--------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^o)

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1991

396^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
GUIZZI*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.**La seduta inizia alle ore 9,25.***IN SEDE CONSULTIVA****Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti (3005)**(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore GUZZETTI, il quale ricorda che il provvedimento integra, sul versante dell'entrata, la manovra di finanza pubblica per il triennio 1992-94. Esso ha carattere di grande complessità, ma le materie più rilevanti, sotto il profilo della costituzionalità, attengono, principalmente, alle disposizioni relative alla tassazione dell'indennità di esproprio (articolo 8, commi da 4 a 10); alla rimozione del segreto bancario e professionale (articolo 13) e alla delega al Governo per la riforma del contenzioso tributario (articoli 25 e 26).

Con le citate disposizioni dell'articolo 8 viene introdotta una nuova forma di imposizione, dovuta all'atto della percezione dell'indennità di esproprio nella misura del 20 per cento dell'importo percepito a tale titolo, comprese le somme attribuite per rivalutazione ed interessi. Risulta innanzitutto scarsamente convincente la qualificazione dell'indennità come reddito percepito dal destinatario del provvedimento di esproprio. Infatti, mentre il reddito costituisce un aumento di ricchezza, l'indennità ha carattere meramente compensativo di una diminuzione patrimoniale. Essa, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, deve infatti costituire un serio ristoro di tale diminuzione, ma ciò non comporta la piena rispondenza al valore di mercato del bene. Inoltre, il disegno di legge prevede opportunamente la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni a titolo oneroso,

verificandosi, in tale caso, un incremento effettivo del reddito. Ne deriva una ingiustificata applicazione di un regime fiscale omogeneo per situazioni assai differenti. Diverso, e condivisibile, sarebbe invece stato il caso di una imposizione delle somme percepite a titolo di indennità per provvedimenti a carattere temporaneo, come l'occupazione di urgenza.

Pur condividendo le considerazioni di carattere generale svolte nella relazione illustrativa del disegno di legge, circa l'esigenza di superare l'attuale cultura del segreto e muovere verso un rapporto più trasparente tra cittadini e fisco, il relatore sottolinea l'opportunità di meglio articolare la normativa che elimina il segreto bancario e pone delle deroghe al segreto professionale. Egli ritiene infatti che la normativa in questione debba comunque predeterminare condizioni al verificarsi delle quali sia possibile, da parte dell'amministrazione finanziaria, porre in essere le opportune misure per la rimozione del segreto bancario. In altri termini, occorre limitare la discrezionalità dell'amministrazione, prevedendone l'iniziativa solo in presenza di indizi consistenti. D'altra parte, è opportuno che le misure volte al superamento del segreto bancario e professionale vengano assunte sulla base di una autorizzazione concessa da un'autorità amministrativa di adeguato livello gerarchico o giudiziaria. In particolare, il relatore ritiene che, mentre per la rimozione del segreto bancario a tali condizioni può essere sufficiente un'autorizzazione di natura amministrativa, per quanto riguarda il segreto professionale è opportuno non modificare la legislazione vigente, che attribuisce le relative competenze alla magistratura ordinaria. Dopo aver indicato l'esigenza di ulteriori disposizioni per stabilire le procedure per l'acquisizione dei documenti contabili da parte della pubblica amministrazione e per assicurare la riservatezza delle notizie acquisite, fatte salve le circostanze di fatto tassativamente indicate per legge, il relatore conclude sottolineando l'esigenza di precisare le norme in questione specificando i soggetti destinatari ed i loro diritti nonché i poteri dell'autorità amministrativa. In ogni caso, per le disposizioni richiamate (articoli 8 e 13) va comunque stabilito che esse non debbano avere carattere retroattivo.

Un altro aspetto qualificante del disegno di legge riguarda le norme di delega legislativa al Governo per la disciplina del contenzioso tributario. A tale proposito il relatore esprime dubbi sia nel merito della proposta, in particolare sulla disposizione del comma 1, lettera d), dell'articolo 25, che prevede l'articolazione del processo tributario in due gradi di giudizio, escludendo il ricorso in Cassazione nonché sull'inversione dell'onere della prova a carico della parte che non si sia uniformata al parere del comitato per l'applicazione delle norme antielusive di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 17. Dubbia è altresì l'opportunità di collocare tali disposizioni in un'iniziativa di accompagnamento dei progetti di legge finanziaria e di bilancio. Pur ravvisando egli una connessione tra la riforma del contenzioso tributario e le disposizioni sul condono fiscale e sull'abolizione del segreto bancario, il relatore propone, a tale proposito, di includere nel parere alla Commissione di merito la proposta di uno stralcio degli articoli 25 e 26, chiarendo altresì che, qualora tale proposta non venisse accolta,

occorrerebbe comunque una più approfondita analisi dei profili di costituzionalità di tali disposizioni.

Altri rilievi potrebbero essere sollevati per quanto concerne il comma 1 dell'articolo 16, che conferisce ai dottori commercialisti una potestà di certificazione, escludendo altri soggetti, quali i centri di consulenza fiscale ed i consulenti del lavoro.

Il relatore raccomanda pertanto alla Commissione di esprimere un parere favorevole corredato con le osservazioni da lui illustrate e le altre che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore GALEOTTI, premettendo che il provvedimento è meritevole di essere approfondito in ogni suo aspetto, in considerazione della sua forte incidenza. Lamentata l'assenza di un rappresentante del Governo (il presidente GUIZZI assicura però che il sottosegretario De Luca sta per sopraggiungere), dichiara di condividere l'impostazione data dal relatore alla questione dell'imposizione fiscale dell'indennità di espropriazione. Egli aggiunge in proposito una ulteriore considerazione: è irragionevole assoggettare all'imposta il ricavato dell'indennità stessa, indipendentemente dalla plusvalenza realizzata, tenuto conto che ai fini dell'INVIM la base imponibile è sostituita dall'incremento di valore registrato dal bene immobile. È poi del tutto inaccettabile la retroattività della disposizione di cui all'articolo 8, comma 5. Riguardo inoltre alle preoccupazioni espresse dal relatore in merito all'insufficiente determinazione delle autorità competenti a disporre gli atti in deroga alle norme sul segreto, fa presente che l'articolo 13, comma 1, lettera g), elenca le autorità cui spetta ordinare gli accessi presso le aziende, gli istituti di credito e l'amministrazione postale. Sostiene quindi di apprezzare il contenuto delle norme che stabiliscono il parziale superamento del segreto bancario e professionale, pur dicendosi disponibile, a nome della sua parte politica, ad esaminare eventuali modifiche, purchè esse non vanifichino lo sforzo che è necessario intraprendere in questa direzione onde rendere più efficaci gli accertamenti tributari. Si dice invece nettamente contrario alle norme sul condono tributario, le quali finiscono con il premiare i contribuenti infedeli e danneggiare quelli che hanno adempiuto ai loro obblighi. La delega legislativa per la riforma del contenzioso tributario appare anche essa meritevole di ulteriore approfondimento, ma il senatore Galeotti dissente dalle considerazioni svolte dal relatore, in quanto questo profilo è da reputare essenziale all'economia del disegno di legge. Esprime il timore che mediante la delega stessa si dia vita ad una nuova giurisdizione in sospetta violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali; conviene altresì con quanto sostenuto dal senatore Guzzetti riguardo all'articolazione dei gradi di giudizio del nuovo processo tributario, potendosi suggerire un primo grado da definire innanzi ad un ufficio con competenza territoriale pressochè coincidente con le province, un secondo grado poi corrispondente all'ambito regionale, ma senza escludere l'accesso alla Corte di Cassazione. Ulteriori osservazioni concernono aspetti meno importanti del disegno di legge. Il contenuto

dell'articolo 16, ad esempio, sembra non allinearsi ad una recente normativa, riguardante i centri di assistenza fiscale. Conclusivamente la sua parte politica non esclude di sollevare ulteriori rilievi critici nel corso del dibattito, raccomandando alla Commissione di stabilire vere e proprie condizioni all'emissione di un eventuale parere favorevole.

Il presidente GUIZZI, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta antimeridiana di domani, giovedì 24 ottobre.

La seduta termina alle ore 10.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1991

285^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

indi del Vice Presidente

BOLLINI

Intervengono il ministro del lavoro e della previdenza sociale Marini, della funzione pubblica Gaspari ed il sottosegretario di Stato per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 9,55.

IN SEDE REFERENTE**Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente ANDREATTA sottolinea preliminarmente la particolare attenzione che deve essere prestata alle tematiche previdenziali contenute nel disegno in esame, soprattutto per ciò che riguarda il pericoloso fenomeno dei prepensionamenti, i quali hanno contribuito alla costituzione di una nuova classe di *rentiers*. A tal proposito ricorda che il Gruppo comunista-PDS ha positivamente sollecitato l'analisi critica di questa problematica, mentre alcuni sindacati si ostinano ad avanzare ulteriori rivendicazioni per ottenere pensionamenti anticipati.

Dopo aver osservato di non poter accedere alla richiesta di alcuni Gruppi parlamentari di proroga del termine fissato per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3004, invita il relatore a richiamare gli aspetti più rilevanti di questo progetto nel settore previdenziale.

Il relatore BONORA riassume sinteticamente il contenuto dell'articolo 14, comma 1, riguardante l'integrazione delle commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura con funzionari

dell'INPS, dell'INAIL e dello SCAU, al fine di fronteggiare le disfunzioni che affliggono il mercato del lavoro in molte regioni d'Italia.

Rileva, inoltre, che il comma 2 del medesimo articolo 14 prevede sgravi degli oneri sociali per le imprese operanti nel Mezzogiorno allo scopo di regolare gli effetti conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 di quest'anno.

Si sofferma brevemente sul problema del prepensionamento di 25.000 lavoratori dipendenti, nonchè su quello della fruizione di cure termali.

Quanto al problema dei trattamenti pensionistici in regime internazionale, trattato all'articolo 13, esso riguarda soprattutto i connazionali residenti in Argentina che versano in condizioni di particolare bisogno.

Conclude rammentando che l'articolo 9 dispone incrementi contributivi a favore della gestione agricola dell'INAIL mediante aumenti delle quote capitarie annue.

Il senatore BOLLINI sottolinea che la riforma dei trattamenti pensionistici recentemente prospettata dal ministro Marini conteneva alcuni profili sui quali anche la sua parte politica non può che concordare - infatti si teneva conto delle profonde evoluzioni sociali che hanno interessato il Paese - mentre nella misura proposta dal disegno di legge in esame ci si limita ad un puro e semplice meccanismo di riduzione della spesa previdenziale.

Non ritiene che sia opportuno trattare una riforma di così ampia portata come quella pensionistica nell'ambito di una discussione forzosamente concentrata come quella sulla manovra finanziaria. Tuttavia, occorre considerare che il progetto del ministro Marini è stato bloccato e che pertanto esiste il fondato rischio che la legislatura si chiuda senza l'approvazione della tanto auspicata riforma. Tale timore è rafforzato dal sostanziale fallimento della proposta che la sua parte politica aveva avanzato, con un iniziale consenso, circa l'elaborazione di una piattaforma omogenea in tema pensionistico. Del resto, l'adesione di migliaia di lavoratori allo sciopero generale di ieri è una conferma del disagio legato alla manovra finanziaria presentata dal Governo, che disattende le aspettative in tema previdenziale.

Il presidente ANDREATTA osserva che allo sciopero generale di ieri hanno aderito anche i sindacalisti appartenenti a quei partiti che hanno bloccato la riforma che era stata prospettata dal ministro Marini.

Il senatore BOLLINI, dopo aver sottolineato che la riforma potrebbe ancora essere varata dal Parlamento, facendo salvi i diritti quesiti dai lavoratori, rileva che la legge finanziaria non prevede nulla di nuovo e di positivo sul fronte previdenziale. I sacrifici, a suo avviso, possono essere chiesti ai cittadini soltanto se contemporaneamente il Governo si impegna a portare avanti la riforma pensionistica.

Non è chiara la ragione per la quale il ministro Marini aderisca al disegno di legge in esame ed al complesso della manovra finanziaria. Infatti quest'ultima sta perpetrando una violenta disparità di trattamento tra il settore pubblico e il settore privato. In questo quadro non sono

condivisibili le interpretazioni autentiche contenute nel disegno di legge con riferimento a vari interventi giurisprudenziali che hanno riconosciuto la legittimità delle richieste di perequazione dei lavoratori, a solo vantaggio di quelli pubblici.

La sua parte politica chiede che si tengano in maggior rispetto le esigenze di tutela del diritto di eguaglianza tra i cittadini e che venga assicurato il ristabilimento della giustizia sociale per le fasce più deboli. Del resto, una importante sentenza della Corte costituzionale impone che nelle ipotesi di eccessivo ritardo nell'attribuzione delle pensioni da parte dell'INPS vengano risarciti i danni e pagati gli interessi, con un aggravio di spesa non indifferente. Si tratta pertanto di sanare immediatamente una situazione che ha raggiunto livelli di particolare gravità.

Auspica che il Governo chiarisca il contenuto e l'utilità delle misure proposte, in quanto tali profili non sono intellegibili dalla lettura del testo in esame. In particolar modo chiede che venga messo in luce il meccanismo di copertura degli oneri derivanti dai 25.000 prepensionamenti previsti, perchè vengono utilizzati incrementi dei contributi a carico dei lavoratori contenuti nella legge finanziaria che potrebbero non essere confermati dal Parlamento.

Analogamente, ritiene doveroso che il Governo specifichi quale quota dei finanziamenti all'INPS è destinata ad interventi di carattere assistenziale, e dunque a carico dello Stato.

Il senatore ANTONIAZZI si associa alle richieste di delucidazioni testè avanzate dal senatore Bollini. In particolar modo, con riguardo all'articolo 9 del disegno di legge in esame, sottolinea il *deficit* della gestione agricola dell'INAIL. Infatti, le quote capitarie annue proposte dal Governo non sono assolutamente sostenibili nelle aree depresse del Paese. Si rischia di provocare una evasione generalizzata e la necessità di un successivo condono. Chiede pertanto quale sia l'orientamento del Ministro per fronteggiare questa drammatica situazione.

Quanto ai requisiti reddituali per ottenere le prestazioni destinate ai minorati civili, evidenzia le palesi discriminazioni che sono state introdotte, soprattutto a vantaggio dei ciechi civili rispetto alle altre categorie di disabili, perchè soltanto i primi beneficiano della deroga al divieto di cumulo dei trattamenti minimi.

Chiede inoltre maggiori informazioni sul numero di cittadini interessati dalle norme di interpretazione autentica introdotte dall'articolo 11 del disegno.

Per ciò che riguarda i trattamenti pensionistici internazionali, il progetto porta a cinque anni il periodo minimo necessario per poter godere del diritto alla pensione. Si tratta di una modifica peggiorativa di una norma approvata solo lo scorso anno. Inoltre non è stato rispettato neppure l'impegno assunto dal Governo ad introdurre l'assegno di assistenza per i concittadini bisognosi che risiedono all'estero.

Si sofferma poi sull'articolo 14, comma 1, che integra la composizione delle Commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura con la presenza di funzionari degli enti previdenziali. Sebbene sia evidente la finalità di controllo della redazione degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli che si intende perseguire, non

può essere nascosta la grave alterazione della composizione delle predette Commissioni a danno della componente dei lavoratori.

Conclude chiedendo delucidazioni sul problema dei prepensionamenti e delle cure termali. Queste ultime, infatti, verrebbero sostanzialmente escluse per la maggior parte dei lavoratori dipendenti, in quanto sarebbero concesse soltanto a coloro che versano in condizioni di salute tali da non poter certo recarsi nelle stazioni termali. Sarebbe quindi opportuno modificare tale norma, pur garantendo l'eliminazione degli innegabili abusi che vengono attualmente perpetrati in questo settore.

Il senatore GIUGNI, dopo aver osservato che l'intervento del senatore Antoniazzi rispecchia il contenuto del parere reso dalla Commissione lavoro, si interroga sulla reale portata della norma introdotta in tema di trattamenti pensionistici internazionali, soprattutto alla luce dei trattati vigenti. Inoltre ritiene che il limite minimo di cinque anni di anzianità contributiva previsto contrasti con quanto deliberato lo scorso anno in materia.

Quanto ai prepensionamenti, osserva che la formulazione contenuta nel disegno in esame non sembra precettiva, ma puramente programmatica.

Conclude richiamando alcune osservazioni in tema di abusi delle cure termali che sono state riportate nei giorni scorsi dalla stampa.

Il senatore CROCETTA lamenta la frammentarietà e disorganicità con cui la materia previdenziale e pensionistica è trattata nel disegno di legge all'esame, con il quale il Governo persegue obiettivi puramente finanziari e di contenimento del fabbisogno, ricorrendo inoltre, in taluni casi, ad una discutibile prassi legislativa, basata su norme interpretative finalizzate in realtà a negare diritti ampiamente riconosciuti in sede giurisprudenziale.

Propone inoltre l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 14, relativo al piano di prepensionamenti nel limite massimo di 25.000 unità e critica le disposizioni recate dall'articolo 13, sui trattamenti pensionistici in regimi internazionali. Anch'esse perseguono una logica puramente contabile, ma il risparmio che si propongono di conseguire è del tutto ipotetico, in quanto l'eventuale elevamento a cinque anni dell'anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro in Italia - per conseguire l'integrazione al minimo del trattamento pensionistico - provocherebbe un elevato numero di rientri di connazionali da paesi ad alto tasso di inflazione, con un notevole aggravio della spesa assistenziale.

Il senatore DIONISI conviene con i rilievi svolti dal senatore Crocetta circa la logica meramente contabile, priva di finalità di carattere sociale, che caratterizza l'intera manovra di finanza pubblica. A tale proposito, egli rileva che andrebbe svolta una riflessione sull'istituto dei contratti di formazione e lavoro, che, soprattutto nel Mezzogiorno, hanno accentuato i tratti di precarietà dell'occupazione giovanile, senza fornire efficaci risposte al problema della disoccupazione.

Replicando agli intervenuti, il ministro MARINI premette di aver rilevato, soprattutto nell'intervento del senatore Bollini, una tendenza a

demonizzare le iniziative assunte dal Governo in materia pensionistica e previdenziale. In realtà, il Governo non vuole adottare misure penalizzatrici di fasce sociali deboli, bensì intende intraprendere un'opera di razionalizzazione complessiva dell'intero sistema previdenziale, orientata a finalità di risanamento, indispensabili per tutelare anche in futuro i reali interessi dei lavoratori e dei pensionati. A tale proposito il Ministro ricorda che l'impegno ad una riforma del sistema pensionistico, già presente nel programma di Governo, è stato esplicitato nel Documento di programmazione economico-finanziaria per il 1992. Pur nella consapevolezza della persistenza di alcune resistenze in seno alla maggioranza, il Ministro ribadisce il proprio fermo intento di pervenire al più presto alla definizione, sulla base del progetto da tempo predisposto, di una iniziativa legislativa del Governo da presentare al più presto alle Camere.

Dopo aver ricordato che la sua proposta si prefigge di conservare tutte le prestazioni attualmente erogate dal sistema previdenziale, focalizzando invece l'attenzione su un graduale elevamento dell'età pensionabile, egli sottolinea il ruolo rilevante del sistema di previdenza pubblica, attualmente uno dei migliori d'Europa, sul piano normativo. Occorrerà pertanto evitare di aprire spazi eccessivamente ampi ai sistemi integrativi privati - per i quali, peraltro, non si esclude un ruolo specifico - al fine di non accentuare le sperequazioni con l'introduzione di situazioni privilegiate per le categorie più forti. Infatti, attualmente, uno dei principali problemi da superare con un intervento riformatore è quello della eccessiva frammentazione normativa tra i vari sistemi previdenziali, per pervenire all'unificazione del trattamento dei dipendenti pubblici e privati. In questo quadro, l'aumento dei contributi posti a carico dei lavoratori dipendenti va ricondotto alla grave situazione finanziaria degli istituti previdenziali pubblici ed in primo luogo dell'INPS. Esso si rende necessario anche in considerazione dell'inevitabile gradualità nell'attuazione di una riforma del sistema pensionistico, i cui effetti positivi sui conti pubblici si risentirebbero soltanto dopo un certo numero di anni.

È invece singolare - prosegue il Ministro - l'ostilità emersa nel corso del dibattito sul comma 3 dell'articolo 14, che prevede un piano di prepensionamenti nel limite massimo di 25.000 unità. Tale misura si rende necessaria in presenza di una diffusa esigenza di ristrutturare gli apparati produttivi, che, pur presentandosi in forme differenti dall'analogo processo verificatosi all'inizio degli anni '80, richiede tuttavia interventi tempestivi, soprattutto per i settori maggiormente esposti alla competizione internazionale. A tale proposito, egli ricorda che le intese raggiunte nel settore dell'industria chimica, dell'automobile, dell'elettronica, hanno utilizzato la possibilità di ricorrere ai prepensionamenti, e il Governo è orientato a favorire intese in tal senso, tenuto conto che i relativi oneri gravano per metà sulle imprese e per metà sul bilancio pubblico.

Per quel che riguarda i trattamenti pensionistici in regimi internazionali, occorre tener presente che il sistema previdenziale italiano è il solo che preveda un'integrazione al minimo della pensione per il lavoratore emigrato che possa vantare un solo anno di anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro in Italia. La stessa

normativa CEE si limita a prevedere la cosiddetta totalizzazione, che assicura solamente la possibilità di ricongiungere i periodi contributivi superiori ad un anno.

Dopo un'interruzione del senatore IANNONE, secondo il quale la disposizione recata dall'articolo 13 configura una disparità di trattamento, sul piano previdenziale, per i lavoratori emigrati, il presidente ANDREATTA osserva che sarebbe opportuno precisare che l'integrazione al minimo del trattamento pensionistico non è comunque prevista per i lavoratori stranieri residenti in Italia, in quanto tale beneficio è da considerare connesso al possesso del requisito della cittadinanza italiana.

Il ministro MARINI, dopo aver ribadito che il beneficio in questione riguarda esclusivamente i cittadini italiani all'estero, si riserva comunque di valutare l'impatto finanziario della norma in questione, senza escludere la possibilità di un innalzamento dell'anzianità contributiva per meno dei cinque anni disposti dall'articolo 13.

Non è da considerare punitivo il comma 4 dell'articolo 14 che esclude la corresponsione dell'indennità di malattia per le assenze dal lavoro consentite ai lavoratori dipendenti pubblici e privati per effettuare cure termali. La richiamata disposizione ha infatti il solo fine di limitare la concessione di tale indennità solo per affezione o stati patologici che comportino diretta ed immediata incapacità al lavoro, superando con una misura di moralizzazione una prassi di abusi.

Per quanto riguarda l'incremento dei contributi INAIL a carico dei lavoratori agricoli, occorre tener presente l'insostenibile situazione finanziaria di tale ente. La misura prevista dal comma 1 dell'articolo 9 ha comunque carattere congiunturale, e non vi è dubbio che il risanamento delle gestioni agricole richieda provvedimenti di riforma di carattere generale. Condivide comunque l'osservazione del senatore VECCHI (il quale rileva che un freno efficace alla situazione deficitaria consisterebbe, più che nell'aumento dei contributi, nella previsione di un sistema rigoroso di controlli su malattie ed infortuni).

Anche il comma 1 dell'articolo 11, che, in caso di concorso di due o più pensioni integrate al minimo e liquidate in data anteriore al 1° ottobre 1983, consente l'integrazione al minimo una sola volta, è una misura restrittiva da ricondurre al fatto che l'integrazione al minimo non si configura come un diritto maturato (essendo del tutto scollegata da un normale periodo contributivo), ma come una forma di assistenza a carico del bilancio dello Stato.

Il senatore BOLLINI rileva che le principali perplessità riguardano la tecnica con cui vengono introdotte tali disposizioni, non attraverso disposizioni innovative, bensì mediante il ricorso a norme di interpretazione autentica, che appaiono invece destinate a dar luogo ad un contenzioso assai esteso e tale da vanificare gli effetti che il disegno di legge si propone di conseguire.

Il ministro MARINI prosegue rilevando che la giurisprudenza in materia pensionistica e previdenziale è sovente contraddittoria e, per alcuni aspetti, richiede riferimenti normativi più espliciti e certi.

Relativamente all'integrazione della composizione delle commissioni per il collocamento in agricoltura, egli esprime perplessità sull'ipotesi di inserire ispettori del lavoro, mentre considera assai opportuno l'inserimento di un funzionario dello SCAU, che potrebbe utilmente collaborare alla rimozione di situazioni di abuso. Lamenta comunque la grave carenza degli organici per quanto riguarda l'Ispettorato del lavoro, annunciando in proposito la prossima presentazione di un disegno di legge.

Il presidente ANDREATTA, dopo aver ringraziato il Ministro, gli ricorda il termine, fissato entro la giornata odierna, per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 3004, auspicando al tempo stesso una miglior definizione della disciplina delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori stranieri, anche mediante l'adozione di norme che vincolino i comportamenti negoziali del Ministero degli esteri su tale materia.

Rivolge quindi un saluto al ministro Gaspari, al quale fa presente che, soprattutto nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, sono stati avanzati rilievi sulla previsione di un'ulteriore limitazione del *turn-over* nel pubblico impiego e in particolare negli enti locali, su disposizioni che prorogano la validità delle graduatorie di concorsi espletati dal 1985 e su quelle in materia di benefici combattentistici. Egli sottolinea inoltre che nell'ultimo decennio il numero dei dipendenti pubblici ha registrato un continuo aumento, nonostante la reiterazione di norme finalizzate al blocco delle assunzioni. Non sarebbe da escludere, su tale materia, l'opportunità di emendare le relative disposizioni (articolo 6) fissando un tetto massimo alle possibilità di deroga, per nuove assunzioni, concessa, ai sensi della legislazione vigente, dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per quanto riguarda le disposizioni recate dall'articolo 7, sulla valutazione del servizio militare a fini economici e giuridici, osserva che la giurisprudenza ha spesso interpretato il principio di uguaglianza come estensione delle aree di privilegio, e pertanto si dovrebbe valutare l'opportunità di interventi perequativi volti però all'abrogazione di disposizioni recanti benefici di incerta attribuzione.

Al senatore BARCA, che chiede al Presidente di disporre affinché nei corridoi adiacenti all'Aula della Commissione non stazionino estranei, soprattutto nella fase della discussione degli emendamenti, il presidente ANDREATTA ricorda che anche in passato furono avanzate, senza successo, proposte volte ad impedire a rappresentanti di enti ed associazioni l'ingresso nei palazzi del Senato riservati alle Commissioni parlamentari, per consentire un più ordinato svolgimento dei lavori.

Ha quindi la parola il senatore GALEOTTI, secondo il quale occorre tener presente il nesso tra politiche di rigore e riforma della pubblica amministrazione, anche al fine di procedere a forme di riqualificazione della spesa e di limitare gli sprechi, dovuti sovente alla notevole disparità di trattamento tra le categorie nell'amministrazione pubblica e nel lavoro dipendente. Deve essere quindi concretizzato l'impegno del

Governo a definire una disciplina di diritto comune del rapporto di impiego pubblico. Su tale aspetto, preannuncia la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno da parte del Gruppo comunista-PDS, in particolare per l'istituzione di una agenzia sottoposta alla vigilanza dal Presidente del Consiglio dei ministri e competente per la gestione delle procedure contrattuali e la valutazione dell'impatto sulla finanza pubblica degli oneri connessi.

Ricollegandosi a quanto affermato in proposito dal presidente Andreatta, rileva che il sempre più frequente ricorso all'istituto della deroga al blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, previsto dalla legislazione vigente, ha consentito di aggirare gli obiettivi di contenimento della spesa. A tal fine occorrono altre misure, e in particolare, per quanto riguarda gli enti locali, si potrebbe prevedere un sistema basato su periodiche verifiche della consistenza degli organici e del numero dei posti vacanti, eventualmente in concomitanza con la discussione dei bilanci, al fine di responsabilizzare comuni e province in un'autonoma gestione del personale.

Relativamente alle numerose norme di interpretazione autentica, egli conviene circa l'opportunità di abrogare tutte le disposizioni che prevedono ingiustificate disparità di trattamento. Occorre però evitare formulazioni palesemente illogiche, quali quelle recate dal comma 2 dell'articolo 7, che, lungi dall'introdurre elementi di chiarezza, determinano esse stesse una situazione di irragionevole disparità di trattamento.

Il presidente ANDREATTA rileva che la questione della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego rinvia immediatamente al problema del raccordo tra previsioni di bilancio e ruolo del Parlamento nella determinazione dei livelli retributivi per i pubblici dipendenti, nonché a quello connesso al passaggio delle controversie alla competenza del giudice ordinario. Inoltre, per quanto riguarda le procedure di mobilità, sarebbe opportuno sapere se le amministrazioni centrali hanno provveduto ad una ridefinizione degli organici alla luce di criteri di funzionalità, come previsto dalla normativa vigente.

Il senatore BOLLINI chiede di conoscere l'opinione del Ministro sui rilievi avanzati dalla Corte dei conti nella relazione sul conto consuntivo per il 1990, relativamente all'inefficacia della legislazione in materia di mobilità, *turn over* ed assunzioni dirette. Chiede inoltre di sapere se il tetto fissato dal disegno di legge finanziaria per le risorse da destinare al rinnovo dei contratti nel pubblico impiego, nel limite del tasso di inflazione programmato (articolo 9, comma 2) si riferisca alla spesa globale, ovvero alle retribuzioni unitarie. È inoltre opportuno chiarire se le somme previste dal disegno di legge finanziaria per le richiamate finalità esauriscano il quadro delle previsioni relative alla spesa per i dipendenti pubblici, ovvero se, come si è già verificato in passato, non vi siano ulteriori oneri derivanti da effetti di trascinamento dei precedenti contratti o da altri impegni previste dalla legislazione vigente.

Rispondendo ai vari quesiti, il ministro GASPARI ricorda che all'inizio dell'anno in corso egli fu autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri a costituire presso il Dipartimento della funzione pubblica una commissione tecnica, composta da rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali e del Dipartimento, con il compito di esaminare le proposte di riforma del rapporto di pubblico impiego. I lavori della commissione si sono conclusi a metà aprile, con la trasmissione, alla Presidenza del Consiglio, di uno schema di provvedimento che ricalcava in larga misura la proposta originaria dei sindacati, orientata nettamente verso la privatizzazione del rapporto. Successivamente, lo schema è stato ulteriormente elaborato da parte di un gruppo di lavoro presieduto dal vice Presidente del Consiglio dei ministri. Attualmente, i punti di dissenso con le organizzazioni sindacali sono assai limitati, salvo quanto riguarda l'ordinamento della dirigenza pubblica. A tale proposito, infatti, le organizzazioni sindacali hanno optato per una integrale privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, comprensivo anche della dirigenza, modificando la precedente opinione che prevedeva, per tale funzione, la riserva di legge. Il modello invocato non trova riscontro in nessuna esperienza europea e suscita notevoli perplessità in considerazione della rilevanza di talune funzioni pubbliche, che non possono in alcun modo essere disciplinate da norme di diritto comune. Il Governo è impegnato a trovare una mediazione soddisfacente su questo punto.

Dopo aver auspicato che i rinnovi contrattuali si possano svolgere sulla base di nuove regole, il Ministro fa presente che egli ha il compito di guidare la delegazione del Governo incaricata di condurre le trattative con le organizzazioni sindacali, mentre, per quanto riguarda la quantificazione degli oneri, vi è una diretta competenza del Ministro del tesoro, fermo restando comunque che il «tetto» previsto dal disegno di legge finanziaria per il 1992 si intende in riferimento al volume complessivo delle retribuzioni.

Il senatore BOLLINI interrompe il Ministro sottolineando l'esigenza di disporre di precise informazioni sulla entità effettiva della spesa per il pubblico impiego nell'esercizio finanziario 1992. A suo avviso, vi è la concreta possibilità che, attraverso l'adozione di singoli provvedimenti legislativi e in conseguenza degli effetti di trascinarsi dei precedenti contratti, si pervenga ad una vanificazione dei limiti di spesa indicati nei documenti di bilancio.

Il presidente ANDREATTA chiede al Ministro di chiarire se il Governo si ritenga vincolato dalle somme indicate dal disegno di legge finanziaria, sapendo di dover stipulare i nuovi contratti e un nuovo accordo sull'indennità integrativa speciale.

Il ministro GASPARI risponde che non si sono registrati stanziamenti superiori alla previsione di spesa, dato che, per i vari comparti del pubblico impiego, le somme disponibili vengono accuratamente calcolate. Conviene tuttavia sull'esistenza di fenomeni anomali, quali il contratto per il personale della scuola siglato nel 1988, che attribui

benefici superiori alle previsioni e del quale tutt'ora si risentono gli effetti di trascinamento. È proprio per limitare tali effetti che il Governo ritiene che non si debbano verificare per l'esercizio finanziario 1992 incrementi reali nelle retribuzioni del pubblico impiego.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,40.

286^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

BOLLINI

indi del Presidente

ANDREATTA

Intervengono i Ministri del tesoro Carli, per la funzione pubblica Gaspari e per il bilancio e la programmazione economica Cirino Pomicino e i sottosegretari di Stato per il tesoro Pavan e Rubbi e per il bilancio e la programmazione economica Picano

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente BOLLINI, nel dare la parola al Ministro per la funzione pubblica, chiede, anche a nome della Commissione, chiarimenti circa le disponibilità finanziarie in relazione agli oneri scaturenti dai costi dei contratti triennali.

Il ministro GASPARI fa preliminarmente presente come l'obiettivo di politica economica del Governo sia quello di contenere le spese al di sotto del tasso di inflazione programmato, confidando così in risultati analoghi a quelli altamente positivi ottenuti in altri Paesi europei.

Ribadisce come ogni rinnovo contrattuale debba prendere l'avvio dalle stime elaborate dal Tesoro e come nel corso della trattativa operi il duplice controllo ad opera del proprio Ministero e della Ragioneria generale, per cui è possibile quantificare il costo degli stipulandi contratti e, in ultima istanza, prevedere l'entità del fabbisogno globale

scaturente da tali contratti. Rammenta di avere vigilato con estrema cura in sede di predisposizione dei documenti finanziari, attualmente all'esame della Commissione, sugli effetti scaturenti dai rinnovi pendenti; in particolare, illustra come ci si è attivati per realizzare momenti di raccordo fra settore privato e settore pubblico. Difende, quindi, la scelta operata di favorire un, sia pur solo parziale, recupero del potere di acquisto delle retribuzioni nel settore pubblico rispetto a quelle del settore privato.

Per quanto attiene alla contrattazione dell'attuale triennio, dichiara poi di non ravvisare spazi per possibili aumenti retributivi; circostanza, questa, della quale i sindacati maggiormente rappresentativi sono a conoscenza. Il Governo non può non attenersi con scrupolo agli obiettivi prefissati e ritiene essere viziate di scarso senso realistico quelle isolate e minoritarie rivendicazioni sindacali che non appaiono realistiche.

Con riferimento, poi, alla auspicata privatizzazione di branche della pubblica Amministrazione, ritiene essere necessaria una maggiore ponderazione per evitare, com'è avvenuto nel settore delle ferrovie, sperequate ripercussioni sul piano retributivo. In parallelo, auspica una più precisa e rigorosa disciplina normativa circa il conseguimento di più elevati livelli funzionali nella dirigenza, giacchè l'assenza di controlli adeguati ha talora determinato spinte giuridicamente incontenibili ed economicamente insostenibili.

In relazione alle pendenze - quantificate nell'ordine di circa 80 mila - innanzi al giudice amministrativo, reputa essere degna di attenzione l'ipotesi di trasferire al giudice del lavoro la relativa competenza, con riferimento però solo a quelle future vertenze. Tuttavia, trattandosi di questione estremamente delicata sul punto ordinamentale, ritiene necessaria una pausa di riflessione per acquisire, anche con i sindacati, i necessari elementi per giungere in un secondo momento ad una decisione che sia politicamente valida ed efficace sul piano pratico.

Si sofferma infine sull'annosa questione del blocco delle assunzioni: premesso che tale blocco non ha validità nei confronti di tutto il settore pubblico - forti sono infatti le deroghe, ad esempio nella Sanità, settore rimesso alla regolamentazione delle Regioni -, fa presente come effettivamente anche il Governo debba impegnarsi per realizzare quegli obiettivi per cui tale blocco è stato introdotto. Il Governo dovrebbe, a suo avviso, centralizzare presso la Presidenza del Consiglio la contrattazione relativa alle varie branche del pubblico impiego, anche al fine di evitare sovrapposizioni di interventi fra sindacati di settore e le federazioni nazionali dei medesimi sindacati. In relazione alla centralizzazione della contrattazione suggerisce, poi, che pure presso ciascun ramo del Parlamento l'esame delle questioni abbia luogo in via esclusiva presso una unica commissione di merito, evitando il frastagliarsi di competenze fra varie commissioni relative a Ministeri diversi: solo così sarà possibile evitare inconvenienti.

Auspica la predisposizione di una indagine comparativa di ampio respiro, per verificare concretamente l'entità dei livelli retributivi del pubblico impiego in Italia rispetto a quelli dei Paesi omologhi della Comunità, come pure il grado di produttività e le cifre degli organici nei

rispettivi Paesi. In relazione sempre al blocco delle assunzioni, pur nell'esistenza di spinte incontestabili ed incontrollabili qualche progresso è stato operato.

Su richiesta del senatore SPOSETTI, il ministro Gaspari evidenzia le difficoltà estreme incontrate in sede di attuazione delle norme sulla mobilità del personale, legate ad ostacoli oggettivi - quali domande giuridicamente mal poste, anche da chi non legittimato - e a resistenze psicologiche, che dovrebbero ridursi con il passare del tempo, anche alla luce dei primi, pregevoli risultati conseguiti.

Auspica, in conclusione, la rapida approvazione di provvedimenti di legge già presentati ed aventi ad oggetto l'introduzione di tecnologie avanzate e la standardizzazione delle strutture informatiche, giacchè attraverso tali nuovi strumenti normativi sarà possibile incrementare la rapidità e la capacità di conoscere della pubblica Amministrazione, e ciò anche in ossequio agli obblighi scaturenti dall'unificazione europea.

Il senatore PARISI - espresso apprezzamento per la meticolosa esposizione del Ministro, che ha opportunamente tenuto in debito conto il ruolo delle forze politiche e sociali -, chiede di sapere se siano allo studio simulazioni sperimentali, anche solo a livello provinciale, al fine di verificare gli effetti di nuove forme di organizzazione del lavoro nella Amministrazione pubblica. Chiede, altresì, di sapere se il Ministero abbia predisposto studi che tengano conto dell'impatto nel mondo del lavoro dall'entrata in vigore nell'ordinamento universitario della nuova figura della laurea breve.

Menzionata l'opportunità di meditare approfonditamente sulle modalità e sui tempi di formazione dei segretari comunali, preannuncia la presentazione di un emendamento che conferisca ai dipendenti civili dello Stato, in attività di servizio alla data di entrata in vigore della legge, per i quali le attuali disposizioni prevedono il collocamento a riposo a compimento del sessantacinquesimo anno di età, la possibilità a domanda di continuare a prestare servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, anche nel caso che abbiano maturato quaranta anni di servizio pensionabile.

Il senatore DIONISI ritiene che il paragone esposto dal Ministro, in tema di retribuzioni del pubblico impiego, tra la situazione italiana e quella francese non sia molto convincente. Occorre, infatti, considerare il diverso livello di efficienza dei servizi sociali nei due Paesi e prendere atto della generale insoddisfazione sulle risposte che sono in grado di fornire le pubbliche Amministrazioni italiane alle esigenze dei cittadini.

La seduta, sospesa alle ore 17, riprende alle ore 17,50.

Prende nuovamente la parola il Ministro GASPARI per replicare agli intervenuti.

Circa l'opportunità di dar luogo a sperimentazioni di rapporti di lavoro regolati dal diritto privato nel pubblico impiego, precisa che ciò non è possibile senza una previsione legislativa. La necessità di giungere

ad una definizione del problema in tempi brevi, anche in considerazione degli imminenti rinnovi contrattuali, ha indotto il Governo ad un diverso orientamento. Chiarisce che non vi saranno trasformazioni di carattere strutturale, rinviate ad un momento successivo con l'obiettivo di raggiungere un adeguato livello di produttività.

Dopo aver citato alcune esperienze francesi e tedesche in questo campo, il Ministro si sofferma sul cosiddetto «progetto Milano», che si prefigge l'obiettivo di eliminare in tempi rapidi l'arretrato accumulato da tutte le pubbliche Amministrazioni dell'area milanese. Sottolinea che i primi risultati raggiunti appaiono del tutto incoraggianti, tali da consigliare l'estensione dell'esperimento ad altre realtà territoriali.

A suo avviso, un aspetto di fondamentale importanza è costituito dalla preparazione professionale dei funzionari pubblici. Ricorda di aver promosso, nel 1972, la istituzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione proprio allo scopo di imitare il modello di formazione dei dirigenti pubblici adottato positivamente in Francia. Purtroppo, si deve prendere atto della utilizzazione assai limitata di questo organismo, determinata da resistenze di carattere settoriale o corporativo.

Fa presente che è in atto uno sforzo notevole per rilanciare il ruolo della Scuola superiore della pubblica Amministrazione ed esprime l'auspicio che il decentramento territoriale che si è realizzato attraverso la istituzione delle sedi di Milano, Bologna, Caserta e Reggio Calabria possa indurre anche le amministrazioni periferiche ad avvalersi delle potenzialità di formazione che la Scuola può offrire.

Sempre con riferimento alla preparazione professionale, ricorda i recenti accordi di programma realizzati fra il Dipartimento della funzione pubblica e quello del Mezzogiorno per la formazione di 10.000 giovani da occupare nelle regioni meridionali e tra lo stesso Dipartimento e quello delle politiche comunitarie per incrementare le competenze in materia comunitaria. Buoni risultati sono stati ottenuti con il reclutamento diretto attraverso la Scuola superiore della pubblica Amministrazione.

Dopo aver rilevato che l'allungamento volontario a settanta anni del limite di età per i dipendenti pubblici sarebbe del tutto logico dopo l'innalzamento del limite d'età per l'accesso nelle pubbliche Amministrazioni a quaranta anni, sottolinea come, sia per il numero degli addetti che per i livelli retributivi, occorra considerare la qualità dei servizi che le Amministrazioni rendono alla collettività. Un serio confronto a livello europeo, che prenda in considerazione anche il reddito *pro-capite* dei diversi Paesi, appare indispensabile in vista dell'accentuarsi del processo di integrazione comunitaria.

Il Ministro giudica fondate le critiche sugli scarsi risultati ottenuti in materia di mobilità del personale, anche se non deve essere sottovalutato il risparmio finanziario diretto o indiretto che il provvedimento comunque ha prodotto. Conclude osservando che i criteri contenuti nei disegni di legge all'esame del Parlamento sono estremamente rigidi e tali da innescare un meccanismo di riequilibrio interno che potrà favorire anche le professionalità specialistiche.

Il presidente ANDREATTA ringrazia il Ministro per la disponibilità manifestata e assicura il pieno sostegno della Commissione ad ogni

ulteriore iniziativa che vada nel senso di una razionalizzazione della distribuzione del personale pubblico attraverso misure più efficaci di mobilità.

L'esame è quindi sospeso.

IN SEDE REFERENTE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 (2944)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 e Bilancio programmatico per gli anni finanziari 1992-1994 (2944-bis)

- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1992 (Tab. 1 e 14-bis)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) (3003)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente ANDREATTA, prima di dare la parola ai rappresentanti del Governo, osserva che nel corso dell'esame è stato rilevato l'ingente stanziamento previsto per la SACE e sono stati formulati taluni interrogativi sulla copertura finanziaria prodotta dalle ipotesi di privatizzazione.

Si apre quindi, un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore CROSETTA fa presente che fino ad ora non si è svolta la discussione generale sui documenti in titolo e che alcuni commissari - tra cui egli stesso - ancora devono intervenire sul disegno di legge n. 3004. Non comprende, pertanto, come possano intervenire i Ministri, che si esprimono in sede di replica.

Il presidente ANDREATTA ricorda che il calendario dei lavori prevede che nella giornata di domani si inizi a votare sugli emendamenti. A suo avviso, è indispensabile mantenere questo impegno.

Il senatore LIBERTINI ritiene che, oltre al calendario dei lavori, sia necessario rispettare le norme regolamentari. Dato che non si è deciso di procedere attraverso una discussione congiunta dei diversi disegni di legge di cui alla manovra, è inevitabile concludere l'esame del disegno di legge n. 3004, per poi passare alla manovra di bilancio in senso proprio.

Il presidente ANDREATTA osserva che nel corso della discussione che si è fin qui svolta vi è stato modo per i commissari di intervenire sui più vari argomenti e che, in ogni caso, debba essere privilegiato il raggiungimento del compito fondamentale della Commissione, che è quello di esaminare gli emendamenti proposti.

Il senatore RASTRELLI considera essenziale dedicare il tempo dovuto alla discussione degli emendamenti. In tal modo potrà essere recuperato anche un momento unitario di valutazione dell'insieme della manovra messa a punto dal Governo. Auspica che prima delle repliche dei Ministri possa essere concluso dalla Commissione finanze e tesoro l'esame del disegno di legge n. 3005.

Il presidente ANDREATTA comunica che nella seduta odierna potrà proseguire e concludersi la discussione generale del disegno di legge n. 3004, mentre, nella giornata di domani, dalle ore 9,00 alle ore 10,30, si svolgeranno le repliche su tale disegno di legge e la discussione generale sui documenti di bilancio, con proseguimento dalle ore 12,00 alle ore 13,30 mentre alle ore 15,30 verranno svolte le repliche e si passerà alle votazioni.

L'esame è quindi rinviato.

La seduta è sospesa alle ore 18,40 e riprende alle ore 19,00.

Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004)

(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende la seduta, dianzi sospesa.

Il senatore CROCETTA contesta l'obiettivo di inserire tramite un provvedimento d'accompagnamento alla legge finanziaria (definita dalla maggioranza come «snella») contenuti che in anni precedenti erano stati inseriti nella versione onnicomprensiva; in altre parole, l'impegno assunto dal Governo viene disapplicato dal disegno di legge in titolo, che oltretutto appalesa numerosi difetti sul piano politico.

In primo luogo, la norma di cui all'articolo 1 del disegno di legge in titolo costituisce un improvvido aiuto finanziario, il cui destinatario è facilmente identificabile. Inoltre, l'articolo 14, relativo agli uffici postali contiene al suo interno intendimenti in contrasto fra loro, prevedendo, da un lato, la riduzione quantitativa dei medesimi, e, dall'altro, l'inevitabile accrescimento degli organici, in ragione dell'attribuzione a quegli uffici di nuovi compiti in tema di riscossione delle vincite scaturenti dal gioco del lotto. Preannuncia pertanto la presentazione di un emendamento soppressivo del comma relativo alla riscossione delle vincite del lotto, in quanto non è realistico credere che tale nuova funzione non abbia costi, che non sono stati quantificati - come sarebbe stato necessario - in sede di predisposizione della relazione tecnica di questo disegno di legge.

Richiama all'attenzione della Commissione l'esigenza di rivedere l'intero regime normativo-economico delle partecipazioni statali, in relazione anche alla recente sentenza della Corte costituzionale, cui il Parlamento deve dare una risposta chiara.

Senza ripercorrere le linee generali dell'ampio dibattito odierno sulla sanità, si limita a sottolineare come una logica vessatoria abbia costantemente ispirato la manovra del Governo nell'intero settore.

Contesta poi il ricorso a forme di privatizzazione selvaggia, che, oltre a seguire un metodo erraneo, hanno il difetto di non arrecare i vantaggi auspicati. Saggiunge essere pressochè inevitabile lo scaturire di ampi danni economici, come ad esempio dal futuro regime dei laboratori d'analisi.

Condanna la normativa apparentemente restrittiva - ma di fatto istigatrice di condotte aggiratrici delle disposizioni - in tema di cure termali, cui si continuerà a fare ricorso in futuro con la stessa intensità del passato.

Con riferimento infine ai problemi derivanti dalla nuova normativa sulla previdenza, sottolinea come lo Stato ribadisca con il presente provvedimento la propria incapacità a garantire ai cittadini il riconoscimento di diritti ad essi attribuiti dalla giurisdizione. Stigmatizza quindi la scarsa incisività nella lotta contro l'evasione fiscale.

Il presidente ANDREATTA, in relazione alla questione del lotto, interviene per far presente che sarebbe intendimento governativo snellire i tempi per il pagamento delle vincite e, quindi, far venire meno uno degli incentivi che favoriscono la diffusione del cosiddetto «lotto-nero».

Il senatore SPOSETTI preannuncia la presentazione su questo argomento di un emendamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1991

396^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
BERLANDA*Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Susi.**La seduta inizia alle ore 9,40.***IN SEDE REFERENTE**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1991, n. 285, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, la repressione del contrabbando di tabacchi, le tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché l'Amministrazione finanziaria (3019), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il relatore, senatore BEORCHIA, riferisce sul provvedimento, ricordando che si tratta della quarta reiterazione dell'originario decreto-legge n. 411 del 1990: si richiama quindi alle relazioni precedentemente svolte per illustrare il testo del decreto. Si sofferma poi brevemente sulle principali modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, ricordando che la 5^a Commissione del Senato ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 1 del testo del decreto con l'introduzione dei commi 1-*bis*, 1-*ter* e 10-*ter*.

Il relatore sottolinea quindi che con l'introduzione all'articolo 1 del comma 1-*bis* si è voluto ricomprendere tra le prestazioni di servizi che hanno per oggetto beni di cui al terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sostituito dall'articolo 7 della legge n. 31 del 1980, anche quelle di montaggio, assiemaggio, modificazione, adattamento o perfezionamento anche se relative a semilavorati o parti degli stessi beni. Su questa modifica, a suo avviso opportuna, l'oratore dichiara dunque di non condividere il giudizio espresso dalla 5^a Commissione, così come frettoloso appare anche il parere contrario sul comma 1-*ter* che, a suo avviso, non necessariamente comporterà minori entrate.

Passando poi ad illustrare le modifiche apportate al testo dell'articolo 2 dalla Camera dei deputati, rileva come la soppressione del comma 1

possa effettivamente comportare problemi di copertura non considerati dalla 5^a Commissione.

Il relatore si dichiara invece favorevole all'introduzione del comma 4-*bis* all'articolo 2 che ritiene norma equa ed apprezzabile. Dopo aver illustrato le modifiche apportate all'articolo 3, si sofferma quindi sul nuovo testo introdotto dalla Camera dei deputati in sostituzione dell'articolo 6, sottolineando che la norma sostituita presentava chiari profili di incostituzionalità; per quanto riguarda invece l'introduzione dell'articolo 6-*bis*, egli sottolinea che la disciplina proposta eviterà una duplicazione dei controlli sulle imprese che impiegano alcole etilico per la preparazione di bevande alcoliche e comporterà una razionalizzazione ampiamente condivisibile. Illustrate brevemente le modifiche apportate all'articolo 8, raccomanda, infine, l'approvazione del provvedimento, rimettendosi alla Commissione sull'accoglimento delle osservazioni effettuate dalla 5^a Commissione.

Il presidente BERLANDA dichiara aperta la discussione generale, facendo presente che è pervenuto anche il parere favorevole con osservazioni della 1^a Commissione.

Il senatore GAROFALO esprime qualche perplessità sul fatto che il decreto sia stato approvato dal Consiglio dei ministri il 13 di agosto 1991 e sia stato pubblicato soltanto il 2 settembre 1991.

Prende poi la parola il senatore TRIGLIA ricordando che, in merito alla materia riguardante i concessionari per la riscossione, la Commissione aveva preso l'impegno di una discussione approfondita e di una verifica, da effettuare con il Governo, sulla situazione in esame. Il sistema esattoriale, infatti, avrà delle perdite maggiori di quelle che si sono verificate nell'anno passato ed il timore è quello di un ulteriore aggravamento della situazione complessiva. Ribadisce quindi la necessità di una discussione approfondita del problema da parte della Commissione.

Il presidente BERLANDA dà assicurazioni sulla disponibilità della Commissione a discutere della materia al termine dell'esame della legge finanziaria e dei provvedimenti ad essa connessi. Dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene, in sede di replica, il sottosegretario SUSI, il quale sottolinea come l'obiettivo prioritario del Governo sia quello di approvare il provvedimento senza altre modifiche che renderebbero necessario un ulteriore pronunciamento della Camera dei deputati.

Il senatore BRINA presenta quindi un emendamento al comma 2 dell'articolo 6 del testo del decreto modificato dalla Camera dei deputati, proponendo di sostituire la parola «dispone» con le altre: «può disporre», sottolineando che la norma modificata è poco compatibile con le norme del diritto internazionale.

Il RELATORE si dichiara contrario all'emendamento, in quanto va contro lo spirito della norma proposta dalla Camera dei deputati e

alleggerisce eccessivamente le sanzioni in materia di contrabbando di tabacchi.

Si dichiara contrario all'emendamento anche il sottosegretario SUSI.

Posto ai voti, l'emendamento viene respinto.

La Commissione dà quindi mandato al relatore Beorchia di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 3019, di conversione del decreto legge n. 285 del 1991, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a chiedere per esso lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 10,25.

397^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERLANDA

indi del Vice Presidente
BRINA

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti (3005)

(Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento) (Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 ottobre.

Il Presidente BERLANDA avverte che si può procedere anzitutto all'illustrazione degli emendamenti presentati agli articoli da 1 a 10 ed invita i relatori a dar conto, oltre che delle proprie, anche delle proposte emendative i cui proponenti sono momentaneamente assenti.

Il relatore DE CINQUE illustra quindi gli emendamenti 1.1, 2.1 e 3.1 del senatore Visentini, tendenti rispettivamente a stralciare gli

articoli da 1 a 3. Dà poi conto degli emendamenti 1.2 e 4.3 dei senatori Forte e Mancina, il primo dei quali è volto a sopprimere il n. 5, lettera a), comma 1, dell'articolo 1, mentre il secondo modifica, all'articolo 4, la norma sostitutiva del comma 6 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Illustra inoltre gli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.8 dei senatori Mantica e Rastrelli, tutti in materia di indicatori della capacità contributiva (redditometro). Il relatore dà quindi conto dei propri emendamenti 1.9 (volto a ridurre il numero degli indicatori della capacità contributiva previsti al comma 1 dell'articolo 1) e 2.5 (volto a modificare le disposizioni dell'articolo 2 in materia di accertamento parziale).

Il senatore LEONARDI illustra gli emendamenti 2.4 e 3.2. Il primo di essi modifica le norme dell'articolo 2 sull'accertamento parziale, mentre il secondo modifica, all'articolo 3, le norme sull'accertamento parziale previsto anche per l'I.V.A.

Il senatore GAROFALO dà conto degli emendamenti 1.3, 1.6, 1.7 e 1.10, tutti in materia di indicatori della capacità contributiva di cui all'articolo 1. Illustra quindi gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.6, tutti concernenti le norme sull'accertamento parziale di cui all'articolo 2. Dà infine conto dell'emendamento 4.1 che sopprime le lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 4, tendenti a sostituire rispettivamente il comma 7 dell'articolo 50 ed il comma 6 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Dopo che il senatore CAPPELLI ha illustrato l'emendamento 2.7 (di contenuto identico all'emendamento 2.6 dei senatori Garofalo ed altri), i senatori BRINA e NERI danno conto, rispettivamente degli emendamenti, 3.3 (il quale, aggiungendo un ulteriore comma all'articolo 3, è volto a sostituire il comma 3 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972) e 4.4 (il quale aggiunge un ulteriore periodo alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 4).

Il senatore LIBERTINI, prima di procedere all'illustrazione degli emendamenti presentati dal Gruppo di Rifondazione comunista, rileva come alcuni degli emendamenti testè illustrati contengano alcune ipotesi di stralcio degli articoli del provvedimento e fa presente che, poichè lo stralcio può essere presentato in forma di emendamento o come proposta pregiudiziale all'esame degli articoli del disegno di legge, egli si riserva di formulare tale proposta al momento opportuno.

L'oratore fa, quindi, presente che il suo Gruppo condurrà un'opposizione molto aspra nei confronti della manovra finanziaria nel suo complesso, al fine di modificarla radicalmente. Infatti, è assolutamente errato fronteggiare il grave problema della finanza pubblica con il ricorso ad entrate *una tantum*, senza modificare la struttura iniqua del sistema fiscale e continuando a deteriorare lo stato sociale nel nostro paese. Pertanto, di fronte ad una manovra che si presenta inaffidabile e perversa, il suo Gruppo, pur essendo disponibile a concorrere al miglioramento del provvedimento in esame (che rimane comunque

strutturalmente errato e che contiene delle parti improprie), utilizzerà tutti gli strumenti regolamentari per opporsi alla sua approvazione nel testo attuale. In questa logica si muovono tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo di Rifondazione comunista (che egli dà per illustrati, limitatamente a quelli riferiti agli articoli da 1 a 10, con il presente intervento), i quali tendono essenzialmente a provocare un'approfondita discussione su alcuni temi fondamentali, quali, tra gli altri, quello dell'abolizione dei regimi agevolativi ed esonerativi, quello della tassazione dei redditi da capitale, quello dei coefficienti presuntivi di reddito e quello dei regimi di contabilità semplificata.

Auspica, infine, che l'esame del provvedimento sia fondato su un serio confronto parlamentare tra maggioranza ed opposizione, nel rispetto delle differenze strategiche di fondo.

Il senatore GAROFALO chiede al presidente Brina se il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato nelle precedenti sedute, debba essere considerato perentorio; ciò creerebbe qualche difficoltà ai commissari anche in relazione dalla complessità del provvedimento.

Il senatore LIBERTINI fa presente come la questione sollevata dal senatore Garofalo sia di particolare importanza. A tal fine, occorrerebbe preliminarmente chiarire se il provvedimento in esame debba qualificarsi come concretamente collegato alla legge finanziaria o meno. Nella prima ipotesi per esso troverebbero applicazione il complesso delle norme regolamentari che presiedono alla sessione di bilancio, mentre nella seconda occorrerebbe chiedere alla Conferenza dei Capigruppo la deroga per l'esame del provvedimento stesso.

Il presidente BRINA, dopo aver affermato che la questione sarà risolta al più presto dalla Presidenza della Commissione, sospende la seduta per le concomitanti votazioni in Assemblea.

(La seduta, sospesa alle ore 16,50, è ripresa alle ore 19,30).

Il senatore GAROFALO illustra gli emendamenti 5.1 e 5.4, riferiti all'articolo 5. Il primo emendamento fissa un ulteriore parametro (il contributo diretto lavorativo) per la determinazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, mentre il secondo emendamento allarga le fonti cui attingere informazioni per l'elaborazione dei predetti coefficienti presuntivi.

Dopo che il relatore DE CINQUE ha illustrato l'emendamento 5.3 (che, all'articolo 5, comma 5, prevede anche la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei criteri seguiti per l'elaborazione dei coefficienti presuntivi), il senatore LEONARDI dà conto dell'emendamento 5.5 che, al secondo periodo del comma 4, dell'articolo 5 sostituisce la parola: «indicazione» con l'altra: «descrizione».

Il senatore GAROFALO illustra quindi, con riferimento all'articolo 6, gli emendamenti 6.1 (il quale prevede che al destinatario dell'accerta-

mento pervenga la richiesta di chiarimenti preventivi), 6.2 (tendente a migliorare la formulazione del comma 3) e 6.4 (volto a fissare una soglia di applicabilità dell'accertamento induttivo nei regimi di contabilità ordinaria).

Il senatore LEONARDI illustra poi gli emendamenti 6.3 e 7.4. Il primo di tali emendamenti, sostituendo il comma 4 dell'articolo 6, prevede l'istituzione presso il Ministero delle finanze di un apposito comitato di studio con compiti particolari per la elaborazione dei coefficienti presuntivi. Il secondo emendamento, con riferimento al comma 1 dell'articolo 7, è volto ad impedire l'estensione della portata della delega per il riordino dei regimi agevolativi, di cui all'articolo 17 della legge n. 408 del 1990.

Il relatore DE CINQUE dà conto di alcuni emendamenti riferiti all'articolo 7. Il primo (7.2) del senatore Visentini prevede lo stralcio di alcune disposizioni dell'articolo in questione; il secondo (7.16) del senatore Fiocchi è volto a prevedere ulteriori ipotesi di trattamenti agevolativi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 18 della legge n. 408 del 1990; infine, gli emendamenti 7.5 (dei senatori Cappelli ed altri), 7.6 (del senatore Diana) e 7.11 sono tutti volti ad evitare l'estensione della portata della delega di cui all'articolo 17 della legge n. 408 del 1990.

Il senatore GAROFALO dà poi conto dell'emendamento 7.1, contenente la proposta di stralcio dell'articolo 7, il quale - a suo avviso - prevede un complesso di norme non coerenti sotto molti aspetti. L'oratore fa poi presente che tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 7 sono subordinati al non accoglimento dell'emendamento 7.1. In particolare, l'emendamento 7.3 prevede una diversa formulazione dei termini per l'esercizio della delega per il riordino dei regimi agevolativi ed esonerativi; l'emendamento 7.9, prevedendo lo stralcio del comma 3, è volto a non estendere la portata della delega per il riordino dei trattamenti tributari dei redditi di capitale; l'emendamento 7.13 tende invece a specificare meglio gli immobili che potranno godere delle agevolazioni per gli acquisti a fini abitativi; l'emendamento 7.18 riduce a 7 milioni l'ammontare degli oneri complessivamente deducibili; l'emendamento 7.19, sempre nell'ambito della delega di cui all'articolo 18 della legge n. 408 del 1990, prevede anche l'ipotesi di ritenuta a titolo di imposta non inferiore al 12,5 per cento per i redditi da capitale; infine, l'emendamento 7.22 tende ad abbreviare il termine per l'esercizio della delega prevista dal citato articolo 18.

Il senatore TRIGLIA illustra quindi l'emendamento 7.0.1 il quale, aggiungendo un ulteriore articolo dopo l'articolo 7, tende a recuperare a tassazione gli interessi ed i premi connessi all'acquisto di titoli obbligazionari esteri.

Il senatore GAROFALO dà poi conto di alcuni emendamenti all'articolo 8. Il primo di essi (8.1) propone la soppressione delle disposizioni che consentono la deducibilità di una quota delle

provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari: la formulazione di detta norma è tale infatti da non corrispondere pienamente agli obiettivi di contrasto di interessi che essa intende perseguire. Il secondo emendamento (8.8) sopprime la lettera d) del comma 1: in subordine, viene proposto lo stralcio della stessa lettera d). Il terzo emendamento (8.12) modifica la lettera g) del comma 1, in materia di fissazione dei criteri per la determinazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di terreni edificabili. Il quarto emendamento (8.16) propone la soppressione della lettera h) del comma 1. Il quinto emendamento (8.24.a) estende in favore del trasporto aereo l'aliquota agevolata IVA già vigente a favore del trasporto ferroviario, mentre il successivo emendamento 8.32, mira a contenere i fenomeni elusivi legati alla vigente esenzione d'imposta prevista per i titoli di Stato emessi all'estero.

Il senatore PELLEGRINO Giovanni illustra una serie di emendamenti (8.3, 8.10, 8.11 e 8.26), tendenti a modificare le disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate mediante cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.

In particolare, tali proposte di modifica mirano ad applicare anche alle plusvalenze realizzate attraverso procedure di esproprio o attraverso le occupazioni acquisitive, le stesse disposizioni dettate dal disegno di legge con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili. Conseguentemente, si prevede la soppressione delle disposizioni del provvedimento che istituiscono un'imposta sostitutiva sulle indennità di esproprio.

Il presidente BERLANDA ricorda che è stato presentato dal senatore Visentini un emendamento (8.2) con il quale si propone lo stralcio di numerose disposizioni contenute nell'articolo 8. Inoltre, da parte del senatore Fiocchi sono stati presentati due emendamenti dei quali il primo (8.4) modifica le attuali percentuali di deducibilità per le spese mediche generiche, mentre il secondo (8.5) introduce la possibilità di dedurre ai fini IRPEF i premi per assicurazioni sanitarie per un importo non superiore a lire 1 milione.

Il senatore BEORCHIA illustra poi due emendamenti (8.9.a e 8.18.a) tendenti a modificare i criteri di imposizione sui redditi dei fabbricati dati in locazione. In particolare, si propone il mantenimento di una deduzione di tipo forfettario, seppure ridotta rispetto alle attuali percentuali, per spese di manutenzione.

Il relatore FAVILLA dà poi conto dell'emendamento 8.13, di identico contenuto dell'emendamento 8.15 e simile, quanto al risultato, all'emendamento 8.17. Con tale emendamento (8.13) si propone la soppressione della lettera h) del comma 1, recante disposizioni in materia di indeducibilità delle quote di ammortamento in caso di fusioni per incorporazione. Subordinatamente all'accoglimento del citato emendamento 8.13, il successivo 8.18 (simile quanto al contenuto al successivo emendamento 8.20) propone che le disposizioni contenute nella lettera h) del comma 1 vengano applicate agli atti di fusione

deliberati successivamente al 30 settembre 1991 o attuati dopo il 31 dicembre 1991. Infine, l'emendamento 8.23 prevede la soppressione delle disposizioni in materia di imposizione IVA per le cessioni di beni effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta.

Il senatore LEONARDI illustra successivamente l'emendamento 8.19, tendente a sopprimere in via definitiva una disposizione di legge che, per effetto di successivi rinvii, non è mai entrata in vigore. Egli dà poi conto dell'emendamento 8.21 con il quale si intende definire una corretta interpretazione di alcune disposizioni nel testo unico delle imposte sui redditi.

Il relatore DE CINQUE illustra poi una serie di emendamenti, sempre riferiti all'articolo 8 del provvedimento. Il primo (8.24), propone l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; il secondo (8.29), tende a sopprimere il comma 9 dell'articolo 8, mentre gli altri due emendamenti (8.30 e 8.31) intendono precisare che le norme antielusione previste nel comma 11 si riferiscono a rapporti intrattenuti da imprese residenti con società domiciliate fiscalmente in paesi *extra* CEE. Egli dichiara poi di ritirare l'emendamento 8.25.

Il presidente BERLANDA ricorda che da parte dei senatori Meraviglia e Mancina è stato presentato un emendamento (8.33), in tema di regolarizzazione di alcune operazioni in materia di IVA.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 9.

Il presidente BERLANDA ricorda che da parte del senatore Visentini è stato presentato un emendamento (9.1), con il quale si propone lo stralcio dell'intero articolo.

Il senatore LEONARDI dà poi conto dell'emendamento 9.2 con il quale viene introdotta una diversa disciplina per quanto concerne l'emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale.

Il senatore GAROFALO illustra l'emendamento 9.3, con il quale si propone la soppressione del comma 3 e l'emendamento 9.4, con il quale si prevede l'espressione di un parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, sul decreto ministeriale volto alla definizione dei casi di esonero dagli obblighi relativi al rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale.

Il relatore DE CINQUE dà poi conto dell'emendamento 9.2.a il quale modifica le disposizioni relative all'obbligo di emissione della ricevuta fiscale nei casi in cui non sussista l'obbligo della emissione della fattura. Egli illustra poi l'emendamento 9.5, il quale interviene in materia di indicazioni di dati nei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti; dichiara poi di ritirare l'emendamento 9.6.

Infine, il relatore FAVILLA illustra l'emendamento 9.0.1 il quale, aggiungendo un articolo 9-bis, tende ad eliminare alcune incertezze interpretative sorte con riferimento alla applicazione delle disposizioni in materia di IVA sulle cessioni all'esportazione.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 10.

Dopo che il presidente BERLANDA ha ricordato che da parte dei senatori Mantica e Rastrelli è stato presentato l'emendamento 10.1 soppressivo del comma 1, il senatore GAROFALO dà conto dell'emendamento 10.2 il quale tende a precisare la formulazione delle disposizioni contenute nel successivo comma 2.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,30.

EMENDAMENTI

(Al testo del decreto-legge)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1991, n. 285, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, la repressione del contrabbando di tabacchi, le tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché l'Amministrazione finanziaria (3019)

Art. 6.

Al comma 2, sostituire la parola: «dispone» con le altre: «può disporre».

6.1**BRINA**

EMENDAMENTI

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti (3005)

Art. 1.

Stralciare l'articolo.

1.1

VISENTINI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5.

1.2

FORTE, MANCIA

Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le parole: «con l'indicazione se siano beni relativi ad impresa anche parzialmente»

1.3GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Al comma 1, lettera a), alla fine del numero 1, aggiungere le seguenti parole: «biciclette da corsa e mountain-bikes».

1.4

MANTICA, RASTRELLI

Al comma 1, lettera a), al numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di pesca».

1.5

MANTICA, RASTRELLI

Al comma 1, numero 5, dopo la parola: «circoli», aggiungere le seguenti: «sportivi, ricreativi».

1.6GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Al comma 1, numero 5, sostituire le parole: «5 milioni», con le altre: «3 milioni, per ciascun nucleo familiare».

1.7 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Al comma 1, lettera a), al numero 5), sostituire la parola: «5 milioni» con la seguente: «5.000».

1.8 MANTICA, RASTRELLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 6) e 7)

1.9 DE CINQUE

Al comma 1, dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

«8) Spese per viaggi all'estero e o somme versate ad agenzie di viaggio per soggiorni in Italia».

1.10 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Art. 2.

Stralciare l'articolo.

2.1 VISENTINI

Al comma 1, dopo le parole: «dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria» aggiungere le seguenti: «o comunque a disposizione dell'Amministrazione finanziaria».

2.2 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «L'accertamento parziale avverrà utilizzando esclusivamente il coefficiente basato sul contributo diretto lavorativo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 27 aprile 1989, n. 154».

2.3 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

All'articolo 2, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «uno dei soggetti di cui all'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni.» con le seguenti: «dottori commercialisti e ragionieri iscritti nei relativi albi e da funzionari delle associazioni di categoria iscritti in elenco da tenersi presso l'intendenza di finanza competente per territorio.»

2.4

LEONARDI

Al comma 1, capoverso 2, lettera a), nel terzo periodo, dopo le parole: «fatti osservati», aggiungere: «ove non derivante da erronea informazione da parte del contribuente».

2.5

DE CINQUE

Al comma 2, la lettera b) è soppressa.

2.6

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere la lettera b).

2.7

CAPPELLI

Art. 3.

Stralciare l'articolo 3.

3.1

VISENTINI

All'articolo 3, comma 1, le parole: «uno dei soggetti di cui all'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni.», sono sostituite dalle seguenti: «dottori commercialisti e ragionieri iscritti nei relativi albi e da funzionari delle Associazioni di categoria iscritti in elenco da tenersi presso l'Intendenza di finanza competente per territorio.»

3.2

LEONARDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il comma 3 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 636 è sostituito dal seguente:

“3. Sia la parte che il procuratore generale o speciale possono farsi assistere in giudizio da iscritti negli albi degli avvocati, procuratori,

notai, dottori commercialisti, ingegneri, geometri, periti edili, periti industriali, periti agrari, esperti e periti tributari, iscritti nei ruoli istituiti presso le Camere di Commercio, Industria Agricoltura ed Artigianato ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico approvato con regio-decreto del 29 settembre 1934 e successive modificazioni, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali, già iscritti nell'elenco previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate dal Ministero delle Finanze, nonché da funzionari delle associazioni di categoria iscritti in elenco da tenersi presso l'Intendenza di finanza competenti per territorio».

3.3 BRINA, POLLINI, PELLEGRINO, BERTOLDI

Art. 4.

Al comma 3, le lettere a) e b) sono soppresse

4.1 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Al comma 1, lettera a), capoverso, nel secondo periodo, le parole: «un miliardo», sono sostituite dalle seguenti: «360 milioni».

4.2 VITALE, LIBERTINI

Al comma 3, lettera b), ove si modifica il comma 6 dell'articolo 79 del TUIR, all'inizio, dopo le parole: «Il reddito imponibile» aggiungere le seguenti: «, al lordo delle perdite su crediti e su beni strumentali, degli ammortamenti e degli interessi passivi,».

4.3 FORTE, MANCIA

Al comma 3, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli articoli 108 e 111, che rientrano tra i soggetti disciplinati dal presente articolo si applicano, comunque, i criteri per la determinazione del reddito indicati nel comma 1».

4.4 NERI, SANTALCO

Art. 5.

Al comma 1, numero 1, dopo le parole: «rispettivo andamento», aggiungere le seguenti: «tenendo conto del contributo diretto lavorativo».

5.1 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Al comma 1, dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I coefficienti di cui al comma 1 sono tali da determinare un reddito imponibile presunto comunque non inferiore al reddito lordo medio di una collaboratrice familiare, determinato dall'ISTAT relativamente all'anno al quale si riferisce la dichiarazione dei redditi, moltiplicato con un coefficiente superiore all'unità e definito secondo categorie professionali, settori di attività economiche ed aree territoriali».

5.2

VITALE, CROCETTA, LIBERTINI

All'articolo 5, comma 1, capoverso 5 aggiungere alla fine le seguenti parole: «con la sommaria indicazione dei criteri seguiti per la loro formulazione».

5.3

DE CINQUE

Al comma 3 dopo le parole: «enti ed istituti» sono aggiunte le altre: «ivi comprese società specializzate in rilevazioni economiche settoriali».

5.4

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Al comma 4, secondo periodo, la parola: «indicazione» è sostituita dalla parola: «descrizione».

5.5

LEONARDI

Art. 6.

Al comma 1, dopo le parole: «gli uffici possono» sono aggiunte le parole: «previa richiesta per raccomandata di chiarimenti, da inviare per iscritto entro 45 giorni».

6.1

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Al comma 3, le parole da: «in caso» a: «modificazioni, in» sono sostituite dalla parola: «in».

6.2

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di studio, composto da rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e delle organizzazioni economiche di categoria, con il compito di individuare i criteri ed i principi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilità, mancando i quali, potrà prevedersi l'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti in regime di contabilità ordinaria che abbiano conseguito ricavi per un ammontare non superiore a quello indicato nel primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire».

6.3

LEONARDI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime ordinario di contabilità i coefficienti sono utilizzabili qualora diano luogo, anche in concorso con altri elementi, a presunzioni gravi precise e concordanti di manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto attiene alla fedele registrazione delle componenti positive del reddito».

6.4

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI**Art. 7.**

Stralciare l'articolo.

7.1

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Stralciare:

a) *al comma 1, lettera a), le parole da: «, dopo le parole» fino a: «tributi» e le lettere b) e c);*

b) *i commi 2 e 3.*

7.2

VISENTINI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «nel comma 1 le parole: "31 dicembre 1991" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1993"».

In via subordinata, sostituire le parole: «31 dicembre 1993» con le seguenti: «31 dicembre 1992».

7.3

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) nel comma 1 le parole: "31 dicembre 1991" sono sostituite dalla parole: "31 dicembre 1993"».

Sopprimere la lettera b).

7.4

LEONARDI, SALERNO, SANTALCO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) nel comma 1 le parole: "31 dicembre 1991" sono sostituite dalla seguenti: "31 dicembre 1993"».

7.5

CAPPELLI, NERI, SANTALCO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.6

DIANA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro e non oltre il 31 dicembre 1992, un testo unico in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi aventi carattere agevolativo con conseguente abrogazione di ogni altra norma in vigore».

7.7

VITALE, LIBERTINI

Sopprimere il comma 3.

7.8

VITALE, LIBERTINI

Stralciare il comma 3.

7.9

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. Il Governo è delegato ad adottare, entro e non oltre il 31 dicembre 1991, un testo unico in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi aventi carattere agevolativo con conseguente

abrogazione di ogni altra norma in vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;

b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti potranno essere in tutto o in parte mantenuti solo se le finalità per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea; in relazione a tali obiettivi verrà tenuto particolarmente conto della effettiva necessità di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attività, anche in relazione alle dimensioni dell'attività, nonché delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

c) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che verrà determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifici indirizzi costituzionali;

d) l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi in applicazione dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere a), b) e c) non potrà superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990.

7.10

VITALE, LIBERTINI

Sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

a) nel comma 1 le parole «31 dicembre 1991» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1993».

7.11

FAVILLA, DE CINQUE

Al comma 3, sopprimere le parole: «all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione».

7.12

VITALE, LIBERTINI

Al comma 3, dopo le parole: «da adibire a propria abitazione» aggiungere le altre: «principale, avente le caratteristiche di casa

economica popolare di cui all'articolo 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168».

Ovvero, in via subordinata, con le parole: «principale, con base imponibile di tariffa d'estimo catastale non superiore a quella corrispondente alla categoria A/2 a sei vani.

7.13 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Al comma 3, sopprimere le parole: «alla sottoscrizione di forme assicurative di previdenza».

7.14 VITALE, LIBERTINI

Al comma 3, sopprimere le parole: «nonchè alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto».

7.15 VITALE, LIBERTINI

Al comma 3, dopo le parole: «alla sottoscrizione di forme assicurative di previdenza» *aggiungere le seguenti:* «e sanitarie»; *nel penultimo e nell'ultimo periodo, sostituire le parole:* «lire 9.500.000» *con le seguenti:* «10.000.000».

7.16 FIOCCHI

Al comma 3, nel penultimo e nell'ultimo periodo sostituire le parole: «9.500.000» *con le parole:* «2.000.000»

7.17 VITALE, LIBERTINI

Al comma 3, sostituire la parola: «9.500.000», *con l'altra:* «7.000.000».

7.18 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, le parole: "non potrà essere superiore al 30 per cento" sono sostituite con le altre: "non potrà essere inferiore al 12,5 per cento"».

7.19 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Sopprimere il comma 4.

7.20

VITALE, LIBERTINI

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4-bis. Il comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:

“1. Costituiscono redditi di capitale:

a) gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o a deposito;

b) gli interessi e gli altri proventi derivanti dall'emissione di obbligazioni e titoli similari, nonché i proventi degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione;

c) gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e dai contratti indicati nel comma 1 dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 49;

d) gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 49;

e) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;

f) i proventi conseguenti in base a rapporti fiduciari o di mandato, da soggetti che esercitano attività di gestione nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti o nell'interesse di singoli soggetti, di patrimoni o di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione; inclusi i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi disciplinati dalla legge 23 marzo 1983, n. 77 come modificata dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 e dall'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, compresa la differenza tra le somme corrisposte ai partecipanti ed il capitale da essi versato al fondo;

g) gli interessi per dilazione di pagamento e gli interessi moratori;

h) le plusvalenze realizzate mediante cessione di titoli o altri valori mobiliari comprese le partecipazioni non azionarie;

i) i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482;

l) compensi per prestazione di fideiussioni o di altra garanzia;

m) ogni altro interesse, reddito, rendita, guadagno e provento derivante da impiego di capitale”.

4-ter. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 41 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 817 è sostituito dal seguente:

“Salvo quanto stabilito per i certificati di partecipazione ai fondi comuni di cui alla lettera f) del comma 1, ai fini delle imposte sui redditi

si considerano simili alle azioni i titoli di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché i titoli che attribuiscono ai possessori un diritto di partecipazione diretta o indiretta agli utili dell'impresa o dell'affare. Qualora sia prevista anche la corresponsione di somme in misura non dipendente dal risultato economico dell'impresa o dell'affare esse sono soggette alla disciplina prevista per i redditi di cui al comma 1 lettera b). Si considerano simili alle obbligazioni:".

4-quater. La lettera c) dell'articolo 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed il comma 3 dell'articolo 82 dello stesso decreto sono abrogati.

4-quinquies. Il comma settimo dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è abrogato.

4-sexies. All'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto in fine il seguente comma:

"3. In deroga a quanto previsto nei commi precedenti non si considerano prodotti nel territorio dello Stato gli interessi e gli altri proventi di cui alla lettera b) dell'articolo 41 corrisposti a non residenti e relativi a titoli emessi all'estero".

4-septies. L'articolo 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:

"Art. 42. - *Determinazione del reddito di capitale.* - 1. Gli interessi ed altri proventi di cui all'articolo 41, lettere a), e b), nonché gli interessi di cui alla lettera m) dello stesso articolo costituiscono reddito per l'importo ottenuto incrementando il valore nominale del credito o, se diverso, il prezzo di acquisto, al netto delle commissioni d'intermediazione e di ogni altro costo accessorio, della variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 riferita al periodo di detenzione del valore mobiliare o di possesso del credito, ovvero, se minore, al periodo di maturazione dell'interesse, e sottraendo tale valore dalla somma del prezzo d'acquisto o del valore nominale del credito, come sopra determinato, e dei medesimi interessi e proventi.

2. A tal fine, il reddito imponibile derivante dagli interessi ed altri proventi di cui al comma precedente può essere determinato come segue:

a) i redditi di cui alle lettere a), b), m), dell'articolo 41 se attribuiti attraverso l'applicazione di un tasso di interesse nominale prestabilito si determinano riducendo il loro ammontare di una percentuale pari al rapporto tra la variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 riferito al periodo di detenzione o di possesso, e il tasso di interesse nominale eventualmente ragguagliato allo stesso periodo. Il tasso di interesse di cui al periodo precedente è calcolato rapportando tali redditi al costo di acquisizione, a tal fine il costo di acquisizione è assunto al netto del rateo di interessi spettante all'alienante;

b) i redditi di cui alla lettera *b)* dello stesso articolo 41 derivanti dalla attribuzione di interessi periodici si determinano riducendone l'ammontare nominale di una percentuale pari al rapporto tra variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 riferito al periodo di *detenzione o di possesso e il tasso di interesse determinato secondo i criteri di cui al secondo periodo della precedente lettera a)*;

c) i redditi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *m)* del citato articolo 41, attribuiti mediante la restituzione di una somma maggiorata rispetto all'importo investito sono determinati sottraendo dalla somma restituita l'importo investito aumentato dell'indice dei prezzi al consumo di cui al comma 10 ragguagliato al periodo di durata dell'investimento. In alternativa essi possono essere determinati riducendo il loro ammontare nominale di una percentuale pari al rapporto tra la variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 riferito al periodo di *detenzione o di possesso e il tasso d'interesse determinato in base al rapporto tra la differenza della somma percepita alla scadenza con l'importo investito e il prezzo di emissione del titolo. La disposizione del secondo periodo non si applica ove durante il periodo di possesso del titolo il contribuente abbia percepito redditi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo determinati ai sensi delle medesime lettere a) e b).*

3. Salvo il disposto di cui alla lettera *d)* del comma 2, le plusvalenze dei titoli ed altri valori mobiliari di cui all'articolo 41 lettera *h)* sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il costo effettivo di acquisto, aumentato della variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 riferita al periodo di *detenzione del valore mobiliare. Ai fini suddetti:*

a) il costo effettivo di acquisto è assunto al netto delle commissioni d'intermediazione e di ogni altro costo accessorio;

b) per i valori mobiliari trasferiti per donazione o successione si considera costo di acquisto il valore determinato secondo le norme relative alla stessa imposta sulle successioni o donazioni con riferimento alla data della donazione o di apertura della successione;

c) qualora non sia stabilito un corrispettivo in denaro la plusvalenza si determina in base al valore normale dei titoli od altri valori mobiliari trasferiti.

4. Le minusvalenze dei titoli od altri valori mobiliari sono determinate a norma dei commi precedenti.

5. Ove le cessioni riguardino titoli od altri valori mobiliari in serie o di massa aventi uguali caratteristiche la plusvalenza o la minusvalenza unitaria si determina sottraendo al corrispettivo del trasferimento o conferimento unitario il valore unitario medio ottenuto dividendo i costi di acquisto rivalutati per il numero complessivo dei titoli posseduti prima della cessione. Ai fini suddetti si considerano aventi uguali caratteristiche i titoli o valori emessi da uno stesso soggetto ed aventi stesso valore nominale, data di scadenza, tasso di interesse e attribuenti i medesimi diritti.

6. Le eventuali perdite risultanti dalle determinazioni previste nei commi 1 e 2 e le minusvalenze determinate ai sensi del comma 4 sono deducibili dal reddito di capitale dell'anno, dell'anno precedente e dei

due successivi a condizione che l'entità dei redditi e delle perdite, delle plusvalenze e delle minusvalenze, sia nominale che determinata in base ai commi precedenti, sia indicata in apposito quadro della dichiarazione dei redditi relativa agli anni di realizzazione e di deduzione delle perdite, e la data dell'acquisto dei titoli ed altri valori mobiliari sui quali le plusvalenze e le minusvalenze sono state realizzate risulti da idonea documentazione.

7. I proventi e gli altri redditi derivanti dalla partecipazione ai fondi disciplinati dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificata dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, per la parte proporzionalmente corrispondente ai titoli collocati nel territorio dello Stato, dei fondi comuni esteri d'investimento mobiliare di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 912, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, nonché i proventi e gli altri redditi conseguiti in base a rapporti fiduciari o di mandato di cui alla lettera f) dell'articolo 41 sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed all'imposta locale sui redditi. A tal fine la società di gestione del fondo determina l'ammontare complessivo delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate ridotte di un decimo per i primi cinque anni di applicazione della presente legge, e degli altri proventi percepiti nell'anno solare; le plusvalenze, minusvalenze ed altri proventi sono determinati ai sensi dei commi precedenti, al netto delle commissioni corrisposte e di quelle spettanti alla società di gestione.

8. L'importo di cui all'ultimo periodo del comma precedente è ripartito per il numero delle quote di partecipazione al fondo e attribuito a ciascun partecipante proporzionalmente al numero di quote posseduto.

9. Nell'ipotesi di riscatto della quota concorre a formare il reddito del partecipante la differenza tra il valore di riscatto o rimborsato e il costo d'acquisto della quota del fondo o l'ammontare della somma data in gestione, rivalutata ai sensi del comma 10, aumentato della somma dei redditi attribuiti alla quota di partecipazione nel periodo di possesso e non distribuiti.

10. Per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita il reddito è costituito dalla differenza tra il capitale percepito e l'ammontare dei premi pagati, aumentati della variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 per il periodo tra la data dei rispettivi versamenti e la data di percezione del capitale. Insieme a tale differenza concorrono a formare il reddito gli eventuali premi dedotti ai sensi dell'articolo 10 o esclusi dalla formazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 48.

11. Le variazioni degli indici dei prezzi di cui al presente articolo devono risultare da decreti del Ministro delle finanze, emanati di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, con i quali, entro il giorno 20 di ciascun mese, viene determinata la percentuale di variazione dei prezzi del mese precedente e la variazione previsionale del mese successivo. A tal fine viene stabilito, per ciascun mese, un numero indice avente come base il livello dei prezzi riferito al mese precedente alla data di entrata in vigore della presente legge. La variazione dell'indice dei prezzi

dell'ultimo mese, applicata su base previsionale ai sensi del suddetto decreto, non è soggetta a rettifiche, per le operazioni concluse o gli interessi percepiti in tale mese, in relazione alla successiva determinazione definitiva di tale variazione dei prezzi.

12. I redditi di cui all'articolo 41, ad eccezione dei proventi di cui alla lettera *f*), sono imputati al periodo d'imposta in cui vengono percepiti, senza alcuna deduzione.

13. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nelle misure pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

14. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.

15. Le aliquote Irpef applicabili ai proventi ed altri redditi di cui al comma 7 da parte della società di gestione del fondo o dei soggetti mandatari sono quelle proprie dei partecipanti moltiplicate per la differenza percentuale tra 100 e l'aliquota dell'Ilor. A tal fine i partecipanti devono comunicare entro il mese di maggio al fondo o al soggetto mandatario o fiduciario la propria aliquota marginale relativa al periodo di imposta precedente senza considerare il provento derivante dalla partecipazione al fondo. La società di gestione del fondo o il soggetto mandatario o fiduciario sono tenuti a comunicare all'ufficio delle imposte competente l'elenco nominativo di tutti i partecipanti al fondo o mandanti o fiducianti che non abbiano indicato l'aliquota marginale massima dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. I proventi eventualmente distribuiti ai partecipanti non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Con decreto del Ministro delle finanze sono approvati i modelli per la dichiarazione da parte della società di gestione del fondo, e stabilite le modalità ed i termini di versamento.

16. L'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente: «Le rendite percepite nel periodo d'imposta costituiscono reddito per il 60 per cento del loro ammontare ovvero per l'intero importo qualora siano state costituite con somme escluse dalla formazione del reddito complessivo ai sensi del presente articolo o dedotte ai sensi dell'articolo 10».

4^{-octies}. Dopo la lettera *e*) dell'articolo 115 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) gli interessi percepiti in relazione alla ritardata corresponsione di redditi di lavoro dipendente o autonomo».

2. Dopo la lettera *n*) dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunta la seguente:

«*n-bis*) i redditi di cui alle lettere *h*) ed *i*) dell'articolo 41 e la differenza di cui al comma 8 dell'articolo 42 maturati in un periodo di tempo superiore a 12 mesi».

4-*nonies*. All'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto in fine il seguente comma:

«6-*bis*. I redditi di cui alla lettera *n-bis*) dell'articolo 16 sono assoggettati all'aliquota marginale corrispondente alla somma del reddito complessivo dell'anno di altra fonte e dell'importo dei medesimi, diviso per il numero di anni, o frazioni di anno, superiori ai sei mesi di maturazione. Ove titoli o altri valori mobiliari siano stati acquisiti in date diverse si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più remota».

4-*decies*. All'articolo 44, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «prezzo pagato per l'acquisto di queste», sono aggiunte le parole: «aumentato della variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 del precedente articolo 42».

4-*undecies*. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - *Ritenute sui redditi di capitale*. - 1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, anche quando operano per conto di terzi, nonché, nella qualità di intermediari finanziari per conto di altri soggetti, gli agenti di cambio, i commissionari di borsa, i cambiavalute, i notai e coloro che comunque prestano professionalmente la propria opera per la vendita e l'acquisto di titoli o di altri valori mobiliari, devono operare una ritenuta alla fonte sui depositi e conti correnti di cui alla lettera *a*) e sui redditi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'emittente dei titoli non deve praticare la ritenuta per gli interessi od altri proventi corrisposti agli intermediari di cui al presente comma e destinati ad essere corrisposti ad un diverso avente diritto.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è commisurata alla parte imponibile di tali redditi ai sensi dell'articolo 42, commi 1, 2, 3 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre operare una ritenuta alla fonte sui redditi di cui alla lettera *h*) del citato articolo 41 del citato decreto n. 917 del 1986, non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali; la ritenuta è commisurata alla parte imponibile di tali redditi ai sensi del citato articolo 42 commi 3, 5, 8 e 9.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3 il percettore deve documentare il prezzo e la data di acquisto del titolo o valore mobiliare da cui derivano i proventi di cui alla lettera *b*) del citato decreto n. 917 del 1986. In mancanza si fa riferimento al valore nominale.

5. Le ritenute previste nei commi precedenti sono applicate nei confronti delle persone fisiche e degli enti non commerciali, quando non sono componenti del reddito d'impresa, a titolo d'imposta con aliquota del 46,381 per cento ovvero, su opzione del contribuente, a titolo d'acconto con l'aliquota del 26 per cento. Le ritenute sono

comunque applicate a titolo di acconto per gli altri enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e quando i relativi proventi sono componenti del reddito d'impresa dei percipienti. Nei confronti dei soggetti esenti dalle imposte sul reddito delle persone giuridiche e in ogni altro caso le ritenute sono applicate a titolo d'imposta. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti le ritenute sono applicate a titolo d'imposta con l'aliquota del 26 per cento, e non si applicano i commi 2 e 3.

6. Non sono assoggettati alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti correnti delle aziende ed istituti di credito, nè gli interessi corrisposti da aziende ed istituti di credito italiani o da filiali italiane di aziende ed istituti di credito esteri ad aziende ed istituti di credito con sede all'estero, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende ed istituti di credito italiani.

7. La ritenuta a titolo d'acconto di cui al comma 5, sui redditi di cui alle lettere a), e b) dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 quando non sono componenti del reddito d'impresa può essere altresì effettuata applicando l'aliquota corrispondente alla somma dell'aliquota dell'Ilor e dell'aliquota marginale Irpef del contribuente moltiplicata per la differenza percentuale tra 100 e l'aliquota dell'Ilor a condizione che il contribuente comunichi per iscritto tali dati al soggetto obbligato all'effettuazione della ritenuta. Ove l'aliquota marginale applicabile a tali proventi corrisponda a quella applicabile dal contribuente i relativi redditi possono non essere riportati nella dichiarazione dei redditi e questa non deve essere presentata qualora non dovuta per altre ragioni.

8. Nell'ipotesi di riscatto della quota di partecipazione ai fondi di cui all'articolo 41 lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 la società di gestione del fondo deve effettuare la ritenuta di cui al comma 4, con le modalità e nei termini ivi previsti, sulla eventuale differenza positiva di cui al citato articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, comma 8.

9. I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 devono operare una ritenuta a titolo di acconto del 26 per cento sugli altri redditi di capitale diversi da quelli contemplati nei commi precedenti e nell'articolo 27, commisurata alla parte imponibile dei medesimi ai sensi del predetto articolo 42 del del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; la ritenuta non deve essere operata quando i proventi costituiscono componenti del reddito d'impresa e deve essere operata sull'intero ammontare dei proventi a titolo di imposta quando i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

10. Qualora i proventi di cui al presente articolo siano dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato le ritenute a titolo d'acconto o d'imposta devono essere operate dal soggetto residente incaricato del pagamento che deve operare la ritenuta».

4-duodecies. Il Ministro delle finanze provvede contestualmente all'entrata in vigore della presente legge alla pubblicazione del decreto

contenente il tasso di interesse previsionale per il primo mese di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 41 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con lo stesso decreto sono determinati i numeri indici per la rivalutazione dei titoli o valori mobiliari di cui alla lettera h) dell'articolo 41, acquisiti a partire dal 1° gennaio 1974.

4-terdecies. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis. - *Ritenuta sui guadagni di capitale degli intermediari.* -
1. I soggetti di cui all'articolo 26, comma 1 devono annotare giornalmente su apposito registro tutte le operazioni sui titoli ed altri valori mobiliari.

2. Dall'annotazione devono risultare:

a) la data dell'operazione, il prezzo praticato, nonchè la data di acquisto ed il costo effettivo dei valori mobiliari dichiarati dal cedente;

b) la specie, la quantità ed il valore nominale dei titoli con l'indicazione dell'emittente;

c) il termine allo scadere del quale l'operazione deve essere regolata;

d) l'ammontare della plusvalenza o della minusvalenza risultante dall'operazione;

e) le generalità ed i numeri di codice fiscale dichiarati dal venditore e dall'acquirente.

3. Ove il contribuente abbia optato, nei casi in cui ciò è consentito dalla norma, per l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta di cui al comma 3 dell'articolo 26, non devono essere indicati, relativamente all'alienante, i dati di cui alla lettera e) del comma 2. Nella stessa ipotesi tali dati non devono essere indicati neppure nella dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 7.

4. In occasione del trasferimento o del conferimento il cedente deve fornire ai soggetti di cui al comma 1 idonea documentazione da cui risulti la data ed il valore di acquisto dei valori mobiliari ceduti. In mancanza tale valore viene determinato con riferimento al valore normale del quinto anno precedente a quello in cui ha avuto luogo la cessione».

4-quatuordecies. Sono esenti dalle imposte sui redditi e non sono soggetti alle ritenute di cui all'articolo 2 gli interessi derivanti da obbligazioni pubbliche emesse nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge rivalutabili nel capitale in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo il cui rendimento reale non superi il 2,5 per cento.

4-quinquedecies. Le disposizioni di cui all'articolo 41, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla presente legge, si applicano ai proventi conseguiti dal fondo o distribuiti ai partecipanti, nonchè alle plusvalenze realizzate dagli stessi

a partire dal periodo di gestione successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.

4-sexdecies. L'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77 è abrogato.

4-septendecies. Nulla è innovato per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni o titoli similari, inclusi quelli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nè per i mutui stipulati con atto avente data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

4-octodecies. Al comma 1 dell'articolo 45 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «a condizione che il soggetto sia residente nel territorio dello Stato o stabile organizzazione di soggetto non residente».

7.21

VITALE LIBERTINI

Al comma 4, sostituire le parole: «31 dicembre 1993» con le altre: «31 dicembre 1992»;

Al comma 5, sopprimere le parole da: «Il termine per l'esercizio» fino a: «31 dicembre 1993».

7.22

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Sopprimere il comma 5.

7.23

VITALE, LIBERTINI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Il terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

“Per i titoli obbligazionari emessi all'estero i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che intervengono nella riscossione degli interessi, premi e altri frutti di cui al primo comma o che acquistano i titoli stessi devono operare una ritenuta del (12,50 per cento) sugli interessi, premi o frutti corrisposti o riconosciuti nel corrispettivo di acquisto, sia in modo esplicito che implicito. A tale scopo il venditore

del titolo deve documentare all'acquirente il costo di acquisto e l'entità delle somme assoggettate a ritenuta durante il periodo di possesso del titolo».

7.0.1

LEONARDI, TRIGLIA

Art. 8.

Al comma 1, capoverso a), sopprimere la lettera »b-bis».

8.1

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

All'articolo 8:

Stralciare al comma 1, le lettere b), d), e), h); al comma 2, le lettere a) e b); i commi 11, 12, 13 e 14

8.2

VISENTINI

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «di cessioni», aggiungere le altre: «anche per espropriazione o occupazione acquisitiva».

Conseguentemente alla lettera f), dopo le parole: «di cessioni» aggiungere le altre: «anche per espropriazione o per occupazione acquisitiva».

8.3

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) Al primo comma dell'articolo 10, nel primo periodo della lettera e), le parole: «il cinque per cento del reddito complessivo dichiarato» sono sostituite dalle seguenti: «il 7 per cento del reddito complessivo dichiarato se questo è superiore a 30 milioni annui, la deduzione è totale se il reddito complessivo dichiarato è inferiore al limite predetto».

8.4

FIOCCHI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) Al comma 1 dell'articolo 10 dopo la lettera m) è inserita la seguente lettera:

«m-bis) I premi per assicurazioni sanitarie del contribuente e dei familiari a suo carico per un importo complessivamente non superiore a lire 1.000.000».

8.5

FIOCCHI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) All'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al primo comma, lettera g), dopo le parole: «in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali» aggiungere le seguenti: «e quelle per l'acquisto di materiale didattico nei limiti di quanto prescritto per il singolo corso di studi».

2. Al primo comma, dopo la lettera t), sono aggiunte le seguenti:

u) le spese sostenute dal locatario per:

- 1) canone di locazione;
- 2) riscaldamento;
- 3) condominio;
- 4) illuminazione ed energia elettrica;

sempre che ivi sia fissata la sua residenza o la sua domiciliazione.

v) le spese sostenute dal proprietario dell'immobile adibito a propria abitazione principale per:

- 1) manutenzione impianto di riscaldamento;
- 2) spese di riscaldamento;
- 3) illuminazione ed energia elettrica;
- z) le spese di utilizzo dei mezzi pubblici».

3. I commi dal secondo alla fine dell'articolo sostituiti dal seguente:

«Gli oneri indicati alle lettere e), g), d), v), z) sono deducibili anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera m) il limite complessivo ivi stabilito. La deduzione è condizionata alla presentazione di idonea documentazione contenente i dati anagrafici del percipiente, la residenza, il codice fiscale, l'importo ammesso in detrazione ed una dichiarazione del contribuente che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico».

4) Al primo comma, lettera e), dopo le parole: «le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche», si aggiunge «comprese le terapie di psicoanalisti e similari prestate da professionisti iscritti negli albi di legge».

8.6

VITALE, LIBERTINI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) All'articolo 13, al primo comma, sono aggiunte in fine le parole: «Spetta altresì una detrazione dell'importo lordo pari all'importo totale della parcella pagata ai soggetti iscritti in albi, elenchi e ruoli obbligati alla tenuta del repertorio della clientela a norma del decreto ministeriale 27 settembre 1989, e nel limite delle rispettive tariffe professionali e condizione che sia regolarmente documentata mediante allegazione dell'originale della fattura nella dichiarazione da presentare ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre n. 600».

8.7

VITALE, LIBERTINI

Al comma 1, sopprimere la lettera d) in via subordinata: stralciare la lettera d).

8.8

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Al comma 1, lettera d), le parole: «l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione» sono sostituite dalle altre: «l'aliquota corrispondente allo scaglione più alto del reddito medio del biennio precedente a quello in cui è sorto il diritto alla loro percezione».

8.9

VITALE, LIBERTINI

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) all'articolo 34 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfettariamente del 15 per cento, ovvero del 25 per cento per spese di manutenzione, riparazione e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata da idonea documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione ridotto delle predette spese. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano e per i fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, salvo il disposto del comma 2 dell'articolo 40, l'importo massimo deducibile di cui sopra è stabilito rispettivamente nella misura del 30 e del 40 per cento.

4-ter. Se l'ammontare delle spese di cui al comma 4-bis, sostenute in un anno è superiore al 25 per cento del canone relativo all'anno

medesimo, la differenza può essere computata, sempre in misura non superiore alla predetta percentuale, in diminuzione dei canoni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il 'quarto' ».

8.9.a

BEORCHIA

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «a titolo oneroso» sono aggiunte le altre: «anche a seguito di espropri o di occupazioni acquisitive».

8.10

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Al comma 1, lettera f), le parole: «vigenti strumenti urbanistici» sono sostituite con le altre: «strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione o dell'esproprio».

8.11

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «inerente» sono aggiunte le parole: «rivalutati in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

8.12

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

8.13

DE CINQUE, FAVILLA

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

8.15

SALERNO, NERI, LEONARDI, SANTALCO

Al comma 1, la lettera h) è soppressa.

8.16

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: «h) Resta fermo il principio contenuto nel secondo comma dell'articolo 123 del decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui il costo delle partecipazioni annullate costituisce il costo di tutti i beni dell'azienda ricevuta».

8.17

CAPPELLI, LEONARDI, SANTALCO

Al comma 1, lettera h) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione si applica agli atti di fusione od incorporazione deliberati successivamente al 30 settembre 1991 o attuati dopo il 31 dicembre 1991».

8.18

DE CINQUE, FAVILLA

Al comma 1, sostituire la lettera i)) con la seguente:

«i) il comma 2 dell'articolo 129 è sostituito dal seguente:

“2. Per i fabbricati dati in locazione, se per effetto di regimi legali di determinazione del canone questo, ridotto forfettariamente del quindici per cento, ovvero del venticinque per cento per spese di manutenzione, riparazione e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata da idonea documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi, risulta inferiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1 dell'articolo 34, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione ridotto delle predette spese. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca. Di Murano e di Burano e per i fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, salvo il disposto del comma 2 dell'articolo 40, l'importo massimo deducibile di cui sopra è stabilito rispettivamente nella misura del trenta e del quaranta per cento”».

8.18.a

BEORCHIA

Al comma 1, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: «1-bis) all'articolo 56, il comma 3-bis è soppresso».

8.19

LEONARDI, TRIGLIA, SANTALCO

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. La disposizione del comma 1, lettera h) si applica con riferimento alle operazioni di fusione deliberate successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

8.20

NERI, SANTALCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il disposto dell'articolo 66, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte in cui dispone che "i versamenti e le remissioni di debito di cui al quarto comma dell'articolo 55 non sono ammessi in deduzione", deve intendersi nel senso che detti versamenti e remissioni di debito non costituiscono di per sè componenti negativi di reddito ma, giacchè il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione, essi costituiscono componenti negativi di reddito se e nei limiti in cui detta partecipazione potrà essere svalutata, secondo quanto previsto dall'articolo 61, comma terzo, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica».

8.21

LEONARDI, SALERNO, SANTALCO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

8.21.a

VITALE, LIBERTINI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

8.22

VITALE, LIBERTINI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

8.23

FAVILLA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato».

8.24

DIANA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. La tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è integrata dalla seguente voce, contraddistinta dal n. 128: "128) prestazioni di trasporto di persone eseguite con vettore aereo".

3-ter. Sono abrogate tutte le norme che prevedono una imposta sul valore aggiunto per prestazioni di trasporto di persone eseguite con vettore aereo superiore al 9 per cento».

8.24.a

SENESI, GAROFALO, POLLINI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «a soggetti che non esercitano imprese commerciali».

8.25

DE CINQUE

Al primo capoverso del comma 4, le parole: «ad imposta sostitutiva» sono sostituite dalle altre: «ad una ritenuta a titolo di acconto» e sostituire le parole: «20 per cento» con le altre: «5 per cento».

Sopprimere il comma 5.

Al comma 6 dopo le parole: «devono operare una ritenuta» inserire le parole: «d'acconto con aliquota del 5 per cento».

Sopprimere il comma 7.

Sopprimere il comma 9.

8.26GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Al comma 4, sostituire le parole da: «sono assoggettate ad imposta sostitutiva» fino alla fine del comma, con le altre: «sono assoggettate a ritenuta d'acconto all'atto della percezione nella misura del 20 per cento».

8.27

VITALE, LIBERTINI

Sopprimere il comma 7.

8.28

VITALE, LIBERTINI

Sopprimere il comma 9.

8.29

DE CINQUE

Al comma 11, lettera a), dopo le parole: «e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori», aggiungere le altre: «non appartenenti alla Comunità economica europea».

8.30

DE CINQUE, SALERNO, LEONARDI, SANTALCO

Al comma 11, lettera d), dopo le parole: «da società collegate residenti in Paesi», aggiungere le seguenti: «non appartenenti alla Comunità economica europea».

8.31

DE CINQUE, SALERNO, LEONARDI, SANTALCO

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni pubbliche di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, emesse all'estero, sono esenti dall'imposizione sui redditi a condizione che siano corrisposti a soggetti non residenti».

8.32

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. I soggetti di cui al 1° comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge n. 470 del 19 novembre 1987, hanno acquistato beni strumentali con aliquota ridotta, pur non risultando beneficiari dell'agevolazione, possono regolarizzare la fattura di acquisto del bene senza applicazione della pena pecuniaria e degli interessi per ritardato pagamento, nei modi indicati dal quarto comma dell'articolo 41 del predetto decreto n. 633 del 1972, anche oltre i termini ivi previsti e comunque non oltre il 31 giugno 1992, semprechè l'irregolarità non sia stata già accertata e l'accertamento sia divenuto definitivo».

8.33

MERAVIGLIA, MANCIA

Art. 9.

Stralciare l'articolo.

9.1

VISENTINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

1. I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni ovvero dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni iscritti in pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nonché per le cessioni di beni risultanti, ancorchè non ne sussista l'obbligo, da fattura accompagnatoria, da bolla di accompagnamento o da altri documenti sostitutivi delle stesse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni.

3. Con decreti del Ministro delle finanze può essere stabilito, nei confronti di determinate categorie di contribuenti, l'esonero dagli obblighi di cui ai commi precedenti nonché la facoltà di opzione per il rilascio della ricevuta fiscale in luogo dello scontrino fiscale.

4. I soggetti obbligati alla certificazione dei corrispettivi ai sensi del comma 1 hanno facoltà di optare per il rilascio della ricevuta fiscale o per il rilascio dello scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa o terminali elettronici o di idonee bilance elettroniche munite di stampanti ovvero per il rilascio dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi.

5. L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione di inizio di attività ovvero nella dichiarazione annuale con effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui la dichiarazione stessa è presentata. In mancanza di esercizio dell'opzione la stessa s'intende effettuata per il rilascio dello scontrino fiscale mediante l'uso degli speciali registratori di cassa. I soggetti che esercitano più attività rientranti nell'obbligo di cui al comma 1 o che svolgono l'attività in più luoghi possono esercitare l'opzione di cui al medesimo comma 1 distintamente per attività e per luogo.

6. Per i soggetti che ai fini dell'adempimento dell'obbligo della certificazione dei corrispettivi utilizzano gli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 3 della stessa legge.

7. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati le caratteristiche, le modalità ed i termini del rilascio dei documenti previsti al comma 1 nonché gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo.

8. Con lo stesso decreto sono coordinate le disposizioni contenute nei decreti ministeriali emanati in forza dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, allo scopo di conseguire, anche mediante l'abrogazione e la modifica di precedenti disposizioni, una disciplina organica dell'obbligo della certificazione dei corrispettivi di cui al comma 1.

9. Le disposizioni previste nei decreti di cui ai commi precedenti entreranno in vigore decorsi almeno 4 mesi dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e comunque non oltre il 1° gennaio 1993.

10. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto emanato in forza del comma 3 è abrogato il 5° comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e tutte le disposizioni contenute nella legge stessa e nella legge 26 gennaio 1983, n. 18, in contrasto con le disposizioni della presente legge».

Al comma 1, dopo le parole: «Per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura» aggiungere le altre: «Fermo restando le esclusioni di cui al citato articolo 22, secondo comma».

9.2.a

DE CINQUE

Sopprimere il comma 3.

9.3

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Al comma 4, dopo le parole: «può essere stabilito» aggiungere le altre: «sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti».

9.4

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. La lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, è sostituita dalla seguente:

“b) natura, qualità e quantità, specificata in cifre e in lettere, dei beni trasportati. Con decreto del Ministro delle finanze, in alternativa all'obbligo di indicare anche in lettera la quantità dei beni trasportati, per i soggetti che utilizzano sistemi elettrocontabili sono disposte modalità di compilazione della bolla rispondenti alle esigenze di impiego di tali sistemi”».

9.5

NERI, SANTALCO

Al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: «specificata in cifre e in lettere».

9.6

DE CINQUE, FAVILLA

Al comma 10 sostituire le parole: «1° gennaio 1993» con le altre: «1° gennaio 1992».

9.7

VITALE, LIBERTINI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. 1. Il comma 1, lettera a), dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è sostituito dal seguente:

“1. Costituiscono cessioni all'esportazione:

a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni all'estero o comunque fuori del territorio doganale, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Inoltre, per le cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi, occorre anche il relativo documento emesso, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto, dallo spedizioniere o trasportatore che ha curato o eseguito l'invio all'estero dei beni, regolarmente annotato nelle scritture contabili obbligatorie tenute dai cedenti stessi. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni”.

2. Per le cessioni avvenute antecedentemente all'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1, sono considerate valide le operazioni all'esportazione di cui al primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche in mancanza dei documenti emessi, ai sensi dell'articolo 21 dello stesso decreto, dagli spedizionieri o trasportatori, purchè l'esportazione risulti da documento doganale o da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale su un esemplare della fattura o della bolla di accompagnamento emessa dai cedenti a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, nonchè sulle fatture emesse dai cessionari.

9.0.1

FAVILLA

Art. 10.

Sopprimere il comma 1.

10.1

MANTICA, RASTRELLI

Al comma 2, dopo la parola: «riscossione», aggiungere le altre: «anche d'acconto».

10.2

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,
POLLINI

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1991

316^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SPITELLA

Intervengono il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti ed il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Saporito.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema del piano di sviluppo delle università italiane per il triennio 1991-1993 (R 139 b, 7^a)**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 245. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre scorso.

Il presidente SPITELLA avverte che il Presidente del Senato ha accolto la richiesta da lui rivoltagli, a nome della Commissione, ed ha accordato la proroga del termine per l'espressione del parere.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore VESENTINI, che preannuncia la richiesta di allegare alcune osservazioni del Gruppo della Sinistra indipendente al parere preannunciato dal relatore. Passando ad analizzare lo schema di piano, rileva che esso si inserisce in un quadro normativo profondamente riformato: le norme procedurali contenute nell'articolo 1 della legge n. 245 del 1990 configurano infatti un *iter* mirante ad arricchire il testo ministeriale dei contributi provenienti dai diversi organi consultati. L'assenza delle suddette garanzie procedurali introdurrebbe una difformità di trattamento fra le proposte avanzate dai singoli atenei. L'obiettivo della trasparenza risulta vulnerato dalle numerose integrazioni aggiunte dal Ministro al piano 1991-93 successivamente all'esame effettuato dal CUN; chiede quindi spiegazioni sulla diversa procedura seguita per le suddette integrazioni, che avrebbero dovuto essere

comunque sottoposte al vaglio del CUN, secondo una procedura già seguita in occasione del piano di sviluppo 1986-90.

Lamenta poi l'assoluta carenza di indicazioni riguardo alla ricerca universitaria, con l'unica eccezione delle nuove tecnologie per l'insegnamento a distanza: ciò contrasta con quanto disposto dalla legge n. 168 del 1989, che attribuiva al nuovo Ministero compiti programmatici e di coordinamento del complesso sistema dell'università e della ricerca.

L'oratore si sofferma poi sulle risorse disponibili per l'attuazione del piano, osservando che ben 450 miliardi dei complessivi 970 miliardi circa saranno destinati al completamento del piano 1986-90 che, probabilmente, graverà anche sui piani successivi. La restante disponibilità finanziaria dovrebbe servire alla realizzazione dei diplomi universitari, a decongestionare i mega atenei, ad introdurre le innovazioni tecnologiche citate e ad altri interventi specifici. Le suddette priorità indicate nello schema di piano, pur se rispondono effettivamente ad alcuni nuovi problemi del sistema universitario, tacciono riguardo ad una questione fondamentale, quale quella del diritto allo studio, specie in un momento in cui si assiste ad un incremento delle immatricolazioni e ad una domanda più attenta ed articolata espressa dal sistema produttivo. La citata carenza è ancora più aggravata dai tagli previsti dal disegno di legge finanziaria 1992 all'accantonamento per il diritto allo studio.

La proposta di piano 1991-93 - prosegue il senatore Vesentini - risponde alla medesima logica di incrementare il numero di facoltà e corsi di laurea comune agli ultimi piani di sviluppo. In effetti, la legge n. 245 tende a favorire l'istituzione di corsi innovativi, prescrizione peraltro temperata dalla necessità che le richieste delle università siano accompagnate da relazioni tecniche sulle necessità finanziarie. La proposta di piano non reca la documentazione relativa e quindi non è possibile valutare le proposte in relazione alle risorse ad esse destinate, specie riguardo alle cosiddette istituzioni a costo zero e alle gemmazioni.

La previsione dell'articolo 17 - prosegue il senatore Vesentini - relativo alla statizzazione dell'università di Bergamo richiama all'attenzione il problema della verifica della natura, dell'ammontare e della durata degli impegni assunti dalle amministrazioni locali a favore di istituzioni universitarie. In ordine poi agli articoli 18 e 19, concernenti gli atenei non statali, osserva che la menzione di nuove istituzioni di facoltà e corsi di laurea sembrerebbe ridondante, ma in realtà risponde al dettato del comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 245, che subordina il contributo statale per nuove istituzioni alla loro previsione nel piano. A proposito della suddetta legge, ribadisce la congruità del confronto tra le risorse per il funzionamento delle università statali e quelle conferite alle università non statali, da lui sostenuto in sede di discussione della Tabella 23, poichè non è certo possibile considerare, in questo raffronto, anche le spese per il personale, osservando fra l'altro che lo Stato contribuisce a finanziare le università non statali anche consentendo ai professori degli atenei statali di insegnare presso le suddette istituzioni.

L'oratore si sofferma poi sulle proposte di autorizzare al rilascio di titoli aventi valore legale l'associazione «Campus bio-medico» e l'istituto «Carlo Cattaneo». Riguardo al primo, la proposta gli sembra quanto meno prematura, poichè non esiste ancora neanche la sede dell'associazione. Inoltre, negli ultimi anni si assiste ad una progressiva riduzione del numero degli iscritti e degli immatricolati nelle due facoltà di medicina presenti nel comune di Roma, per cui non ritiene che esista l'effettiva esigenza di una terza facoltà. Non giudica neppure così necessaria l'istituzione di un nuovo corso di laurea in economia e commercio da parte dell'istituto Cattaneo, in un'area geografica che già ha sette corsi affini.

Il senatore Vesentini si sofferma poi sul problema degli standard, che considera una delle maggiori carenze del piano. Ricorda che per la predisposizione del precedente piano di sviluppo, un'apposita commissione aveva analizzato i costi relativi all'edilizia universitaria individuando alcuni parametri dei quali, peraltro, il nuovo piano non fa menzione. Si chiede quindi quali siano gli standard in base ai quali sono state quantificate le risorse per l'effettiva realizzazione delle proposte. Un chiaro esempio dell'aleatorietà delle scelte effettuate è costituito dall'articolo 16, che distribuisce ben 60 miliardi a 33 istituzioni universitarie, senza spiegare come si sia giunti al suddetto ammontare, perchè il sostegno finanziario sia stato concentrato nel 1993 ed in base a quali criteri sarà ripartito.

L'oratore si sofferma poi sull'articolo 15, recante l'istituzione di nuovi corsi di laurea e facoltà a costo zero, non suffragata però da alcuna documentazione che dia conto delle risorse destinate dalle università a tale operazione. Facendo riferimento agli standard individuati in occasione del piano 1986-90, egli ritiene invece che le nuove istituzioni costeranno almeno 126 miliardi, destinati a gravare sul prossimo piano di sviluppo.

Dopo aver ribadito le sue riserve circa la riduzione drastica degli stanziamenti per l'edilizia universitaria proposta dal disegno di legge finanziaria 1992 e sull'immediata utilizzabilità degli immobili demaniali trasferiti alle università, richiede nuovamente di ascoltare la Conferenza dei rettori, per conoscere le ragioni degli imponenti residui emersi sugli stanziamenti per l'edilizia universitaria.

Dopo che il PRESIDENTE ha fornito assicurazioni al riguardo, il senatore VESENTINI si sofferma sul problema del personale docente, osservando che anche il nuovo piano propone un aumento degli organici. Ribadisce a questo proposito l'urgenza di incrementare i concorsi per ricercatore, al fine di creare un'ampia platea di studiosi tra cui selezionare il nuovo personale docente in vista del notevole *turn over* previsto entro l'anno 2010.

Dichiara poi l'opposizione del Gruppo della Sinistra indipendente alla cosiddetta mobilità verticale per il personale tecnico e amministrativo, e conseguentemente anche al disegno di legge governativo n. 2925.

Dopo aver svolto ulteriori considerazioni sugli articoli 15 e 15-bis, il senatore Vesentini si sofferma sul problema degli ISEF e delle future facoltà di scienze dell'educazione fisica e motoria, ricordando le riserve

esprese dal Ministro del tesoro sulla riforma dei primi. Il Gruppo della Sinistra indipendente condivide le valutazioni del Ministro del tesoro e chiede alla Commissione una migliore ponderazione del problema, in relazione alla delicata situazione della finanza pubblica.

Il senatore Vesentini passa poi alle proposte relative ai diplomi universitari, ricordando che la legge n. 341 del 1990 stabiliva un termine entro il quale il Ministro avrebbe dovuto emanare i decreti con i nuovi ordinamenti didattici. Ciò non è ancora avvenuto, per cui non è possibile valutare congruamente le richieste delle università.

Riguardo al problema dei mega atenei, non ritiene che le proposte contenute nello schema di piano possano risolvere effettivamente le loro endemiche difficoltà, anche per l'inadeguatezza delle risorse stanziare. Mancano inoltre indicazioni circa l'entità degli impegni che potranno assumere gli enti locali al suddetto fine. Infine esprime particolari riserve sulla proposta relativa alla terza università di Roma, per la quale non esiste neanche una generica indicazione sulla localizzazione e sulle risorse.

La seduta, sospesa alle ore 17,05, è ripresa alle ore 17,25.

Il senatore CAPPELLI ricorda la genesi del polo universitario romagnolo, nato per gemmazione dall'università di Bologna grazie all'impegno di tutte le realtà locali, che vi hanno destinato notevoli risorse finanziarie. In questo modo si è dato vita ad un'esperienza che ha acquisito un notevole prestigio, interessando un vasto bacino d'utenza e contribuendo in misura notevole a decongestionare l'ateneo bolognese. L'esperienza accumulata fino ad oggi dal polo romagnolo, fondata su insegnamenti qualificati e severi, su un'accoglienza ospitale, su strutture efficienti, ha rappresentato un forte richiamo non solo per gli studenti, ma anche per i docenti, facendo emergere importanti vocazioni legate al territorio. L'oratore, dopo aver citato una deliberazione del senato accademico bolognese a conferma delle proprie affermazioni, prosegue invitando il Governo a tener conto della nuova, positiva realtà illustrata, integrando le previsioni contenute nell'articolo 10 dello schema di piano - sul quale esprime un convinto giudizio positivo - con ulteriori indicazioni. In particolare, al corso di laurea in scienze politiche già attivato a Forlì dovrebbero essere aggiunti un indirizzo politico-sociale ed un indirizzo politico-amministrativo, così da alleggerire ulteriormente la corrispondente facoltà bolognese; al medesimo fine, alla città romagnola dovrebbe essere assegnato anche un intero corso di laurea in economia e commercio - possibilmente focalizzato sull'economia dei servizi o dell'intermediazione finanziaria - invece del solo primo biennio previsto. Dopo aver menzionato l'opportunità di trasformare la scuola a fini speciali in tecnologia aeronautica esistente a Forlì in diploma di primo livello, l'oratore lamenta la mancata previsione di una facoltà di ingegneria nell'area romagnola, nonostante la presenza di numerosi studenti. Il rapido sviluppo di un polo scientifico e tecnologico in campo aeronautico di rilievo internazionale suggerisce in particolare l'istituzione di un corso di laurea in ingegneria aerospaziale, così da colmare, fra l'altro, una lacuna esistente nell'area nord-orientale dell'Italia.

Il senatore DE CINQUE osserva che lo schema di piano non accoglie alcune richieste avanzate dall'università «Gabriele d'Annunzio» di Chieti, della quale ricorda il grande sviluppo ed il ruolo efficacemente svolto ai fini del decongestionamento dei mega atenei nell'Italia centrale. Raccomanda pertanto al Governo di inserire nel piano la costituzione della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nella sede di Chieti, ove operano da tempo felicemente altre facoltà.

Il senatore DI STEFANO, nel manifestare piena adesione alle finalità del piano, sottolinea l'opportunità di conferire piena autonomia alle strutture universitarie di Teramo, costituendo un nuovo ateneo destinato ad acquisire grande prestigio didattico e scientifico e a stabilire proficui rapporti con le altre realtà scientifiche presenti nell'area. In tale prospettiva, suggerisce la costituzione delle facoltà di agraria e di scienze bancarie.

La senatrice CALLARI GALLI ricorda che la legge n. 245 del 1990 indica due finalità per i piani triennali: favorire l'ordinato sviluppo del sistema e la costituzione di corsi innovativi. Proprio rispetto a tali finalità lo schema di piano appare inadeguato, poichè non è accompagnato da una documentazione che consenta di valutare la priorità fra le singole proposte: in particolare, appare vistosa la mancanza di motivazioni per quanto previsto nell'articolo 15-bis, riguardante Ascoli Piceno, Trapani e Varese.

Dopo aver deplorato il silenzio dello schema di piano sulla ricerca universitaria, e la mancanza di una nitida distinzione tra interventi immediati e prospettive di evoluzione a medio termine, lamenta l'assenza di indicazioni sui rapporti con gli altri gradi d'istruzione e con gli altri Paesi. La senatrice dichiara quindi di concordare con il senatore Vesentini sul problema posto da quelle proposte del piano, accolte dal Ministro dopo che il CUN aveva espresso il suo parere, e che questo organismo - contrariamente alle previsioni di legge - non ha potuto esaminare, passando successivamente a svolgere alcune considerazioni sui rapporti fra lo schema in esame ed il precedente piano quadriennale 1986-90. Ricorda in particolare che le amplissime previsioni di quest'ultimo, supportate da risorse finanziarie chiaramente inadeguate, erano fatalmente destinate ad assorbire i fondi del piano triennale successivo, la cui attuazione è quindi destinata a slittare ben oltre la sua data di scadenza. Lamenta poi il silenzio sulle linee di coordinamento tra istruzione universitaria e gli altri gradi dell'istruzione, come previsto dall'articolo 4 della legge n. 168, coordinamento reso assai importante dall'entrata in vigore della legge n. 341 del 1990, in particolare per quanto riguarda i corsi di laurea per maestri e le scuole di specializzazione per professori. A questo proposito, ricordando che per istituire le apposite facoltà o corsi di laurea è necessario il loro finanziamento da parte del piano, avanza l'ipotesi che le spese relative siano imputate al capitolo 1254 dello stato di previsione del Ministero, dedicato agli interventi volti a favorire la preparazione all'insegnamento. In questo caso, lo stanziamento - attualmente pari a 500 milioni - andrebbe ovviamente integrato. Un'altra vistosa carenza dello schema in esame riguarda il diritto allo studio.

Il sottosegretario SAPORITO in una breve interruzione osserva che un atto amministrativo come il piano non può pregiudicare il contenuto di una legge il cui *iter* è ancora in corso.

Il senatore VESENTINI interviene a sua volta replicando che lo schema di piano non dovrebbe fare menzione alcuna degli ISEF, la cui riforma, oltretutto - a differenza del disegno di legge sul diritto allo studio - non è stata approvata neppure da un ramo del Parlamento.

La senatrice CALLARI GALLI prosegue sottolineando quindi la necessità di inserire nello schema un articolo dedicato al diritto allo studio.

Quanto poi agli atenei non statali, l'articolo 18 dello schema - rileva la senatrice - autorizza la costituzione di dieci nuovi corsi di laurea; sulla base della legge n. 245 e delle nuove norme sul finanziamento alle università non statali, tale previsione rischia di porre una pesante ipoteca sulla distribuzione degli scarsi fondi disponibili per tutte le università. L'articolo 19 dello schema, inoltre, autorizza la nascita di due nuovi atenei non statali, ma - ad avviso della sua parte politica - tale autorizzazione dovrebbe essere rilasciata solo dopo che i promotori abbiano concretamente realizzato le necessarie strutture scientifiche e didattiche, così che il Ministero possa accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti minimi di funzionamento previsti dalla legge n. 245. Chiede poi se è vero che il professor Dulbecco avrebbe smentito di essere componente del comitato scientifico del «Campus bio-medico», come risulta invece dalla documentazione trasmessa alla Commissione.

Il sottosegretario SAPORITO precisa che la documentazione è stata inviata alle Commissioni parlamentari prima della smentita.

La senatrice CALLARI GALLI riprende il suo intervento osservando che in entrambi i casi di atenei non statali, si prevede di istituire corsi di laurea in aree dove ne sono presenti già moltissimi dello stesso tipo; in particolare, per il «Campus bio-medico», la soluzione più logica consisterebbe nel potenziamento della facoltà di medicina dell'università di Tor Vergata e nello sdoppiamento di quella dell'ateneo «La Sapienza», in analogia a quanto deciso per la facoltà di giurisprudenza di Napoli.

La senatrice segnala poi la difficoltà di esprimere una valutazione congrua sullo schema in esame senza conoscere le deliberazioni dei singoli senati accademici e deplora il fatto che il piano non contenga l'indicazione di standard quantitativi da porre a base della programmazione. In questo modo, fra l'altro, non si può comprendere affatto il criterio con cui è stato predisposto l'elenco dell'articolo 16 e sono state determinate le risorse finanziarie ivi indicate.

Successivamente esprime profonda perplessità sulla possibilità di realizzare le numerosissime nuove strutture elencate dall'articolo 15 senza alcun costo aggiuntivo, come l'articolo stesso promette. A tacer d'altro, per talune di queste strutture non esiste ancora l'ordinamento didattico e quindi è ben difficile prevedere i relativi costi.

Lo schema in esame - aggiunge poi - tace sull'edilizia universitaria, nonostante i gravi problemi sollevati dalla legge finanziaria 1992 e la necessità di chiarire le cause delle notevoli giacenze esistenti presso le tesorerie provinciali. Per quanto riguarda il personale, inoltre, non vi sono le attese finalizzazioni delle risorse all'obiettivo di rendere maggiormente produttivo il sistema, nè vi è menzione della necessaria riforma dei meccanismi di reclutamento.

La senatrice Callari Galli passa quindi ad esaminare il rapporto fra legge di riforma degli ordinamenti didattici (n.341 del 1991) e schema di piano. In primo luogo lo schema non offre elementi per esprimere un parere motivato sui corsi di diploma, che rappresentano forse la novità più attesa di quella riforma. Il Ministero infatti si è limitato a trasmettere gli elenchi delle proposte formulate dagli atenei e filtrate dai comitati regionali, che appaiono quanto mai eterogenee nei contenuti, nelle strutture e nei rapporti con i corsi di laurea. Vi è inoltre il problema della sede di tali corsi, che dovrebbe essere indicata - a suo avviso - dal piano. Completo silenzio vi è anche sull'impiego del personale docente e non docente nei nuovi corsi, mentre i tempi dell'*iter* di approvazione dei relativi ordinamenti didattici suscitano il timore che i primi approvati possano accaparrarsi i pochi fondi disponibili. Un altro aspetto su cui il piano tace è la corrispondenza con i diplomi europei di pari livello.

Lamenta poi la mancanza di indicazioni circa l'attivazione dei corsi di laurea per i docenti delle scuole materne ed elementari, che costituiscono un altro punto qualificante della legge n. 341.

La senatrice commenta quindi le proposte contenute nell'articolo 12 dello schema di piano, relativo all'insegnamento a distanza, ricordando che alcune realtà universitarie hanno già assunto iniziative in proposito, delle quali occorrerebbe acquisire un'opportuna conoscenza attraverso audizioni. Riguardo all'istituzione di laboratori linguistici, pur riconoscendo la necessità di colmare la notevole carenza del sistema universitario, non ritiene che i criteri di scelta indicati siano tali da permettere una seria valutazione delle proposte. Non esistono inoltre indicazioni circa un opportuno collegamento fra i suddetti laboratori e le scuole superiori per interpreti e traduttori abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, rispetto alle quali occorrerebbe procedere ad una riforma in relazione all'introduzione dei diplomi universitari.

In conclusione, lamenta il mancato riferimento nel piano a quel criterio di omogeneità disciplinare che, secondo il disposto dell'articolo 9 della citata legge n.341, dovrà essere applicato nell'elaborazione dei nuovi ordinamenti didattici dei corsi di diploma, criterio che anzi è stato contraddetto in molte proposte.

Il senatore BOMPIANI ritiene che il dibattito abbia posto in evidenza alcune questioni sulle quali tutte le parti politiche sono concordi. Indubbiamente lo schema di piano si caratterizza per una organicità nuova rispetto al passato, anche perchè si collega ad un quadro normativo profondamente riformato. Ciò nondimeno presenta alcune carenze che devono essere colmate. Riferendosi agli interventi dei senatori Vesentini e Callari Galli, condivide l'esigenza di ascoltare la

Conferenza dei rettori sui problemi dell'edilizia universitaria e riconosce l'importanza di rafforzare la presenza di giovani energie nell'università. Uguale attenzione merita la verifica della consistenza dei contributi finanziari offerti dalle forze locali a sostegno delle nuove istituzioni universitarie. Non ritiene peraltro che il piano debba dare indicazioni circa la ricerca scientifica, per la quale il Ministro dovrà presentare un'apposito documento di programmazione. Del resto, l'istituzione di nuovi corsi di laurea fa indiretto riferimento anche alla ricerca, nel presupposto dell'indissolubile legame che unisce didattica e ricerca stessa.

Nel valutare i piani di sviluppo dell'università - prosegue l'oratore - occorre sempre considerare due diverse esigenze, possibilmente contemperandole: da un lato quella di un riequilibrio delle reali esigenze sociali del Paese e dall'altro quella di rispondere alle richieste provenienti dalle università. La programmazione universitaria non può peraltro corrispondere soltanto ad interessi particolaristici, determinando una polverizzazione delle istituzioni che non giova certo al sistema complessivo.

Passando ad analizzare il contenuto della proposta governativa, il senatore Bompiani si sofferma sul problema dei mega atenei, rilevando che le risorse finanziarie previste non potranno certo risolvere tutti i problemi, essendo necessario uno sforzo più ampio e programmato in uno spazio temporale più lungo. Il sovraffollamento dei mega atenei potrebbe a suo avviso essere ridotto aiutando nella loro crescita le sedi di media dimensione presenti nel medesimo territorio, che già oggi costituiscono un valido fattore di drenaggio per le grandi sedi. A questo proposito dissente dalla senatrice Callari Galli, ritenendo possibile localizzare gemmazioni in aree territoriali che vadano oltre gli stretti confini regionali e far riferimento piuttosto ai bacini di utenza.

A proposito del riequilibrio tra le aree geografiche, ribadisce la necessità di destinare almeno il 40 per cento delle risorse al suddetto fine, anche se alcune proposte governative sembrano contraddire tale obiettivo.

Il senatore Bompiani si sofferma poi sul problema dei diplomi universitari, la cui attivazione dovrà essere collegata alla individuazione dei relativi ordinamenti didattici; ritiene inoltre che la delegificazione attuata con la legge n. 341 non possa privare il Parlamento della facoltà di esprimersi sulle singole attivazioni. Richiama quindi il problema specifico delle facoltà di medicina, suggerendo di prevedere nel piano 1991-93 alcuni corsi di diploma relativi alle professioni infermieristiche, che già stanno assumendo una loro fisionomia in un disegno di legge attualmente all'esame della Camera dei deputati.

A proposito dell'istituzione di una nuova facoltà di medicina a Roma da parte dell'associazione «Campus bio-medico», non condivide le perplessità del senatore Vesentini, nell'ottica di realizzare una rete formativa medica con ampie strutture ospedaliere per un numero limitato di studenti.

In conclusione, richiama il Parlamento ed il Governo ad assumere un atteggiamento responsabile rispetto ad un atto fondamentale per la vita universitaria, resistendo agli interessi particolaristici.

La senatrice ALBERICI, dopo aver dichiarato di condividere le riserve già espresse dai senatori Vesentini e Callari Galli, esprime un giudizio complessivamente negativo sullo schema di piano, che risponde ancora una volta ad una logica quantitativa. Si sofferma in particolare sull'istituzione dei corsi di diploma universitario, mettendo in guardia il Governo e la maggioranza da iniziative sbagliate che compromettano la qualità della riforma avviata con la legge n. 341. Purtroppo le proposte governative suscitano perplessità e preoccupazione, scollegate come sono dall'effettiva individuazione delle tabelle per la quale non è ancora scaduto il termine previsto dalla legge. Inoltre si assiste ad una certa resistenza da parte delle autorità accademiche ad istituire i nuovi corsi, tanto che si profila l'ipotesi di dare priorità alla trasformazione delle scuole dirette a fini speciali. La sua parte politica teme che questa scelta possa compromettere i positivi effetti che l'introduzione del diploma universitario dovrebbe ottenere in ordine ad un miglior orientamento degli studenti e ad una riduzione della mortalità universitaria, nonché a quel più stretto collegamento con il mondo del lavoro perseguito da anni. Inoltre, le risorse previste sono assolutamente inadeguate alle necessità. Il piano non fornisce poi alcuna indicazione circa l'attivazione dei corsi di laurea per i docenti della scuola materna ed elementare e per i corsi di specializzazione per i docenti della scuola secondaria, elementi altrettanto qualificanti della legge n. 341.

Passando al problema dei mega atenei, la senatrice Alberici rileva come il fondamentale obiettivo di decongestionare l'afflusso di studenti e riordinare il corpo docente può essere perseguito mediante una varietà di interventi molto diversi, dal decentramento, alla creazione di nuovi atenei, all'introduzione di nuovi percorsi formativi. In effetti lo schema di piano propone soluzioni quanto mai differenziate per le diverse situazioni di crisi, senza peraltro offrire alcun elemento informativo che consenta di valutarne la congruità, così come avviene del resto per i diplomi.

Il ministro RUBERTI interviene brevemente per precisare che i diplomi non potranno certo essere istituiti prima che siano emanate le tabelle dei relativi ordinamenti didattici, 20 delle quali sono state approvate dal CUN nell'ultimo mese.

La senatrice ALBERICI riprende osservando che i propri rilievi muovono da quanto dichiarato dal Ministro alla Commissione. Tornando ai mega atenei, si sofferma sulla situazione di Roma, ove è indispensabile ed urgente un intervento risanatore, che tuttavia dovrà far tesoro delle esperienze negative verificatesi con l'ateneo di Tor Vergata.

Il ministro RUBERTI fa presente che gli studenti dell'ateneo di Tor Vergata sono saliti a 20.000.

La senatrice ALBERICI sottolinea l'esigenza di uno stretto raccordo con gli enti territoriali e le loro direttive di sviluppo, dal momento che non è certo sufficiente istituire un terzo ateneo a Roma per riequilibrare

le situazioni compromesse. In particolare, la facoltà di medicina dell'università «La Sapienza», che presenta ormai dimensioni abnormi rispetto al complesso dell'ateneo, dovrebbe essere sdoppiata, e questo intervento sembra molto più opportuno dell'ipotizzata autorizzazione alla nascita del «Campus bio-medico».

Quanto poi alle facoltà di magistero, esse presentano situazioni ormai molto diversificate, per cui la loro riforma dovrebbe tener conto delle indicazioni espresse dai loro presidi, senza limitarsi ad una meccanica trasformazione in altrettante facoltà di lettere. Se infatti tale soluzione può rivelarsi opportuna per quelle facoltà ove gli insegnamenti letterari svolgono già un ruolo preminente, tuttavia una sua generalizzata adozione soffocherebbe le prospettive culturali e didattiche di tipo diverso delle altre. Il caso di Roma appare emblematico del rischio di compromettere un'elevata tradizione di studio pedagogico, che ha svolto un ruolo importante nella cultura nazionale. Le ipotesi delineate dai presidi delle facoltà di magistero, invece, prevedono la possibilità di configurare una nuova area formativa e di ricerca nel campo delle scienze umane, orientata fra l'altro ai corsi di laurea per insegnanti elementari e ai corsi di specializzazione per i docenti delle scuole secondarie superiori, sulla base del necessario raccordo con gli altri dipartimenti. Sarebbe dunque superfluo avere a Roma una pleora di facoltà di lettere, tanto più che tale settore di studi non va certo ulteriormente incentivato sul piano quantitativo.

Circa l'Emilia Romagna, la senatrice Alberici, dopo aver ricordato le indicazioni espresse dal senato accademico dell'università di Bologna sul decentramento e il riequilibrio territoriale, e aver dichiarato di non condividere pienamente la cautela del rettore sul polo romagnolo, afferma che l'istituzione di nuove strutture dev'essere ispirata ai suddetti obiettivi. Pertanto, conclude, il nuovo corso di laurea in ingegneria informatica chiesto dall'università di Bologna - così come quello in agraria chiesto dall'ateneo di Parma - può essere autorizzato a condizione che sia decentrato a Reggio Emilia.

Il ministro RUBERTI, riservandosi di rispondere più analiticamente alle questioni sollevate in sede di replica, fa presente non vi è alcuna proposta nello schema di piano che non sia stata chiesta dalle facoltà, dai senati accademici o dai comitati regionali. Ribadisce quindi che nessun diploma universitario verrà attivato - *ex novo* o mediante trasformazione di scuole dirette a fini speciali - prima che sia entrato in vigore il relativo ordinamento didattico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,05.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1991

293ª Seduta*Presidenza del Presidente*
BERNARDI*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Curci.**La seduta inizia alle ore 15,40.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Proposta di nomina del presidente dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (L. 014 0 78, 8ª)**

(Parere al Ministro della marina mercantile: favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore PATRIARCA, il quale propone l'espressione di un parere favorevole, motivato con l'intensa e positiva attività svolta dal dottor Bonalberti nel corso del suo precedente mandato.

Non essendovi interventi in sede di dibattito e rinunciando il relatore e il rappresentante del Governo alla replica, si passa alla votazione. Partecipano i senatori BERNARDI, CHIMENTI, CITARISTI (in sostituzione del senatore COVELLO), DI STEFANO (in sostituzione del senatore NIEDDU), FOSCHI (in sostituzione del senatore ANDÒ), IANNIELLO, LAURIA, MARNIGA, PATRIARCA, REZZONICO, SENESI, ULIANICH, VELLA e VETTORI (in sostituzione del senatore GOLFARI).

La proposta del relatore è approvata con 13 voti favorevoli e un voto contrario.

Proposta di nomina del presidente del Registro aeronautico italiano (L. 014 0 78, 8ª)

(Parere al Ministro dei trasporti: favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore VELLA, il quale propone l'espressione di un parere favorevole in considerazione della lunga e positiva esperienza acquisita nel settore da parte del dottor Spairani.

Non essendovi interventi in sede di dibattito e rinunciando il relatore e il rappresentante del Governo alla replica, si passa alla votazione. Partecipano i senatori BERNARDI, CHIMENTI, CITARISTI (in sostituzione del senatore COVELLO), DI STEFANO (in sostituzione del senatore NIEDDU), FOSCHI (in sostituzione del senatore ANDÒ), IANNIELLO, LAURIA, MARNIGA, PATRIARCA, REZZONICO, SENESI, ULIANICH, VELLA e VETTORI (in sostituzione del senatore GOLFARI).

La proposta del relatore è approvata con 13 voti favorevoli e un'astensione.

IN SEDE DELIBERANTE

Ianniello ed altri: Norme sulla circolazione dei veicoli «mezzi d'opera» e assimilati (2247-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 2 ottobre.

Prende la parola il senatore IANNIELLO, il quale, dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in esame, prospetta l'opportunità che gli introiti derivanti dall'indennizzo di usura per la circolazione dei mezzi d'opera siano redistribuiti agli enti proprietari delle strade e alle concessionarie autostradali. In considerazione della necessità di non rinviare il disegno di legge alla Camera dei deputati, annuncia il ritiro degli emendamenti 3.1 e 3.2 e la presentazione di un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo a provvedere, in sede di emanazione delle norme delegate che costituiscono il nuovo codice della strada, ad attuare la suddetta ripartizione. Invita altresì il senatore Chimenti a ritirare l'emendamento 3.3.

Il sottosegretario CURCI condivide l'opportunità di tale redistribuzione e ricorda che in occasione del nuovo codice della strada il Governo potrà disporre una norma al riguardo.

Il presidente BERNARDI osserva che potrebbe crearsi una sfasatura tra i tempi di approvazione del disegno di legge e l'entrata in vigore del nuovo codice della strada, con l'operatività di un regime diverso di distribuzione dei proventi da quello che si intende attuare.

Il senatore PATRIARCA conviene con le preoccupazioni espresse dal Presidente e suggerisce un ulteriore approfondimento in materia.

La senatrice SENESI sottolinea la necessità di fornire certezze in proposito per gli enti proprietari. Suggerisce quindi, facendo rilevare che tale proposta non comporta aumenti di spesa a carico del bilancio dello Stato, la presentazione di un emendamento ad uno dei provvedimenti di accompagnamento alla legge finanziaria mirante a stabilire che gli introiti derivanti dalla maggiore usura per la

circolazione dei mezzi d'opera siano distribuiti tra regioni, province, comuni e società autostradali.

Il senatore VELLA concorda con le osservazioni sollevate dal senatore IANNIELLO e suggerisce di prevedere nell'ordine del giorno un impegno per il Governo a prevedere una norma tendente alla ripartizione dei proventi derivanti dall'indennizzo di usura in sede di provvedimenti collegati alla legge finanziaria.

Il senatore IANNIELLO preannuncia, dunque, la presentazione di un emendamento ad uno dei provvedimenti collegati al disegno di legge finanziaria per il 1992, e dopo aver accolto i suggerimenti proposti dal senatore Vella, illustra il seguente ordine del giorno:

«L'8^a Commissione del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 2247/B concernente «Norme sulla circolazione dei veicoli «mezzi d'opera»,

considerato che, se è vero che la norma di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 405 del 1990 attribuisce al Ministero del tesoro il gettito globale di maggiori o nuove entrate, è altrettanto vero che, nel caso specifico, l'indennizzo per maggiore usura del manto stradale non può non essere devoluto agli enti proprietari di strade, i quali, per legge, sono tenuti alla maggiore manutenzione;

tenuto conto che la preesistente normativa sulla ripartizione del «gettito di maggiore usura» traeva origine dal D.M. 23/1/1984 (Gazzetta Ufficiale n. 40 del 9 febbraio 1984) e del D.M. 14/2/1984 (Gazzetta Ufficiale n. 351 del 22 dicembre 1984) i quali erano stati emanati ai sensi dell'articolo 10, comma ottavo, del codice della strada che tassativamente fissava il predetto principio;

visto che la nuova disciplina nulla modifica sul prelievo imposto all'utente della strada se non il semplice meccanismo di esazione;

impegna il Governo

in sede di emanazione delle norme delegate del nuovo codice della strada, ovvero in sede di approvazione dei disegni di legge collegati alla legge finanziaria, a prevedere la destinazione del gettito derivante dall'indennizzo di maggiore usura dovuto dai «mezzi d'opera», agli enti proprietari della rete stradale (Comuni, Province, ANAS) e alle concessionarie autostradali, nel rispetto dei criteri tuttora in vigore, vale a dire dei tre decimi a favore dell'ANAS e dei sette decimi a favore delle Province e dei Comuni, in misura proporzionale alla estensione della rispettiva rete di proprietà.

0/2247-B/1/8

IANNIELLO, CHIMENTI, VELLA

Il sottosegretario CURCI dichiara di accogliere l'ordine del giorno, salvo l'inciso «ovvero in sede di approvazione dei disegni di legge collegati alla legge finanziaria», che accoglie come raccomandazione.

Il presidente BERNARDI mette ai voti l'ordine del giorno, che è approvato con l'astensione del Gruppo comunista-PDS.

Il senatore CHIMENTI ritira l'emendamento 3.3

Poste separatamente ai voti, sono approvate le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati al testo licenziato dal Senato con l'astensione del Gruppo comunista-PDS.

Il disegno di legge nel suo complesso, messo ai voti, è approvato con l'astensione del Gruppo comunista-PDS.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI**Norme sulla circolazione dei veicoli «mezzi d'opera» e assimilati
(2247-B)**

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.

All'articolo 3 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I proventi dell'indennizzo di usura di cui al comma 5 dell'articolo 10-bis del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, affluiscono interamente in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva assegnazione ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro, limitatamente alla parte non eccedente le entrate registrate nell'anno precedente.

3.1**IANNIELLO**

All'articolo 3 dopo il comma 1 aggiungere:

Le disponibilità di cui al comma 1, nel limite delle entrate registrate nell'anno precedente, sono assegnate in ragione, rispettivamente, di 3 decimi dei proventi stessi all'ANAS per interventi sulle strade statali e di 7 decimi alle amministrazioni regionali per interventi sulle strade provinciali e comunali.

3.2**IANNIELLO**

1. I proventi dell'indennizzo di usura di cui al comma 5 dell'articolo 10-bis del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1989, n. 393, affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva assegnazione ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono assegnate in ragione, rispettivamente, di 3 decimi dei proventi stessi all'ANAS per interventi sulle strade statali e di 7 decimi alle amministrazioni regionali per interventi sulle strade provinciali e comunali.

3. Le somme da versare a ciascuna amministrazione regionale sono determinate con decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto con il ministro del tesoro, sulla base della estensione della rete di area transitabile con mezzi d'opera esistente nella regione.

4. Le somme di cui al comma 3 sono assegnate da ciascuna regione alle provincie e ai comuni in misura proporzionale all'estensione delle rispettive tratte transitabili con mezzi d'opera.

3.3

CHIMENTI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1991

200ª Seduta*Presidenza del Presidente***MORA**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste Noci.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 1, 9ª)

Il senatore CASCIA chiede che si anticipi l'esame della proposta di indagine conoscitiva sulla Federconsorzi rispetto agli altri punti all'ordine del giorno.

Il presidente MORA rileva di non aver nulla in contrario, auspicando che - procedendo velocemente nell'esame del disegno di legge n. 3004, collegato al disegno di legge finanziaria - si possa successivamente passare all'esame della proposta d'indagine conoscitiva, su cui egli, peraltro, si è già premurato di predisporre e distribuire ai commissari un nuovo schema di programma.

IN SEDE CONSULTIVA**Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004)**

(Parere alla 5ª Commissione: esame e rinvio)

Il senatore CARLOTTO riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, collegato alla manovra finanziaria, nel quale - egli fa rilevare - non soltanto l'articolo 9 riguarda il settore agricolo ma anche altri articoli quali il 12, comma 4 (opportunamente prevede l'istituzione di sportelli polifunzionali), il 14 (introduce l'integrazione, con rappresentanti dell'INPS, dell'INAIL e dello SCAU, delle commissioni provinciali per la manodopera agricola) ed il 15, commi 1 e 2, che stabilisce una graduale soppressione di mille uffici postali che non superano un determinato indice di attività.

Per quanto riguarda quest'ultimo articolo l'oratore sottolinea la penalizzazione che dalla predetta soppressione di servizi ricade sulle zone rurali montane, sulla cui necessità di tutela è stato approvato un apposito ordine del giorno dalla Commissione in sede di esame dei documenti contabili-finanziari per il 1992.

Per quanto riguarda il disposto dell'articolo 9 il relatore rileva che si propone d'incrementare i contributi dell'INAIL a carico del settore agricolo, sia per i lavoratori autonomi che per i datori di lavoro.

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi delle zone di pianura, prosegue il relatore Carlotto, la quota capitaria annua viene elevata da lire 500 mila a lire 700 mila per il 1992 (più 40 per cento), a lire 800 mila per il 1993 (più 60 per cento) ed a lire 900 mila per il 1994 (più 80 per cento).

Gli aumenti contributivi - aggiunge il relatore - sono ancora più consistenti per le aziende situate in montagna e nelle zone svantaggiate, per le quali la quota capitaria passa da 295 mila a 560 mila per il 1992 (più 89 per cento), a lire 640 mila per il 1993 (più 117 per cento) e a lire 720 mila per il 1994 (più 144 per cento).

Rilevato quindi che per i datori di lavoro la misura contributiva viene elevata dal 9 al 10 per cento, il relatore pone l'accento sul disavanzo dell'INAIL di 1.700 miliardi e fa rilevare come gli importi contributivi siano superiori a quelli previsti per il Servizio sanitario nazionale. Aggiunge che da un'indagine compiuta nella sua provincia - le cui dimensioni e componenti economico-produttive e sociali possono considerarsi sufficientemente indicative e rappresentative di quanto avviene in media in tutto il territorio nazionale - risulta che per il 1990 le entrate contributive affluite all'INAIL ammontano a 24 miliardi, riferite a 25 mila lavoratori delle zone montane ed a 33 mila della pianura, mentre le uscite ammontano a 22 miliardi, con un attivo di circa 2 miliardi.

Avviandosi alla conclusione il relatore sottolinea l'incidenza delle situazioni pregresse sul quadro finanziario dell'ente e chiede che sui dati da lui esposti la Commissione esprima le proprie valutazioni ai fini dell'espressione di un parere finale.

Si apre quindi una discussione.

Il senatore LOPS ricorda anzitutto che il problema è stato già affrontato in sede di discussione del disegno di legge finanziaria.

Una prima anomalia che egli intende sottolineare riguarda la competenza riconosciuta in via primaria alla Commissione bilancio, pur trattandosi, a suo avviso, di norme che, nella loro eterogeneità, toccano la prevalente competenza delle Commissioni lavoro e sanità.

Posto quindi l'accento sull'articolo 6 che introduce norme restrittive in materia di assunzioni nel pubblico impiego, penalizzando le comunità montane, e dopo aver evidenziato criticamente quanto stabilito dall'articolo 13 in materia di trattamenti pensionistici in regimi internazionali, il senatore Lops si sofferma sulle disposizioni in materia di previdenza ed assistenza con particolare riferimento all'articolo 9, che penalizza tutto il mondo agricolo, aggravando ulteriormente la condizione dei contadini delle zone emarginate.

Si tratta, egli aggiunge, di un ulteriore carico contributivo di 307 miliardi per il 1992, 406 miliardi per il 1993 e 504 miliardi per il 1994.

Rilevato poi l'aumento proposto dal Governo anche per quanto attiene ai contributi a carico degli imprenditori agricoli, il senatore Lops si intrattiene analiticamente sull'elevazione delle quote capitarie a carico dei lavoratori autonomi nelle zone di pianura e nei territori montani, sottolineando che gli stessi aumenti arrivano a triplicarsi nell'arco di tre anni, pur senza considerare le addizionali previste dalla legge finanziaria nel 1991.

Successivamente l'oratore sottolinea come il Governo abbia subito la pressione degli ambienti che accusano il mondo agricolo, ignorando quanto è avvenuto negli ultimi anni nelle campagne. La cosa più strana è che rappresentanti della maggioranza e del Governo riconoscono le difficoltà in cui si trova il settore primario ma poi non ne traggono le conseguenze, finendo col penalizzare i lavoratori (penalizzati già dal servizio sanitario nazionale e dal sistema tributario) e non coloro che li sfruttano.

Osservato poi che il deficit dell'INAIL è dovuto al finanziamento delle pensioni e alle rendite del passato, il senatore Lops ricorda che il problema è stato affrontato in un apposito ordine del giorno dei senatori del Gruppo comunista-PDS sulla legge finanziaria e sottolinea la necessità che il Governo si faccia carico del ripiano della gestione accollandosene l'onere, come previsto dall'articolo 37 della legge n. 88 del 1989.

Fa quindi riferimento ad un vivace disaccordo della Coldiretti col Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in occasione del recente consiglio nazionale della predetta organizzazione, sulle questioni previdenziali.

Rilevato successivamente che occorre rivedere l'intero problema delle addizionali se si vuole mantenere la presenza della popolazione rurale a presidio del territorio, il senatore Lops osserva che nessuno può giocare sulla pelle dei contadini e preannuncia la presentazione di emendamenti sul disegno di legge in esame presso la commissione di merito.

In questa sede egli chiede che la 9^a Commissione esprima un parere negativo sul provvedimento in titolo, al quale i senatori del Gruppo comunista-PDS sono contrari.

Il senatore MICOLINI osserva preliminarmente che il provvedimento richiede certamente una valutazione complessiva ma ciò, egli aggiunge, non impedisce che ci si limiti a valutare l'incidenza che esso ha sul settore primario e sulla politica agricola interna ed internazionale. La tematica dell'Europa non può infatti essere scissa dai temi da affrontare, considerando che si prevedono rilevanti riduzioni dei redditi agricoli. Ci si chiede altresì cosa succederà allorquando, come viene ipotizzato, il 40 per cento degli addetti abbandonerà il settore agricolo. Nel restante 60 per cento si verificheranno anche evasioni nel pagamento dei contributi, si manterranno posizioni di rendita e ci sarà un forte divario tra lavoratori contribuenti effettivi e pensionati.

Posta la necessità di un censimento da parte dell'INAIL dei contribuenti del settore agricolo, il senatore Micolini osserva come in aziende agricole con 10 milioni di reddito l'anno e 3 unità attive i contributi da pagare finiscano con l'assorbire gran parte del reddito stesso.

Sottolineato poi che l'intero Paese deve riconoscenza a coloro i quali accettano di continuare a vivere nelle campagne e non può avanzare proposte inique come quelle contenute nel disegno di legge governativo, il senatore Micolini conclude proponendo che il relatore esprima un parere contrario.

Il senatore CASCIA dichiara di condividere pienamente le serie e fondate critiche svolte dal relatore, dal senatore Lops e dal senatore Micolini.

Egli ritiene che a questo punto la Commissione potrebbe dare incarico al relatore Carlotto di esprimere alla Commissione di merito un parere negativo, sulla base di quanto emerso sinora, ovvero votare sul testo del parere negativo che presenterebbe il Gruppo comunista-PDS.

Il senatore DIANA considera il dibattito finora svoltosi interessante, ma non esaustivo. L'argomento va a suo avviso affrontato in un quadro di logica europea che porti il nostro Paese a mettere ordine nella sua finanza pubblica.

Detto quindi d'accordo con il senatore Micolini sul calo dei contribuenti e della forza di lavoro nel settore agricolo, aggiunge che lo stesso fenomeno si verifica in altri settori dove aumentano i pensionati.

Successivamente richiama l'attenzione sul malinteso senso di solidarietà applicatosi sinora nel settore agricolo, dove sono state accolte persone che non hanno nulla da spartire con l'agricoltura. Si tratta adesso di assumere le proprie responsabilità e fare la propria parte, anche se dolorosa e difficile.

Detto quindi d'accordo sulla necessità di considerare la particolare condizione delle aziende poste in montagna e nelle zone svantaggiate, il senatore Diana conclude dicendosi favorevole ad un parere che sia responsabile ma non negativo.

Il sottosegretario NOCI ringrazia il relatore Carlotto ed il senatore Diana per il modo con cui hanno affrontato la tematica posta dal disegno di legge e sottolinea la necessità di un atteggiamento coerente con le scelte precedentemente operate. È necessario che in una società moderna la politica previdenziale sia sostenuta da un adeguato sistema contributivo.

Il senatore MICOLINI ricorda che il Parlamento ha varato una legge con la quale ha stabilito che determinati oneri vengano assorbiti dal bilancio dello Stato. Ricorda che non si è ottemperato a tale disposto di legge, mentre la gente continua ad abbandonare le campagne.

Il sottosegretario NOCI rileva che molti giovani lasciano le campagne anche in considerazione delle magre pensioni che percepi-

scono i genitori. Pensioni la cui entità è d'altra parte legata ai contributi versati. Si tratta, egli aggiunge, di portare il settore agricolo sullo stesso livello dignitoso degli altri settori.

Il senatore MICOLINI aggiunge che il problema è quello di aumentare il numero dei contribuenti ed evitare situazioni in cui taluni decidono di assicurarsi e pagare i contributi ma solo il giorno successivo a quello in cui gli è capitato un infortunio.

Il sottosegretario NOCI, riprendendo il proprio intervento, rileva che il relatore potrebbe esprimere un parere di perplessità e preoccupazione, tenuto conto dell'esigenza di rimettere in equilibrio il bilancio dell'INAIL e di verificare le situazioni di disparità di trattamento nelle diverse aree territoriali.

Posto quindi l'accento sulla necessità di filtri di controllo in tutte le province, il rappresentante del Governo si dice d'accordo sulle osservazioni del senatore Lops, rilevando che si tratta comunque di piccole entità autonome operanti nel settore agricolo e ribadisce la sua contrarietà ad un differenziato trattamento per le zone di pianura e le zone svantaggiate.

Seguono quindi ulteriori brevi interventi del sottosegretario NOCI sulla questione delle quote del latte e del senatore MICOLINI sulla necessità di un atteggiamento coerente in chi sostiene la politica della maggioranza e quindi il presidente MORA riepiloga in breve le proposte di conclusione procedurale avanzate dal senatore Cascia.

A questo punto seguono altri interventi sull'opportunità di continuare o meno nell'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore DIANA richiama l'attenzione della Presidenza e della Commissione sulla urgenza di affrontare anche l'esame del disegno di legge comunitaria 1991, personalmente sollecitato dal ministro Romita e per il quale è stata accordata la deroga da parte della Conferenza dei presidenti dei Gruppi.

Il senatore CASCIA ricorda che sin dall'inizio ha chiesto, ottenendo l'assenso del Presidente, che subito dopo l'esame del disegno di legge n. 3004 - si desse la precedenza all'esame della proposta di indagine conoscitiva sulla Federconsorzi.

Il presidente MORA precisa che il suo assenso alla richiesta del senatore Cascia si è basato sulla previsione che l'esame del disegno di legge n. 3004 (collegato con il disegno di legge finanziaria) si limitasse alla sola relazione, rinviando a domani il seguito, come ha spesso chiesto di fare il Gruppo comunista-PDS. In questa occasione però si è voluto procedere diversamente, con l'intervento del senatore Lops che ha avviato la discussione generale. Ricorda quindi che la priorità nei lavori delle Commissioni, durante la sessione di bilancio, spetta ai disegni di legge collegati con la legge finanziaria ed a quei disegni di

legge (come il n. 2931 all'ordine del giorno della Commissione) per i quali è stata concessa la deroga della Conferenza dei Capigruppo.

Il senatore MICOLINI chiede che il seguito dell'esame del disegno di legge n. 3004 sia rinviato a domani. A suo avviso l'esame della proposta d'indagine può cominciare anche oggi e proseguire nella seduta di domani.

Il senatore CASCIA osserva che mentre per il disegno di legge n. 3004 gli emendamenti alla Commissione di merito dovranno essere presentati in giornata, non c'è analogo urgenza per la legge comunitaria che potrà essere discussa domani.

Seguono ulteriori brevi interventi del presidente MORA, del sottosegretario NOCI e dei senatori DIANA, CASCIA e MICOLINI e quindi la Commissione delibera di rinviare a domani la conclusione dell'esame del disegno di legge n. 3004, cui seguirà subito dopo l'esame della proposta di indagine conoscitiva sulla Federconsorzi.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991) (2931), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1^a Commissione: esame e rinvio)

Il senatore DIANA riferisce sul provvedimento in titolo premettendo che attraverso l'annuale legge comunitaria, prevista dalla legge n. 86 del 1989, si dà luogo al periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario mediante disposizioni modificative o abrogative delle norme vigenti in contrasto con la normativa comunitaria, mediante disposizioni attuative delle norme comunitarie, anche con regolamenti governativi, sul cui schema le competenti commissioni parlamentari sono chiamate a dare un parere.

Tali nuovi strumenti normativi, sottolinea il senatore Diana, sono finalizzati al recupero dei vari ritardi accumulatisi in sede governativa e parlamentare nell'attuazione delle direttive della Comunità.

Per quanto riguarda l'agricoltura, tra le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame, oltre a quelle riguardanti le deleghe al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie, al capo X, articoli 73, 74 e 75, sono indicate norme di immediata applicazione concernenti la disciplina relativa alle sanzioni amministrative e/o penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo e l'ordinamento del fondo di rotazione costituito presso il Ministero del tesoro per l'erogazione di aiuti comunitari.

In particolare relativamente all'articolo 73 si introduce una modifica di indubbia utilità alla legge n. 898 del 1986 specificandosi che l'ambito di applicazione della citata legge non riguarda i casi di reato di truffa e che la sanzione amministrativa si applica quando la somma indebitamente percepita non superi i 20 milioni.

In ordine all'articolo 74 si ha la proposta di sdoppiamento del conto corrente infruttifero di tesoreria, introdotto con l'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, in «finanziamenti nazionali» e «finanziamenti Cee»,

dando in tal modo una maggiore chiarezza nella lettura degli importi fissati in bilancio. Con l'articolo 75 si stabilisce un limite agli impegni a carico degli esercizi futuri a valere sul fondo di rotazione.

Affrontando poi il problema dei prodotti alimentari trattato al capitolo VII del disegno di legge, il relatore Diana manifesta non lievi perplessità sull'articolo 53 (formaggi) con cui viene eliminato il vincolo relativo al contenuto minimo di materia grassa senza determinare classificazioni particolari quali potrebbero essere, «magro» o «leggero».

Particolare attenzione va inoltre posta, a suo avviso, sulla norma dell'articolo 54 (burro) che, a differenza di quanto previsto dall'articolo 55 (margarina), non contiene analoga classificazione consentendo solo l'uso della denominazione (burro leggero). Tale formulazione oltre a comportare una ingiustificabile discriminazione tra due prodotti notoriamente fungibili può causare una notevole confusione nel consumatore.

In riferimento poi all'articolo 60 (adeguamento alla normativa comunitaria, denominazioni di origine, indicazioni geografiche ed attestazioni di specificità di taluni prodotti agroalimentari) egli rileva come venga eliminato il vincolo dell'origine nazionale per i suini le cui cosce sono utilizzate nelle due produzioni tutelate, rimandando l'attuale delimitazione della provenienza ai regolamenti esecutivi delle leggi.

Avviandosi alla conclusione il relatore Diana propone l'espressione di un parere favorevole condizionato alla modifica degli articoli 53 e 54 ed alla soppressione (o, in via subordinata alla modifica secondo emendamenti che presenterà) dell'articolo 60.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 23 OTTOBRE 1991

347^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

FRANZA

*La seduta inizia alle ore 9,30.***IN SEDE CONSULTIVA**

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenuto e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti (3005)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il senatore BAIARDI osserva che le misure fiscali in esame sono determinate, anche nei loro effetti vessatori, dalla inefficienza dell'amministrazione finanziaria, incapace di limitare il fenomeno dell'evasione fiscale. Occorre pertanto intraprendere la riforma del sistema impositivo rinunciando a soluzioni transitorie e inconcludenti.

Si sofferma poi su talune specifiche disposizioni del testo. L'articolo 8, comma 1, lettera e), in materia di canoni di locazione, può comportare ulteriori oneri per il contribuente e aggravii amministrativi per il fisco: prospetta pertanto l'opportunità di consentire la scelta tra tale sistema di deduzione dei costi e la riduzione forfettaria del canone pari al 15 per cento, in luogo dell'attuale 25 per cento. Quanto all'articolo 8, comma 1, lettera f), propone di escludere dalla disposizione i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquisiti per successione. Prospetta poi l'esigenza di sopprimere il successivo comma 9, in quanto il presupposto della imposta ivi prevista è già venuto meno. In ordine alla rivalutazione dei beni d'impresa rileva che l'aggravio fiscale colpisce le attività produttive in una fase di accentuata recessione, sottraendo mezzi finanziari ai nuovi investimenti e al mantenimento dell'occupazione. Infine segnala che la disposizione di cui all'articolo 21, comma 2, concernente la procedura di stima dei beni oggetto di rivalutazione, dovrebbe essere riformulata eliminando ogni riferimento all'articolo 2343 del codice civile: l'adozione di tale

normativa, infatti, comporterebbe il prolungamento dei tempi di esecuzione, mentre sarebbe preferibile il ricorso a un esperto di fiducia.

Il presidente FRANZA, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di proseguire il dibattito nella seduta pomeridiana. Conviene la Commissione.

L'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

348^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FRANZA

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004)

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, rinviato nella seduta del 17 ottobre.

Il senatore GIANOTTI chiede chiarimenti circa gli effetti finanziari della disposizione recata dall'articolo 2, concernente la destinazione dei dividendi del Mediocredito centrale. Esprime poi riserve sul conferimento all'EFIM della facoltà di emettere obbligazioni convertibili, prevista dall'articolo 4.

Il relatore FOSCHI precisa che l'articolo 2 tende a contenere gli effetti derivanti dalla progressiva svalutazione del fondo di dotazione del Mediocredito, senza oneri per il bilancio dello Stato: si tratta infatti di trasferire gli otto decimi dei dividendi dal fondo di cui alla legge n. 295 del 1973, che finanzia i contributi relativi alla legge «Sabatini» (n. 1329 del 1965) e alla legge «Ossola» (n. 227 del 1977), gestiti dal Mediocredito centrale, al fondo di dotazione di cui alla legge n. 949 del 1952, del medesimo istituto finanziario. Quanto all'articolo 4, osserva che la facoltà concessa all'EFIM utilizza una quota delle risorse già attribuite all'ENI. Infine, in replica a una osservazione formulata dal senatore Baiardi nel corso del dibattito, rileva che l'attribuzione del 50 per cento degli oneri di prepensionamento, a carico delle imprese, si inquadra nella complessiva valutazione delle compatibilità finanziarie individuate dal Governo.

La Commissione, infine, a maggioranza conferisce al relatore il

mandato di redigere un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenuto e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti (3005)

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore GIANOTTI osserva che la disposizione di cui all'articolo 21, comma 3, in materia di imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa, costituisce un ulteriore aggravio per le attività produttive, in un momento di difficoltà competitiva. Domanda inoltre quale sia la stima del gettito previsto e se la predetta imposta abbia carattere permanente o straordinario.

Il relatore FOSCHI rileva che la menzionata disposizione risulta motivata da una valutazione complessiva dei cespiti patrimoniali inerenti le attività d'impresa. Quanto ai dubbi sollevati dal senatore Gianotti, precisa poi che nella relazione tecnica, allegata al disegno di legge, sono individuate le stime di gettito concernenti l'azione impositiva in questione e che i suoi effetti temporali vanno riferiti esclusivamente al prossimo triennio.

La Commissione, infine, a maggioranza conferisce al relatore il mandato di redigere un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1991

187ª Seduta*Presidenza del Presidente*
GIUGNI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE

Salvi ed altri; Vecchi ed altri: Disciplina delle cooperative sociali (173-438-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati; testo unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cristofori ed altri; Garavaglia ed altri; Borgoglio ed altri; Grilli ed altri; Piro
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione del provvedimento in titolo, sospesa nella seduta del 18 settembre 1991.

Il presidente GIUGNI ricorda che nella precedente seduta si era svolta la discussione generale con le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Annuncia quindi che, non essendo stati presentati emendamenti al testo modificato dalla Camera dei deputati, si passerà all'esame degli ordini del giorno.

Il relatore, senatore TOTH, illustra il seguente ordine del giorno, facendo presente che la soluzione in esso prospettata è stata sollecitata dallo stesso Ministro per gli Affari Sociali:

«La 11ª Commissione del Senato,

considerato che la natura, le finalità e il ruolo delle cooperative sociali comportano uno stretto collegamento funzionale con le attività di volontariato, disciplinate dalla recente normativa di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266; considerato altresì che risulta quindi opportuno che nelle organizzazioni di volontariato previste dall'articolo 12, comma 1, della legge citata, siano comprese anche le cooperative sociali regolate dalla presente legge,

invita il Governo

a prendere in considerazione l'opportunità - nell'esercizio della facoltà discrezionale relativa alla designazione dei componenti dell'Osservatorio Nazionale per il Volontariato, previsto dall'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266 - che tra i dieci rappresentanti delle organizzazioni e federazioni di volontariato previsti dal comma 1 dell'articolo citato, siano presenti anche rappresentanti delle cooperative sociali».

0/173-438-B/2/11

TOTH

Il senatore VECCHI afferma che il Gruppo comunista-PDS non si opporrà all'ordine del giorno presentato dal relatore, ma rileva come la filosofia in esso contenuta non risponda alle finalità dell'Osservatorio previsto dalla legge n. 266 del 1991.

Il senatore ANGELONI sottolinea che, poichè l'indicazione dei nomi per la composizione dell'Osservatorio è operata dal Ministro, egli potrà scegliere rappresentanti che siano al tempo stesso membri delle cooperative sociali.

Il senatore ANTONIAZZI, annunciando che personalmente non voterà a favore dell'ordine del giorno presentato dal relatore, rileva che il suo contenuto è per lo meno pleonastico, benchè vi sia il sospetto legittimo che si sia tentato di alterare gli equilibri nella composizione dell'Osservatorio.

Il presidente GIUGNI, ricordato che nella seduta precedente i senatori Vecchi, Antoniazzi ed altri avevano presentato l'ordine del giorno 0/173-438-B/1/11, invita il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio avviso.

Il sottosegretario BISSI dichiara di accogliere entrambi gli ordini del giorno.

I senatori VECCHI e TOTH non insistono per la votazione dei rispettivi ordini del giorno.

Il presidente GIUGNI, - dopo aver ricordato le disposizioni contenute nell'articolo 104 del Regolamento - richiama l'attenzione sul fatto che le notevoli modificazioni e aggiunte operate dalla Camera dei deputati hanno comportato, fra l'altro, il cambiamento della stessa numerazione degli articoli rispetto al testo approvato dal Senato. Per motivi di ordine pratico quindi, la Commissione procederà alla discussione e alla votazione delle modifiche facendo riferimento alla numerazione degli articoli approvati dall'altro ramo del Parlamento.

Poste separatamente ai voti, le modifiche contenute negli articoli da 1 a 12 risultano approvate.

Il Presidente avverte che si passerà alla votazione finale del disegno di legge.

Il senatore CHESSA, intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia a nome del Gruppo della Democrazia Cristiana il voto favorevole su un disegno di legge di notevole importanza per il suo contenuto altamente umanitario, per il ruolo che il volontariato acquisisce e per l'attenzione privilegiata che il provvedimento riserva alle fasce più deboli della società. Esprime infine la propria soddisfazione per l'unità di intenti registrata dalla Commissione nell'approvazione del disegno di legge.

Il senatore VECCHI annuncia il voto favorevole sul provvedimento del Gruppo comunista-PDS, sottolineando che con esso si regola uno strumento destinato al sostegno delle categorie più deboli ed emarginate della società. Ricorda inoltre l'introduzione di una figura nuova come quella del cosiddetto socio volontario che appare in grado di rispondere ad esigenze nuove, espresse dalla società civile. Richiamandosi infine alle motivazioni esposte durante la discussione generale, si dichiara convinto della necessaria approvazione di un provvedimento lungamente atteso dalle categorie interessate.

Il presidente GIUGNI pone ai voti il disegno di legge nel suo complesso, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1991

190^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
RANALLI*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Marinucci Mariani.**La seduta inizia alle ore 9,45.***IN SEDE REFERENTE**

Norme di riordino del settore farmaceutico (2667-bis) (Testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Augello ed altri; Borgoglio e Seppia; Perani ed altri; Piro ed altri; Tagliabue ed altri; Perani ed altri; Renzulli ed altri; Poggiolini; Salerno ed altri; Borgoglio; Artioli ed altri; Pisicchio, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente approvato dalla Camera dei deputati) (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione), approvato dalla Camera dei deputati)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame del provvedimento sospeso nella seduta del 9 ottobre.

Il relatore MELOTTO, in sede di replica, ricordato che i pareri espressi dalle Commissioni bilancio ed Affari costituzionali sono favorevoli, ribadisce la necessità di accogliere il provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Pertanto egli invita i presentatori degli emendamenti a ritirarli, rilevando che, ove sorgessero questioni a seguito di omissioni da parte delle regioni, gli interessati possono sempre ricorrere all'autorità giudiziaria.

Il sottosegretario MARINUCCI MARIANI conviene con quanto espresso dal relatore Melotto.

Quindi il presidente RANALLI dichiara decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e 16.1.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore Melotto di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo.

La seduta termina alle ore 10.

EMENDAMENTI**Norme di riordino del settore farmaceutico (2667-bis)****Art. 14.**

Al comma 1, dopo le parole: «diritto a conseguire» sostituire la frase rimanente con la seguente:

«a domanda, per una sola volta, la titolarità della farmacia, purchè, alla data di scadenza del termine di cui al comma 4, essa non sia stata conseguita con l'effettivo rilascio della prescritta autorizzazione».

14.1

DUÒ

Al comma 1, dopo le parole: «diritto a conseguire» sostituire la frase rimanente con la seguente:

«a domanda, e per una sola volta, la titolarità della farmacia, purchè, alla data di scadenza del termine di cui al comma 4, essa non sia stata conseguita con l'effettivo rilascio della prescritta autorizzazione».

14.2

PIERRI

Al comma 1, al terzultimo rigo, sostituire le parole: «non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso» con le altre: «non sia stato espletato il concorso».

14.3

PAGANI Maurizio

Al comma 1, al terzultimo rigo, sostituire la parola: «pubblicata» con l'altra: «approvata».

14.4

PAGANI Maurizio

Art. 16

Sopprimere l'articolo.

16.1

PAGANI Maurizio

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1991

270^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
NESPOLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente Angelini e per i lavori pubblici D'Amelio.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE DELIBERANTE

Interventi urgenti per Venezia e Chioggia (2972), testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2, 10, 11, 12, 13 e 14 della proposta di legge n. 5779 d'iniziativa dei deputati Rocelli e Santuz, approvato dalla Camera dei deputati

e petizione n. 456 attinente al suddetto disegno di legge
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sul disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta del 17 ottobre scorso.

Il senatore BOATO dichiara voto favorevole all'emendamento 2.7, mirante a sopprimere la previsione della concessione unitaria in merito ai poteri di coordinamento e di controllo del Ministero dell'ambiente.

Il senatore ANDREINI annuncia l'astensione del Gruppo comunista-PDS, anche in considerazione della chiarificazione intervenuta ad opera del relatore in merito alla possibilità di attribuire le funzioni di cui al comma 3 al Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Posto ai voti, l'emendamento 2.7 è respinto dalla Commissione.

Il senatore BOATO riformula il proprio emendamento 2.8, allo scopo di adempiere alla condizione relativa alla copertura finanziaria posta dall'articolo 81 della Costituzione; annuncia quindi voto favorevole sull'emendamento 2.8, come riformulato, che è poi respinto dalla Commissione.

Il senatore BOATO annuncia voto favorevole sull'emendamento 2.9, volto a riferire le disposizioni sulla concessione al sistema normativo comunitario.

Con il voto favorevole annunciato dal senatore ANDREINI l'emendamento 2.9 è respinto dalla Commissione.

Con il voto favorevole annunciato dal senatore BOATO, è poi respinto dalla Commissione l'emendamento 2.10, mirante a sopprimere il comma 4 dell'articolo 2.

Con il voto favorevole annunciato dal senatore BOATO e dal senatore ANDREINI e con l'astensione dichiarata dal senatore CUTRE-RA, la Commissione respinge, quindi, l'emendamento 2.11, volto a riferire la norma del comma 4 dell'articolo 2 alla normativa comunitaria.

Il senatore FABRIS, rettificando la propria precedente dichiarazione in merito al soggetto destinatario della concessione di cui all'ultimo inciso della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, dichiara che il Comitato tecnico permanente per l'ambiente lagunare costituito a supporto del Comitato di salvaguardia per Venezia è giudicato dal Ministero dell'ambiente il destinatario più proprio della concessione in esame. Presenta e illustra pertanto il seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione permanente del Senato,

impegna il Governo a destinare i fondi di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a), ultimo inciso, al funzionamento del Comitato tecnico permanente per l'ambiente lagunare istituito con voto del Comitato di coordinamento e controllo ex articolo 4 legge n. 798/84 del 16 novembre 1988, provvedendo altresì a fornire allo stesso Comitato i supporti tecnici e gli strumenti operativi a valere sugli stessi fondi».

0/2972/2/13

IL RELATORE

Il senatore BOATO ritiene che l'ordine del giorno testè illustrato rappresenti il sintomo di un grave stato confusionale all'interno della compagine governativa: dopo che in origine si era pensato al Consiglio Nazionale delle Ricerche come destinatario della concessione, in base ad una normativa di dettaglio emersa solo in un secondo momento si è scelto di investire un diverso comitato tecnico.

Il sottosegretario ANGELINI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 2; il sottosegretario si dichiara anche disponibile a accogliere l'ordine del giorno n. 1 (nuova formulazione) presentato e discusso nella seduta del 17 ottobre scorso, come raccomandazione, ipotizzando l'opportunità di eliminare il riferimento alla pendenza del recepimento di norme comunitarie.

Il senatore ANDREINI, respinto il suggerimento del Governo, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1 (nuova formulazione).

Il senatore BOATO annuncia la propria astensione sull'ordine del giorno n.1 come riformulato, giudicando peraltro improprio il riferimento alla regione Veneto.

La Commissione approva quindi l'ordine del giorno n. 1, nella sua nuova formulazione.

Con l'astensione dichiarata dal senatore BOATO ed il voto favorevole annunciato dal senatore ANDREINI, è quindi approvato l'ordine del giorno n. 2.

Il senatore BOATO annuncia voto contrario sull'articolo 2, dichiarando la sua contrarietà non già all'assegnazione di finanziamenti alla città di Venezia, bensì alle modalità con cui tali finanziamenti saranno erogati.

Il senatore ANDREINI annuncia l'astensione del suo Gruppo sull'articolo 2, che desta perplessità in relazione all'istituto della concessione unitaria alla luce della normativa comunitaria.

Con l'astensione dichiarata anche dal senatore NEBBIA, la Commissione approva quindi l'articolo 2.

Si passa all'articolo 3.

Il senatore BOATO illustra gli emendamenti da lui presentati, soffermandosi sulla questione degli sfratti e su quella del diritto di prelazione.

Quanto al problema degli sfratti, ritiene che la sospensione dell'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione non possa limitarsi ai soli centri storici di Venezia e Chioggia. Ricorda al riguardo la forte tensione abitativa che caratterizza l'intera area urbana, e ritiene comunque inaccettabile l'introduzione di distinzioni fra settori di uno stesso territorio comunale.

Quanto al diritto di prelazione, gli emendamenti da lui presentati puntano ad una più corretta formulazione del testo sul piano giuridico, mentre sul piano del contenuto si pongono in linea con quanto suggerito dalle forze politiche e dal comune di Venezia in occasione dell'apposita indagine conoscitiva svolta dalla 13^a Commissione.

Preannuncia, infine, il ritiro di quegli emendamenti che non si riferiscono al merito del testo normativo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,05.

271^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
BOSCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente Angelini e per i lavori pubblici D'Amelio.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'ampliamento dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale del bacino Burana-Po di Volano (R 139 b, 13^a)**

(Parere al Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e dell'articolo 139-bis del Regolamento: favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore, senatore FABRIS, in merito allo schema di decreto che prevede l'inclusione nell'area a rischio di Burana-Po dei comuni di Mesola e di Comacchio; ciò conformemente ad una richiesta della Regione Emilia-Romagna, concernente i due comuni immotivatamente esclusi in sede di prima costituzione dell'area a rischio.

Il senatore ANDREINI si esprime a favore dell'inclusione nell'area dei comuni di Mesola e Comacchio; infatti la zona deltizia del Po è particolarmente connessa alla programmazione di risanamento ambientale concernente il bacino Burana-Po.

Il sottosegretario ANGELINI dichiara che con l'inserimento in esame si sana una lacuna della delibera di istituzione dell'area a rischio di Burana-Po; di più la programmazione esistente per il risanamento ambientale del bacino troverà nei comuni deltizi citati un'ulteriore occasione di rafforzamento.

La Commissione conferisce quindi all'unanimità mandato al relatore ad esprimere parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'ampliamento dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale del bacino Burana-Po di Volano.

IN SEDE DELIBERANTE

Interventi urgenti per Venezia e Chioggia (2972), testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2, 10, 11, 12, 13 e 14 della proposta di legge n. 5779 d'iniziativa dei deputati Rocelli e Santuz, approvato dalla Camera dei deputati

e petizione n. 456 attinente al suddetto disegno di legge
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione sul disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta antimeridiana.

Il relatore FABRIS, pur apprezzando il merito di alcuni degli emendamenti all'articolo 3, presentati ed illustrati dal senatore Boato, esprime parere negativo, in considerazione della necessità di non prolungare l'*iter* del provvedimento.

Il sottosegretario D'AMELIO, nel manifestare il parere contrario del Governo su tali emendamenti, precisa come la sospensione degli sfratti sia volutamente limitata ai centri storici di Venezia e Chioggia con l'intento di dare un segnale concreto alla città di Venezia. Quanto al diritto di prelazione, ritiene importante la possibilità, riconosciuta alle amministrazioni comunali di sostituirsi al conduttore che non eserciti tale diritto, contribuendo in tal modo a frenare l'esodo dalla città lagunare.

Il senatore BOATO ritira l'emendamento 3.1 che è fatto proprio dal senatore BAUSI, il quale esprime forti perplessità di ordine sociologico e giuridico sul primo comma dell'articolo 3, da lui ritenuto contrario al principio della mobilità sul territorio. Sospendendo gli sfratti, infatti, si tende a radicare gli attuali abitanti di Venezia, risultando poi difficile il trasferimento in tale città di popolazione proveniente da altre parti del paese. Di più, nel comma in parola, si attribuiscono al Ministro dei lavori pubblici competenze proprie dell'autorità giudiziaria, con dubbi, quindi, sulla costituzionalità della previsione normativa.

Interviene il sottosegretario ANGELINI, il quale fa presente come il testo in esame sia il risultato di una lunga trattativa tra il Governo e gli enti locali sulla questione degli sfratti e, come, quindi, sia inopportuna una sua modifica.

Il senatore ANDREINI dichiara voto contrario all'emendamento 3.1, pur manifestando qualche timore per un eventuale futuro intervento della Corte costituzionale, sulla base delle argomentazioni del senatore Bausi.

Il senatore GOLFARI, pur esprimendo la propria sensibilità nei confronti delle argomentazioni del senatore Bausi, dichiara voto contrario all'emendamento 3.1.

L'emendamento 3.1, posto ai voti, è quindi respinto.

Il senatore BOATO ritira l'emendamento 3.2 e dichiara voto favorevole all'emendamento 3.3, teso a togliere la limitazione dell'ambito territoriale della proroga degli sfratti.

Con il parere contrario di relatore e Governo, l'emendamento 3.3, posto ai voti, è quindi respinto dalla Commissione.

Ritirato l'emendamento 3.4, il senatore BOATO dichiara voto favorevole sugli emendamenti 3.9 e 3.5, tesi a regolamentare il diritto di prelazione in maniera più aderente agli orientamenti manifestati da tutte le forze politiche attraverso la presentazione di un apposito disegno di legge. Cita al riguardo anche una serie di prese di posizione di rappresentanti della maggioranza e dell'opposizione, nonché del comune di Venezia.

Il senatore GRADARI, in quanto firmatario del disegno di legge testè citato dal senatore Boato, dichiara voto favorevole agli emendamenti in discussione.

Il senatore ANDREINI dichiara voto contrario ai suddetti emendamenti, ritenendo necessario dare oggi una pronta risposta alla richiesta proveniente dal comune di Venezia.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 3.9 e 3.5 sono respinti dalla Commissione.

Dopo che il senatore BOATO ha dichiarato il proprio voto favorevole all'emendamento 3.6, teso ad estendere la portata della prelazione esercitabile dai comuni di Venezia e Chioggia, il predetto emendamento, posti ai voti, è respinto dalla Commissione.

Il senatore BOATO dichiara quindi voto favorevole all'emendamento 3.10 (ispirato da motivazioni analoghe a quelle degli emendamenti 3.5 e 3.9); posto ai voti, il suddetto emendamento è respinto dalla Commissione.

Ritirati gli emendamenti 3.7 e 3.8, il senatore BOATO dichiara voto favorevole all'emendamento 3.11, con il quale intende recepire il parere espresso dalla Commissione giustizia del Senato. Posto ai voti, l'emendamento 3.11 è quindi respinto dalla Commissione.

Il senatore ANDREINI dichiara voto favorevole all'articolo 3, che punta a risolvere alcuni problemi urgenti attraverso la sospensione degli sfratti e l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei comuni interessati.

Il senatore BOATO dichiara voto contrario all'articolo 3, pronunciandosi contro la limitazione del blocco degli sfratti in essa contenuto, nonché le previste modalità di esercizio del diritto di prelazione.

Voto contrario è manifestato anche dal senatore GRADARI, che già in discussione generale aveva espresso preoccupazione oltre che sull'istituto della concessione unitaria anche sul contenuto dell'articolo 3.

Posto ai voti, l'articolo 3 è approvato dalla Commissione.

Il senatore BOATO dà per illustrati i propri emendamenti all'articolo 4 (sui quali esprimono parere contrario il relatore, senatore FABRIS ed il sottosegretario D'AMELIO). Ritirati gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3 e 4.4, dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento 4.12, volto ad attribuire alla Commissione per la salvaguardia di Venezia anche la competenza consultiva sugli interventi contro l'inquinamento e per il riequilibrio idrogeologico, di cui all'articolo 3 della legge n. 798 del 1984.

Posto ai voti, l'emendamento 4.12 è respinto dalla Commissione.

Il senatore BOATO dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento 4.13, volto ad adempiere al parere della 7^a Commissione permanente, sopprimendo la funzione sostitutiva attribuita al parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia rispetto a quelli delle Commissioni edilizie e della Commissione provinciale per i beni ambientali.

Con il voto favorevole annunciato dal senatore GRADARI, l'emendamento 4.13 è respinto dalla Commissione; risulta pertanto precluso l'emendamento 4.14.

Con la dichiarazione di voto favorevole del senatore BOATO, l'emendamento 4.15 è respinto dalla Commissione.

Il senatore BOATO ritira l'emendamento 4.5 e dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento 4.16 che, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Il senatore BOATO dichiara, quindi, il voto favorevole all'emendamento 4.17, che autorizza il ricorso a concessioni per la realizzazione di opere di particolare complessità.

Con il voto favorevole annunciato dai senatori ANDREINI e GRADARI, l'emendamento 4.17 è respinto dalla Commissione.

Il senatore BOATO annuncia voto favorevole sull'emendamento 4.6, soppressivo della norma che introduce una deroga al regime vigente per gli scarichi fognari delle aziende artigiane veneziane.

Posto ai voti, l'emendamento 4.6 è respinto dalla Commissione.

Il senatore BOATO ritira l'emendamento 4.7 ed annuncia voto favorevole all'emendamento 4.8 che, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Con il voto favorevole annunciato dal senatore BOATO, è quindi respinto l'emendamento 4.9.

Il senatore BOATO ritira gli emendamenti 4.10 e 4.11; dichiara altresì voto contrario all'articolo 4, che incide con sostanziali modifiche istituzionali sul sistema procedurale ed organizzativo previsto dalla legislazione speciale per Venezia.

Con l'astensione annunciata dal senatore GRADARI, la Commissione approva l'articolo 4, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il senatore BOATO dà per illustrati i propri emendamenti all'articolo 5, sui quali esprimono parere contrario il relatore, senatore FABRIS, ed il rappresentante del Governo, sottosegretario ANGELINI.

Il senatore BOATO ritira i propri emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3. Dichiara altresì voto favorevole sugli emendamenti 5.4 e 5.5, concernenti l'acquisizione al comune di aree demaniali.

Sugli emendamenti 5.4 e 5.5 annunciano voto favorevole i senatori GRADARI e ANDREINI: ambedue ritengono opportuno l'incremento del patrimonio immobiliare comunale, ma esprimono scetticismo circa le defatiganti procedure amministrative necessarie e circa la possibilità che il comune mantenga tali immobili nella sua disponibilità.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 5.4 e 5.5 sono respinti dalla Commissione.

Con l'astensione dichiarata dai senatori BOATO e GRADARI e con il voto favorevole annunciato dai senatori PIERRI ed ANDREINI, l'articolo 5 è quindi approvato dalla Commissione.

Il senatore BOATO ritira l'emendamento 6.1 e dichiara voto contrario all'articolo 6, ponendo l'accento sulla cattiva formulazione lessicale.

Dopo che l'articolo 6 è stato approvato dalla Commissione nel testo della Camera dei deputati, il senatore BOATO dà per illustrati i propri emendamenti all'articolo 7.

Il relatore, senatore FABRIS, esprime parere contrario su tali emendamenti; si uniforma al parere del relatore il sottosegretario ANGELINI, che giudica necessario rendere disponibili le risorse finanziarie di cui all'articolo 7, allo scopo di accrescere l'efficacia di una politica ambientale tesa al risanamento dell'ecosistema lagunare.

Il senatore BOATO ritira tutti i suoi emendamenti all'articolo 7, sul quale annuncia la propria astensione.

Con il voto favorevole annunciato dai senatori ANDREINI, PIERRI, GOLFARI, GRADARI e TRIPODI, l'articolo 7 è approvato dalla Commissione.

Il senatore BOATO ritira l'emendamento 8.1, annunciando la propria astensione sull'articolo 8 che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Si passa alla votazione finale.

Il senatore ANDREINI, nell'annunciare l'astensione del Gruppo comunista - PDS sul disegno di legge n. 2972, giudica il provvedimento atto a risolvere solo parzialmente i problemi dell'ecosistema lagunare e auspica un celere esame dei disegni di legge già presentati che affrontano organicamente tali problemi.

Il senatore GRADARI annuncia l'astensione del Gruppo del MSI-Destra nazionale, giudicando meramente interlocutorio l'intervento normativo previsto, che non risolve le gravi negligenze registrabili nel risanamento della laguna di Venezia.

Il senatore BOATO annuncia il voto contrario del Gruppo federalista europeo ecologista, che ha tanto a cuore la salvaguardia di Venezia da aver presentato alla 5^a Commissione permanente appositi emendamenti di rifinanziamento della legislazione speciale per Venezia. Il provvedimento in esame è invece caratterizzato da destinazioni finanziarie erronee oltrechè modeste, aggravate da inaccettabili violazioni della normativa comunitaria come quella in materia di concessione unitaria.

Il senatore TRIPODI annuncia voto contrario del Gruppo della Rifondazione comunista, giudicando insufficienti i finanziamenti, che del resto non risultano finalizzati all'obiettivo del recupero di Venezia.

Il senatore PIERRI annuncia il voto favorevole del Gruppo socialista. Successivamente il senatore MONTRESORI annuncia il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano che, in attesa di un disegno di legge più organico, si ritiene soddisfatto dalle precisazioni operate mediante gli ordini del giorno approvati.

Il senatore PAGANI annuncia il voto favorevole del Gruppo socialista democratico, che condivide il senso di responsabilità dimostrato dalla Commissione nel corrispondere con un intervento normativo immediato alle esigenze della città di Venezia. Un maggiore raccordo istituzionale avrebbe consigliato una diversa disciplina del soggetto destinatario della concessione, indicando gli organi tecnici a ciò istituzionalmente preposti; la complessità della questione del risanamento di Venezia va comunque affrontata in futuro con interventi organici, che non si limitino allo stanziamento di nuovi fondi ma si indirizzino anche ad un miglioramento organizzativo e procedurale dell'azione necessaria.

Esprimono apprezzamento per l'operato della Commissione il relatore, senatore FABRIS, e il sottosegretario ANGELINI, che assicura un esercizio trasparente dei poteri di coordinamento del Ministero

dell'ambiente, che si farà carico in futuro anche del problema degli scarichi inquinanti e dei beni demaniali, impegnandosi per l'approvazione di un apposito disegno di legge su Venezia. La Commissione approva nel suo complesso il disegno di legge n. 2972; con ciò intendesi esaminata anche la petizione n. 456.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti (3005)

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole con condizioni)

Il senatore CUTRERA illustra un proprio schema di parere favorevole, condizionato a che la norma dell'articolo 8, comma 4, si uniformi a criteri volti ad evitare ingiustificate disparità di trattamento. Vanno infatti equiparate alle indennità di espropriazione determinate in via giudiziale, come da giurisprudenza conforme, anche gli accordi stipulati, nell'ambito di procedure espropriative, in via stragiudiziale e transattiva dall'amministrazione con i privati; non vanno, inoltre, introdotte artificiose distinzioni tra terreni suscettibili o meno di utilizzazione edificatoria; l'assoggettamento ad imposta dell'indennità di espropriazione è da ritenersi, infine, legittimo per i casi in cui questa sia pari al valore venale del bene, ai sensi della legge n. 2359 del 1865, ma può divenire fonte di sperequata penalizzazione del soggetto espropriato nei casi di espropriazioni soggette a discipline speciali di settore non interamente commisurate al valore venale del bene.

Il senatore MONTRESORI rileva l'episodicità di un intervento normativo di carattere fiscale in materia di espropriazione, in pendenza dell'approvazione del disegno di legge sul regime giuridico dei suoli, tuttora in corso d'esame alla Camera dei deputati.

Dopo che il senatore ANDREINI ha condiviso l'intento del relatore in merito all'equiparazione tra espropriazioni di suoli agricoli e urbani, il relatore, senatore CUTRERA, accoglie nel suo schema di parere le osservazioni emerse nel dibattito.

La Commissione quindi approva a maggioranza lo schema di parere favorevole condizionato formulato dal relatore.

SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Il presidente BOSCO annuncia che, essendo stati esauriti tutti gli argomenti all'ordine del giorno, le sedute antimeridiana e pomeridiana di domani non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI**Interventi urgenti per Venezia e Chioggia (2972)****Art. 2.**

Sopprimere il comma 3.

2.7 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sostituire il comma 3 con i seguenti commi:

3. Il Ministero dell'ambiente, per la realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo di cui al comma 1, lettera *a*) del presente articolo, provvede mediante la costituzione di un'apposita struttura operativa denominata «Ufficio speciale per Venezia» la composizione ed il funzionamento del quale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei beni culturali e ambientali da emanarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge. L'Ufficio opera d'intesa con le amministrazioni interessate ha sede a Venezia.

3-bis. La dotazione organica complessiva dell'Ufficio speciale per Venezia è stabilita in venti unità, con lo stato giuridico di dipendenti pubblici. Detto personale è collocato ai fini giuridici ed economici nel comparto della ricerca previsto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e dal relativo decreto presidenziale attuativo. Per il primo funzionamento dell'ufficio il Ministro dell'ambiente provvederà alla copertura dei posti di organico mediante inquadramento di personale proveniente dalle amministrazioni dello Stato o enti pubblici che esercitano funzioni relative alle competenze attribuite all'Ufficio speciale per Venezia.

3-ter. Il personale e le strutture dell'Ufficio di cui al comma 3 confluiranno nell'«Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente» la cui istituzione rientra nell'ambito della riforma del Ministero dell'ambiente».

2.8 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sostituire il comma 3 con i seguenti commi:

3. Il Ministero dell'ambiente, per la realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo di cui al comma 1, lettera *a*) del presente articolo e nei limiti della copertura finanziaria ivi prevista, provvede mediante la costituzione di un'apposita struttura operativa denominata

«Ufficio speciale per Venezia» la composizione ed il funzionamento del quale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei beni culturali e ambientali da emanarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge. L'Ufficio opera d'intesa con le amministrazioni interessate ha sede a Venezia.

3-bis. La dotazione organica complessiva dell'Ufficio speciale per Venezia è stabilita in venti unità, con lo stato giuridico di dipendenti pubblici. Detto personale è collocato ai fini giuridici ed economici nel comparto della ricerca previsto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e dal relativo decreto presidenziale attuativo. Per il primo funzionamento dell'ufficio il Ministro dell'ambiente provvederà alla copertura dei posti di organico mediante inquadramento di personale proveniente dalle amministrazioni dello Stato o enti pubblici che esercitano funzioni relative alle competenze attribuite all'Ufficio speciale per Venezia.

3-ter. Il personale e le strutture dell'Ufficio di cui al comma 3 confluiranno nell'«Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente» la cui istituzione rientra nell'ambito della riforma del Ministero dell'ambiente».

2.8 (Nuova formulazione) BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 3, sostituire le parole: «secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798» con le seguenti: «secondo la normativa comunitaria».

2.9 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sopprimere il comma 4.

2.10 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 4, sostituire le parole: «secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798» con le seguenti: «secondo la normativa comunitaria».

2.11 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sopprimere il comma 1.

3.2 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, sopprimere le parole: «limitatamente a Venezia insulare, alle isole della laguna, e al centro storico di Chioggia».

3.3 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sopprimere il comma 2.

3.4 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 10 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è sostituito dal seguente:

“Art. 10. - 1. Il comune competente ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione sui beni immobili oggetto di trasferimento di proprietà.

2. A tal fine qualsiasi contratto oneroso avente per oggetto il trasferimento della proprietà di uno o più beni immobili siti in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, deve essere comunicato, entro trenta giorni dalla data di stipulazione, al sindaco del comune competente per territorio.

3. Il diritto di prelazione di cui al comma 1 deve essere esercitato dal comune nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'atto contenente il contratto, mediante comunicazione da farsi, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale, sia al venditore che al compratore. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ai proprietari, il comune è tenuto ad emettere, a favore degli aventi diritto, mandato di pagamento della somma corrispondente al prezzo dovuto.

4. Il diritto di prelazione non può essere esercitato nei seguenti casi:

a) quando la cessione di quote di proprietà, ovvero il trasferimento della proprietà avvenga a parenti del venditore, in linea diretta o collaterale sino al terzo grado;

b) quando il trasferimento della proprietà di beni immobili avvenga a favore del locatario che abbia la propria residenza o il proprio luogo di lavoro stabile nell'ambito del comune competente per territorio da almeno due anni;

c) quando il trasferimento della proprietà di beni immobili aventi destinazione ad uso abitativo e non locati, avvenga a favore di soggetti che abbiano la propria residenza o il luogo di lavoro stabile nell'ambito

del comune competente per territorio da almeno due anni e che si impegnino ad adibire l'immobile a propria prima casa di abitazione.

5. Il diritto di prelazione di cui al presente articolo può essere trasferito alle aziende speciali comunali o al locatario.

6. Ogni atto compiuto in violazione a quanto disposto dai precedenti commi è nullo. Detta nullità può essere fatta valere dal comune o da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata dall'ufficio del giudice».

3.9 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 2, sopprimere le parole: «limitatamente ai periodi ivi indicati».

3.5 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 2, sopprimere le parole: «e rientri nelle condizioni per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica».

3.6 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

2-bis. Il comune competente ha comunque facoltà di esercitare il diritto di prelazione nei contratti onerosi aventi per oggetto il trasferimento di beni immobili aventi destinazione residenziale e non locati.

2-ter. Il diritto di prelazione non può essere esercitato nei seguenti casi:

a) quando la cessione di quote di proprietà, ovvero il trasferimento della proprietà avvenga a parenti del venditore, in linea diretta o collaterale sino al terzo grado;

b) quando il trasferimento della proprietà di beni immobili avvenga a favore del locatario che abbia la propria residenza o il proprio luogo di lavoro stabile nell'ambito del comune competente per territorio da almeno due anni;

c) quando il trasferimento della proprietà di beni immobili aventi destinazione ad uso abitativo e non locati, avvenga a favore di soggetti che abbiano la propria residenza o il luogo di lavoro stabile nell'ambito del comune competente per territorio da almeno due anni e che si impegnino ad adibire l'immobile a propria prima casa di abitazione.

2-quater. Ogni atto compiuto in violazione a quanto disposto ai precedenti commi è nullo. Detta nullità può essere fatta valere dal comune o da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata dall'ufficio del giudice».

3.10 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sopprimere il comma 3.

3.7 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «alla data di assegnazione degli alloggi stessi».

3.11 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sopprimere il comma 4.

3.8 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sopprimere il comma 1.

4.2 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sopprimere il comma 2.

4.3 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sopprimere il comma 3.

4.4 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 3, nel nuovo comma 1 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, sopprimere le seguenti parole: «fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, secondo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798.».

4.12 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 3, nel nuovo comma 1 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, sopprimere le seguenti parole: «ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati e il parere della commissione provinciale per i beni ambientali».

4.13 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 3, nel nuovo comma 2 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, dopo le parole: «corredate dalle istruttorie degli uffici comunali», aggiungere le seguenti: «ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati e il parere della commissione provinciale per i beni ambientali».

4.14 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 3, nel nuovo comma 3 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, aggiungere in fine le seguenti parole: «prorogabili motivatamente per altri trenta giorni nei casi di particolare complessità».

4.15 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sopprimere il comma 4.

4.5 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il comma 2 dell'articolo 3 e l'articolo 13 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono abrogati».

4.16 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è sostituito dal seguente comma:

“3. Per la realizzazione di opere di particolare complessità, sentito il comitato di cui all'articolo 4, il Ministero dei lavori pubblici è

autorizzato a procedere mediante ricorso a concessioni sulla base della normativa comunitaria vigente».

4.17 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sopprimere il comma 5.

4.6 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sopprimere il comma 6.

4.7 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 6, dopo le parole: «dal Magistrato delle acque», aggiungere le seguenti: «e dalla Sovrintendenza ai beni architettonici e ambientali di Venezia».

4.8 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «esclusi i terreni destinati alla coltivazione di derrate alimentari e foraggio».

4.9 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sopprimere il comma 7.

4.10 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sopprimere il comma 8.

4.11 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sopprimere il comma 1.

5.2 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sopprimere il comma 2.

5.3 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Il compendio demaniale denominato "Forte Gazzera" e individuato al foglio 10 del Catasto Urbano del comune di Venezia, mappali "A" e n. 136, 147, 148 e 149, è trasferito in proprietà al comune di Venezia ai sensi delle disposizioni della legge stessa, per essere destinato anche alle finalità di cui al comma precedente. Per il corrispettivo fissato per il trasferimento medesimo potranno essere utilizzate le somme assegnate al comune per le predette finalità»

5.4 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Il compendio demaniale denominato "Area di S. Basilio" e individuato al foglio 14, mappali 3268, 3884, 2829, 3286, 3287, 3288, 5, 2830, 3886, 2744, 3289, 3883, 2822, 3290, 2745, 2748, 2746, 2743, 3289, 2747, 2741, 2747, 3291, 2828, 3891, 2650, 3258, 2740, 3294, 3889, 3293, 1231, 1238, 1209, 2573, 1205, 1199, 1242, 3297, 3257, 1266, 1270, 3257, 3256, 3296, 3295, 3885, 3285, 3283, 3298, è trasferito in proprietà al comune di Venezia ai sensi delle disposizioni della legge stessa, per essere destinato anche alle finalità di cui al comma precedente e a funzioni urbane (residenza e servizi). Per il corrispettivo fissato per il trasferimento medesimo potranno essere utilizzate le somme assegnate al comune per le predette finalità.»

5.5 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Art. 7.*Sopprimere l'articolo.***7.1** BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO*Sopprimere il comma 1.***7.2** BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO*Sopprimere il comma 2.***7.3** BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO*Sopprimere il comma 3.***7.4** BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO**Art. 8.***Sopprimere l'articolo.***8.1** BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul caso della Filiale di Atlanta
della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1991

24ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARTA

La seduta inizia alle ore 21,15.

**TESTIMONIANZE DEL SIGNOR QUIRINO DI MANNO E DEL DOTTOR ADEMARO
LANZARA**

La Commissione, dopo aver ascoltati i testimoni, decide di tenere riservati i resoconti della seduta.

La seduta termina alle ore 22,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1991

Presidenza del Presidente

BARBERA

La seduta inizia alle ore 17,15.

Audizione del ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, MARTINAZZOLI ai sensi della legge 28 agosto 1988, n. 400, articolo 12, comma 6, sull'attività della Conferenza Stato-Regioni

Il presidente BARBERA ringrazia preliminarmente il Ministro MARTINAZZOLI per aver accolto con prontezza l'invito rivolto dalla Commissione.

Comunica poi che, consentendovi la Commissione, sarà attivato l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Il ministro MARTINAZZOLI svolge quindi la sua esposizione, ricordando che l'audizione avviene in un momento di polemica tra Governo e presidenti delle Giunte regionali, che hanno deciso di non partecipare all'ultima riunione della Conferenza Stato-Regioni, che egli aveva convocato, adempiendo ad un preciso obbligo di legge, per dar conto delle linee di indirizzo delle leggi finanziaria e di bilancio.

Ripercorrendo le tappe che hanno portato al varo della normativa in materia di Conferenza Stato-Regioni, ricorda che alla Conferenza, esistente ed operante dal 1984, la legge n. 400 del 1988 ha conferito una nuova pregnante dignità istituzionale, consentendo il passaggio, da un regime di sporadica e generica consultazione, ad una piena operatività quale organismo di raccordo tra lo Stato e le Regioni e province autonome. Tale nuova dignità è stata ulteriormente accresciuta dal perfezionamento della delega, prevista dal comma 7 dell'articolo 12 della legge n. 400, delega che ha dato vita al decreto legislativo n. 418 del 1989, con il quale sono state trasferite alla Conferenza le attribuzioni già proprie dei comitati misti con - esclusione di quelli che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche - e le si è consentito di pronunciare pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbono essere sentite tutte le regioni e le province autonome.

Tuttavia la legislazione e la prassi amministrativa successive hanno mostrato una persistente tendenza a dare vita a nuovi organismi misti, oppure a prevedere l'acquisizione diretta da parte dell'amministrazione dei pareri delle regioni interessate a determinate funzioni. Il Ministro rileva che si ripristina in questo modo una forma di consultazione burocratica e rituale, che disattende l'intento della legge n. 400 di conferire una fisionomia alta alla Conferenza - che più appropriatamente dovrebbe chiamarsi Conferenza Governo-Presidenti delle Giunte regionali - rompendo con la tradizione che circoscrive la presenza delle Regioni a mera consultazione amministrativa di medio livello (affidata ad assessori e/o funzionari) e trasformando la rappresentanza delle regioni in quella di interlocutori politici generali: in realtà, secondo la *ratio* delle norme delegate, eventuali nuovi comitati misti dovrebbero essere comitati in seno alla Conferenza; in questo senso, del resto, si è espressa la sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 1990, con riferimento al comitato nazionale per la difesa del suolo.

Dopo aver aggiunto che questo andamento derogatorio della legislazione è discontinuo e pertanto investe il modo in cui il Governo riesce ad assicurare la coerenza di una politica generale, osserva, però, che scelte di questo tipo sono spesso frutto di emendamenti di iniziativa parlamentare.

Un altro aspetto in cui l'esigenza di un rilancio del ruolo delle regioni appare particolarmente evidente è quello finanziario. La finanza regionale, come è noto, è rigidamente condizionata, nella quasi totalità, sia sul versante dell'entrata che su quello della spesa. Con la legge n. 158 del 1990 si è restituita alle Regioni libertà di destinazione delle spese e si è dato un primo avvio a forme di autonomia impositiva. Anche questo inizio di riforma è stato però disatteso da resistenze del sistema amministrativo: per cui seguita a verificarsi che leggi di settore disciplinino analiticamente le specifiche destinazioni di spesa, anziché far confluire i finanziamenti nel fondo comune di cui alla legge n. 281 del 1970.

Dopo aver citato alcuni esempi di questa tendenza, il Ministro sottolinea che appare rispondente a logiche programmatiche e di coordinamento generale ricondurre la disciplina e la messa a punto degli obiettivi delle politiche di settore alla collegialità politica della Conferenza Stato-Regioni: a questo scopo eventualmente ipotizzando vincoli più accentuati, sino ad immaginare di costituzionalizzare le funzioni della Conferenza e/o separare più nettamente materie oggi gestite promiscuamente. Resta il fatto che il problema di assegnare risorse certe appare prioritario, anche rispetto a quello di ridefinire le funzioni.

Il Ministro passa quindi a richiamare alcune esperienze di definizione concertata dei criteri alla base di taluni atti di indirizzo e coordinamento, che hanno visto realizzarsi intese particolarmente significative tra i due livelli di governo, statale e regionale: come la vicenda del piano triennale dell'ambiente, dei PIM e della sanità, in cui si sono evidenziati e risolti una serie di problemi ordinamentali, procedurali e finanziari.

Il Ministro conclude ribadendo che la portata innovativa di provvedimenti come il decreto legislativo n. 418 non potrà trovare

piena attuazione fino a che le risorse destinate alle Regioni non verranno programmate e destinate da vere leggiquadro, che rinuncino a discipline di dettaglio, consentendo alle regioni una vera azione di programmazione propria. Questo spiega gli orientamenti per una riforma di livello costituzionale, che affronti fra l'altro il problema della revisione dell'articolo 117 della Costituzione e preveda come obbligatoria una più precisa esplicitazione dei principi fondamentali ai quali le regioni devono attenersi: in tale ottica sarebbe anche proponibile la costituzionalizzazione della previsione che indici e *standards* vengano definiti da un apposito organo competente (la Conferenza).

Quanto alla Commissione per le questioni regionali dovrebbe pronunciarsi, con ruolo rafforzato sul rispetto dei limiti relativi alla legislazione regionale.

Il senatore Menotti GALEOTTI, dopo aver ringraziato il ministro MARTINAZZOLI per la sua esposizione, in cui ha sottolineato l'utilità di uno strumento come la Conferenza Stato-Regioni, senza però nascondere i limiti, rileva che vi sono certamente ragioni assai fondate che hanno prodotto la crisi di rapporti tra Governo e autonomie regionali che è di questi giorni e che il Ministro ha ricordato all'inizio della sua relazione. Queste ragioni, prima ancora che di carattere strutturale, sono frutto di gravi e ripetute inadempienze da parte del Governo.

Giustamente il Ministro ha ricordato come la legge n. 158 del 1990 abbia introdotto, sia pure timidamente, alcuni elementi di autonomia impositiva e alcune novità, che però sono rimaste inattuare: basti pensare alle vicende relative al fondo comune previsto dalla legge n. 281 del 1970 e al fondo per i programmi regionali di sviluppo.

In sostanza alcuni nodi del rapporto Stato-Regioni erano stati individuati dalla legge n. 158, ma non hanno avuto attuazione. Concorda altresì con il Ministro sul fatto che il nodo dell'autonomia impositiva costituisce una questione assolutamente prioritaria.

Conclude chiedendo al Ministro di chiarire alla Commissione che cosa il Governo intenda fare sulla questione del debito sommerso della regione Puglia, che a quanto pare ha dimensioni assai preoccupanti e per il quale si fa sempre più urgente l'esigenza di dare avvio ad un'efficace azione di risanamento di bilancio.

Il deputato BASSANINI premette che non riprenderà le questioni già indicate dal senatore GALEOTTI, in particolare il tema della urgenza della riforma della finanza regionale, questioni sulle quali concorda pienamente.

Richiama, invece, alcune sue esperienze personali, di vecchia data, che a suo avviso sono indicative di un modo di intendere il ruolo delle autonomie regionali che resiste tutt'oggi.

La reticenza a informare e a coinvolgere le regioni nella formazione del bilancio dello Stato non è cosa solo di oggi ed è, in sostanza, rivelatrice di una impostazione che vede nelle regioni qualcosa che è altro dallo Stato: l'opposto, quindi, di quel principio di corresponsabilità e di leale collaborazione per il buon funzionamento

delle istituzioni, su cui dovrebbero fondarsi i rapporti tra lo Stato e le Regioni.

Quanto alla Conferenza Stato-Regioni, ricorda che questo tipo di organismo fu ipotizzato per la prima volta dalla Commissione di studio per i rapporti Stato-Regioni, istituita a seguito del Rapporto Giannini. In quella sede si discussero ampiamente sia la composizione che i compiti della Conferenza, concepita come un organismo di concertazione, a composizione mista Governo-Regioni, che non aveva esclusivamente funzioni consultive: era previsto, infatti, che le deliberazioni della Conferenza assumessero un carattere vincolante per le amministrazioni di settore, a meno che non ne fosse richiesto il riesame da parte del Consiglio dei Ministri. Si trattava quindi di un organismo con competenze e poteri tali da poterne fare, effettivamente, uno strumento di ricomposizione delle politiche settoriali. Così come è attualmente prevista, è inevitabile, invece, che essa si riveli uno strumento incapace di contrastare quel processo di «feudalizzazione» e frammentazione che ha le sue cause di fondo nel sistema politico e nei suoi rapporti con la società civile e, per quanto riguarda le istituzioni, particolarmente nei meccanismi elettorali.

Comunque, la stessa Conferenza assumerebbe un ruolo e un peso diversi se operasse in un contesto in cui il problema di una ricomposizione degli interessi settoriali anche a livello della legislazione fosse risolto attraverso una struttura del Parlamento in grado di costituire una sede di confronto e di sintesi tra interessi nazionali e interessi delle autonomie.

Conclude osservando che una riforma che affronti organicamente e in base a scelte chiave il tema di una nuova definizione degli ambiti di competenza e responsabilità delle autonomie regionali e dei rapporti Stato-Regioni, pur se risponde certamente alle esigenze del paese, e anche alle tendenze che emergono a livello europeo, rischia di non avere una effettiva capacità di incidenza in un contesto istituzionale e politico-culturale fortemente dominato dalle tendenze particolaristiche e disgregatrici prima descritte .

Il senatore AZZARETTI ringrazia a sua volta il ministro per l'ampia ed esaustiva esposizione, che condivide largamente, in particolare nelle considerazioni conclusive circa la necessità di valorizzare le potenzialità della Conferenza Stato-Regioni.

Rileva però che, se è vero che il rapporto Stato-Regioni è caratterizzato da un ricorrente contenzioso, è anche vero che un contenzioso forse ancora più accentuato si sviluppa tra regioni ed enti locali: in effetti, le regioni non hanno operato, come dovevano, eminentemente in termini di programmazione e alta amministrazione, nè hanno provveduto alla delega delle funzioni agli enti locali . Vi è quindi la necessità di rivedere anche il quadro dei rapporti tra regioni ed enti locali, in particolare dando attuazione alla legge n. 142 di riforma delle autonomie locali.

Inoltre, il comportamento delle Regioni non è esente da rilievi, per esempio, per quanto riguarda la spesa sanitaria, rispetto a cui se le stime del Governo sono giudicate inattendibili, c'è da dire che anche i conti presentati dalle Regioni sono sbagliati.

Il Presidente BARBERA desidera sottoporre all'attenzione del Ministro l'opportunità di approfondire la questione, già richiamata dal senatore GALEOTTI, del debito sommerso della regione Puglia. Prospetta poi al Ministro il fatto che la Commissione sarebbe interessata, in un'ottica di migliore collaborazione con i propri interlocutori istituzionali, cioè il Governo da un lato e le Regioni dall'altro, ad un' informativa più puntuale sui lavori della Conferenza e su documenti approvati.

Dopo che su questo punto il Ministro MARTINAZZOLI ha assicurato la più ampia disponibilità, il seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 19.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1991

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MARZO

Interviene il ministro del tesoro, senatore Guido Carli.

La seduta inizia alle ore 10.

INDAGINE CONOSCITIVA SULL'EVOLUZIONE DEL RAPPORTO TRA PUBBLICO E PRIVATO NEL QUADRO DELLA COMPETITIVITÀ GLOBALE NEI SEGUENTI PAESI: GRAN BRETAGNA, FRANCIA, GERMANIA, SVEZIA, UNGHERIA, CECO-SLOVACCHIA

Audizione del Ministro del tesoro

Introduce un'ampia relazione il ministro CARLI.

Intervengono quindi i deputati SINESIO, Vincenzo RUSSO, CAVICCHIOLI, MERLONI, i senatori CARDINALE, MANTICA ed il Presidente MARZO, i quali formulano domande, richieste di chiarimento e di integrazione.

A questi replica diffusamente il ministro del tesoro, senatore CARLI.

La seduta termina alle ore 12,20.

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MARZO

La seduta inizia alle ore 15,30.

Audizione dei presidenti dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM in ordine al processo di privatizzazione previsto dal decreto-legge n. 309 del 1991, con particolare riferimento ai programmi pluriennali 1991-1994 degli enti di gestione

Il Presidente MARZO comunica che, su richiesta del Ministro delle partecipazioni statali, l'audizione prevista per la seduta odierna è stata rinviata ad altra data.

La seduta termina alle ore 15,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi**

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1991

92ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

CASINI

indi del Presidente

GUALTIERI

indi del Vice Presidente

BELLOCCHIO

La seduta inizia alle ore 9,40.

Il Vice Presidente CASINI dà conto di alcuni documenti, pervenuti dopo l'ultima seduta, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

MODIFICA DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1991

Il Vice Presidente avverte che, in difformità all'ordine del giorno già diramato, la seduta di domani avrà inizio alle ore 11 con l'audizione del ministro Rino Formica; l'audizione dell'onorevole Emilio Colombo, prevista per le ore 10 di domani, si svolgerà alle ore 17 dello stesso giorno a causa di improrogabili impegni dell'onorevole Colombo presso il Parlamento di Strasburgo.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il deputato DE JULIO chiede in base a quali norme l'audizione del Presidente del Senato, senatore Spadolini, prevista nell'ordine del giorno della seduta odierna, si svolgerà nella residenza del Presidente del Senato e non, come di consueto, nella sede della Commissione.

Il Presidente GUALTIERI afferma di aver ritenuto di dover accogliere la richiesta in tal senso avanzata dal Presidente del Senato, sulla base del riconoscimento delle prerogative e delle esigenze

connesse alla carica nonchè in conformità ad un precedente che risale a pochi mesi or sono. Osserva che comunque sono state assicurate tutte le forme e le garanzie di pubblicità normalmente previste per le audizioni della Commissione, ivi compreso il collegamento audio con la sala stampa del Senato.

AUDIZIONE DELL'ONOREVOLE FORLANI SULLE VICENDE CONNESSE AL DISASTRO AEREO DI USTICA

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione dell'onorevole Arnaldo Forlani, presidente del Consiglio dei ministri dall'ottobre 1980 al giugno 1981.

L'onorevole FORLANI risponde a quesiti posti dal Presidente GUALTIERI, dai senatori MACIS, BOATO, RASTRELLI, TOTH e dai deputati PACETTI, CIPRIANI, DE JULIO e SERRA.

Il PRESIDENTE, ringraziato l'onorevole Forlani, dichiara conclusa la sua audizione.

Sospende quindi brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,55, è ripresa alle ore 12,15).

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL SENATO, SENATORE SPADOLINI, SULLE VICENDE CONNESSE AL DISASTRO AEREO DI USTICA, NELLA SUA RESIDENZA DI PALAZZO GIUSTINIANI

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione del Presidente del Senato, senatore Giovanni Spadolini, che ricoprì la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri dal giugno 1981 al dicembre 1982 e quella di Ministro della difesa dall'agosto 1983 all'aprile 1987.

Dopo un breve intervento introduttivo, il senatore SPADOLINI risponde ai quesiti posti dal presidente GUALTIERI, dai senatori BOATO, MACIS e RASTRELLI e dai deputati DE JULIO e BELLOCCHIO.

Il PRESIDENTE, ringraziato il senatore Spadolini, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 13,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1991

Presidenza del Vice Presidente
ROTIROTI

Intervengono, per la Cassa marittima tirrena il vicepresidente Ravera ed il direttore generale Spotti, per la Cassa marittima adriatica il presidente Vindigni ed il vicario direttore generale Oretti, per l'ENPALS il commissario straordinario Romei, il direttore generale Sestili, il coordinatore attuariale Politi ed il dirigente Camera.

La seduta inizia alle ore 9.

Audizione dei presidenti della Cassa marittima tirrena, della Cassa marittima adriatica e dell'ENPALS

Il Presidente ROTIROTI avverte che dell'odierna seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Invita i rappresentanti degli enti ad esporre brevemente le loro osservazioni.

Il vicepresidente della Cassa marittima tirrena, RAVERA, facendo riferimento alla relazione inviata alla Commissione nel luglio scorso ed il successivo aggiornamento pervenuto all'inizio del mese di ottobre, fa presente in particolare che il numero degli iscritti in attività lavorativa è lievemente diminuito, fatto dovuto in gran parte agli effetti della legge n. 430 del 1984, che esclude i compartimenti marittimi della Liguria dalla speciale fiscalizzazione prevista dalla legge stessa.

Precisato che il bilancio del 1990 - tenendo conto degli ammortamenti e degli accantonamenti effettuati - chiude in sostanziale pareggio, osserva che per i circa 15 mila iscritti nel 1990 si sono registrati 2477 interventi per l'erogazione delle prestazioni, normalmente completati in tempi inferiori ai trenta giorni dalla richiesta.

La struttura amministrativa della Cassa è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 1989 ed ha consentito di far fronte agli adempimenti istituzionali, anche se si rende urgente la copertura dei posti di organico vacanti, che raggiungono il 32 per cento del totale.

Quanto alla redditività lorda del patrimonio immobiliare, essa si attesta nel 1990 intorno al 3 per cento ed è riferita ai cespiti rivalutati – sia pure con criteri prudenziali – al 31 dicembre 1988.

Conclude sottolineando che il volume complessivo dei contributi ha raggiunto nello scorso anno il totale di 84 miliardi.

Il senatore VECCHI, *relatore*, rileva che dai documenti pervenuti risulta un rendimento differenziato dei titoli affidati in gestione alle banche: chiede le ragioni di ciò e quale sia l'orientamento dei rappresentanti della Cassa per ottenere da tali titoli il rendimento massimo.

Considerato che la redditività lorda del patrimonio immobiliare appare bassa rispetto ad altri organismi simili, chiede cosa si intenda fare per portarla ad un livello superiore.

Chiede inoltre a quanto ammonti l'evasione contributiva e quale sia il grado di produttività del personale; ritiene anche che, nelle relazioni che saranno inviate alla Commissione nei prossimi anni, sarà opportuno – oltre che fornire i dati con precisione e completezza – predisporre alcune proiezioni per il futuro.

Facendo riferimento alla legge finanziaria del 1991, chiede se la non prevista contribuzione per gli assegni integrativi avrà ripercussioni sui bilanci della Cassa.

Il Presidente ROTIROTI chiede di conoscere se il rendimento degli immobili sia riferito ai valori storici o a quelli rivalutati per ogni unità abitativa o commerciale posseduta.

Il direttore generale della Cassa marittima tirrena, SPOTTI, fornisce ragguagli tecnici in ordine alle domande testè formulate, affermando in particolare che i rendimenti offerti dalle banche per la gestione del patrimonio mobiliare sono di anno in anno variabili e che l'orientamento generale è di servirsi dell'opera di quegli istituti bancari che man mano dimostrano di poter garantire un rendimento massimale.

Riconosce che la redditività lorda del patrimonio immobiliare non è da considerare eccezionale rispetto ad altri enti previdenziali, anche se deve ribadire che si tratta di una percentuale espressa su cespiti rivalutati a circa tre anni fa; nei limiti del possibile, si cerca di vendere il patrimonio acquistato in anni lontani per acquistare edifici di recente costruzione.

Ricordato che è prassi normale esperire il controllo incrociato per snidare le sacche di evasione ed elusione contributive, precisa che – nonostante un organico scoperto del 32 per cento – la produttività del personale è soddisfacente, tale comunque da non determinare lamentele di sorta da parte degli iscritti.

Il Presidente ROTIROTI passa alla successiva audizione.

Il presidente della Cassa marittima adriatica, VINDIGNI, fa presente che nel 1990 è stato sostanzialmente confermato il quadro positivo delineato nel corso dell'audizione svoltasi lo scorso anno.

Ricorda che nel giugno dello scorso anno è stato perfezionato il trasferimento degli uffici in un nuovo edificio nel centro di Trieste, che si è confermato pienamente funzionale ed ha comportato un notevole incremento patrimoniale per la Cassa; inoltre le previsioni di spesa per l'acquisto e le ristrutturazioni sono state esattamente rispettate.

Con la nuova sede è stato completato il decentramento del sistema informatico ai vari servizi, ora tutti collegati con il centro elaborazione dati; tale sistema è ormai pienamente operante ed ha contribuito ad elevare lo *standard* qualitativo dell'apparato organizzativo, con positivi riflessi sul piano della razionalizzazione del lavoro, delle spese e dei servizi erogati agli iscritti.

La redditività del patrimonio immobiliare nel 1990 ha raggiunto il 4,88 per cento, mentre nel 1988 era del 2,69 per cento. In conseguenza della corretta gestione della Cassa, anche nel 1990 il bilancio si è chiuso in attivo e ciò è motivo di particolare soddisfazione per i suoi rappresentanti.

Deve tuttavia rilevare che in futuro l'attuale positiva situazione potrebbe essere compromessa: infatti, la legge n. 430 del 1984 ha esteso il beneficio dello sgravio degli oneri sociali agli equipaggi delle navi iscritte nei compartimenti marittimi meridionali e si sta quindi sviluppando la tendenza a trasferire l'iscrizione delle navi in tali compartimenti. Ciò determina una situazione di grave sperequazione all'interno della flotta nazionale, che non ritiene giustificata, in quanto l'attività marittima ha in genere caratteristiche diverse da quelle delle aziende che operano a terra.

Chiede quindi che la Commissione si adoperi affinché l'estensione dello sgravio degli oneri sociali vada a beneficio dell'intero comparto marittimo nazionale, come più volte auspicato dal consiglio di amministrazione della Cassa e portato all'attenzione dei competenti organi governativi e legislativi, dai quali non è sinora pervenuta risposta.

Il senatore VECCHI, *relatore*, ritiene che la relazione inviata alla Commissione sia completa e chiara.

Domanda, in particolare, quale sia la consistenza del patrimonio mobiliare e quale sia il rendimento da esso assicurato.

Premesso che dal punto di vista quantitativo le evasioni contributive sono concentrate soprattutto nella flotta dei pescherecci, chiede di conoscere dettagliatamente i dati ad esse relativi.

Chiede infine quali siano le previsioni per il futuro in ordine al numero degli iscritti alla Cassa e quale sia il livello di produttività dei dipendenti, considerato che soltanto recentemente sono state perfezionate le procedure informatiche.

Il presidente della Cassa marittima adriatica, VINDIGNI, fornisce ragguagli dettagliati sulle dislocazioni portuali sugli addetti della flotta da pesca, ribadendo che è sempre più evidente la tendenza degli armatori ad iscrivere le navi nei compartimenti marittimi meridionali per godere dei benefici assicurati dalla legge.

Assicura la Commissione che, dal momento in cui pervengono alla Cassa tutti i documenti necessari, viene pagato un consistente acconto

sul totale delle prestazioni entro i successivi quindici giorni; ciò è anche dovuto allo scarso assenteismo ed alla buona produttività del personale, che è migliorata anche a causa dell'introduzione e del perfezionamento del sistema informatico.

Sottolineato che dall'esame dei dati più recenti è emersa un'evasione contributiva di quasi 2 miliardi, osserva che è molto difficile controllare il livello di evasione riguardo alla flotta da pesca, essendo essa soggetta a frequenti cambi di proprietà e con un numero di addetti estremamente variabile.

Il vicario direttore generale della Cassa, ORETTI, espone una serie di dati riferiti alla composizione ed alla redditività del patrimonio mobiliare al 31 dicembre scorso.

Il Presidente ROTIROTI assicura che la Commissione valuterà attentamente quanto testè espresso. Passa all'ultima audizione prevista nella seduta odierna.

Il commissario straordinario dell'ENPALS, ROMEI, svolge brevi considerazioni sull'attività svolta nello scorso anno ed invita il dirigente del servizio attuariale a prendere la parola.

Il coordinatore della consulenza attuariale dell'ENPALS, POLITI, precisa che l'esercizio 1990 si è chiuso con un disavanzo complessivo di 15,3 miliardi, conseguente principalmente allo squilibrio esistente fra la spesa per prestazioni istituzionali e le entrate contributive; i dati predetti si riferiscono al conto economico generale e sintetizzano i risultati delle due gestioni previdenziali dell'Ente.

Nel 1990 sono stati erogati circa 46 mila trattamenti pensionistici per una spesa media annua di circa 12 milioni per ogni iscritto; nonostante l'impegno profuso, al 31 dicembre scorso vi era un arretrato per il quale sono stati adottati alcuni provvedimenti, con l'intento di conseguire entro il 31 dicembre prossimo l'obiettivo di ridurre a sei mesi i tempi di attesa per la definizione delle prestazioni, privilegiando quelle di reversibilità, per le quali il termine dovrà essere ulteriormente ridotto a quattro mesi.

Gli obiettivi parzialmente conseguiti nel 1990 e quelli che lo saranno nel corso del 1991 testimoniano lo sforzo compiuto, tenendo presenti le risorse disponibili per l'adempimento delle finalità istituzionali. Ulteriori progressi sono subordinati al superamento di talune carenze di dotazioni organiche ed alla completa attuazione delle procedure informatiche, il cui utilizzo richiede peraltro un'elevata professionalità.

Quanto alla lotta all'evasione ed all'elusione contributive, sottolinea che sono stati svolti appositi corsi di formazione e perfezionamento per gli ispettori: anche in tale contesto, l'ottenimento di risultati soddisfacenti è collegato all'attuazione del piano informatico già avviato.

Assicura che l'ENPALS è ben consapevole della necessità di fornire un servizio migliore ai propri assicurati, e perchè ciò avvenga è necessario promuovere alcuni interventi legislativi, in particolare per la modifica della normativa riguardante l'erogazione delle prestazioni ed i

requisiti necessari per ottenerle: tale obiettivo può essere conseguito riclassificando le categorie assicurate.

Altro settore di intervento legislativo potrebbe riguardare l'estensione di alcuni benefici già concessi ai pensionati del regime generale, con i quali esiste una disparità di trattamento; si deve poi porre mano alla revisione del massimale di imposizione contributiva, immutato da circa 25 anni.

Deve altresì essere valutata la possibilità di concedere all'Ente una maggiore autonomia organizzativa e decisionale, che permetterebbe di realizzare la ristrutturazione dell'organico tra l'altro anche nel settore della gestione del patrimonio, con la creazione di apposite società e la conseguente ottimale sua utilizzazione.

Il patrimonio, unicamente immobiliare, è costituito complessivamente da 830 unità locative a fine abitativo o commerciale, oltre a 31 unità utilizzate direttamente; una stima del patrimonio, al 31 dicembre scorso, certifica un valore commerciale di circa 412 miliardi, con un reddito lordo di 6,5 miliardi. Di conseguenza, il rendimento lordo sul valore commerciale può essere stimato complessivamente per il 1990 nell'1,74 per cento, confermando la necessità di una diversa utilizzazione del patrimonio per conseguire un rendimento più soddisfacente.

Il senatore VECCHI, *relatore*, rileva innanzitutto che il passivo di bilancio registrato nel 1990 rischia di aumentare nel corrente anno: ciò impone l'adozione di drastici provvedimenti se non si vuole interrompere la continuità delle prestazioni.

Dà atto ai rappresentanti dell'ENPALS dei buoni propositi espressi per ridurre i tempi di erogazione delle prestazioni, che sono ancora eccessivi anche a causa delle notevoli difficoltà incontrate per ricostruire le posizioni assicurative di una categoria di lavoratori soggetta ad estrema mobilità.

Quanto alle pratiche relative alla ricongiunzione dei periodi contributivi, osserva che il numero di quelle in uscita è sensibilmente superiore a quello in entrata e ciò determina un sensibile ingolfamento nell'organizzazione complessiva.

Poichè nella relazione non sono stati forniti dati specifici e disaggregati riguardo all'evasione ed all'elusione contributive, rilevanti in quasi tutto il settore dello spettacolo, chiede di conoscere tali dati, ove disponibili, oppure delle previsioni aggiornate.

Considerato che il rendimento del patrimonio immobiliare - come prima rilevato - appare molto basso, ritiene opportuno che siano forniti dati disaggregati in ordine alle singole unità abitative e commerciali. È infine necessario che in futuro i bilanci siano presentati tempestivamente, in modo che non si ripeta quanto avvenuto con il bilancio 1990, che al 15 luglio scorso non risultava ancora presentato.

Il commissario straordinario dell'ENPALS, ROMEI, si limita a precisare che il passivo registrato nel bilancio del 1990 è in gran parte originato dalla mancata adozione di alcune iniziative legislative, come il ritocco dei massimali impositivi e la modifica della normativa pensionistica, che sarebbero in grado da sole di porre rimedio alla

situazione riscontrata: ciò emerge anche dai lavori di recenti convegni organizzati dalle associazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo.

Il direttore generale dell'ENPALS, SESTILI, si sofferma in particolare sul settore dell'evasione e dell'elusione contributive, affermando che quelle dello spettacolo sono imprese atipiche, che svolgono per di più attività saltuaria: è necessario che esse siano obbligate a produrre un certificato di agibilità che servirebbe non solo a snidare le sacche di evasione per quanto riguarda l'ENPALS, ma potrebbe essere utilizzato anche per gli accertamenti di pubblica sicurezza e per gli adempimenti relativi ai diritti da riscuotere da parte della SIAE, con la quale esistono forme di reale collaborazione solo per i complessi artistici nel settore della musica leggera.

Auspica che l'Associazione nazionale dei comuni italiani attui in futuro forme di specifico controllo delle imprese di spettacolo, così da facilitare l'attività dell'ENPALS.

Ricorda le ispezioni svolte nell'estate scorsa in Calabria nel settore dell'emittenza radiotelevisiva privata ed afferma che sul territorio nazionale viene stimata una forza lavoro nel settore di circa 25 mila unità, che sfugge in gran parte agli obblighi contributivi, poichè spesso vengono stipulati con le aziende contratti di collaborazione che si protraggono nel tempo.

Ricorda che l'attività ispettiva dal punto di vista contributivo si svolgerà in futuro, oltre che nelle emittenti radiotelevisive private, nelle imprese di produzione cinematografica ed in quelle di produzione di *spots* pubblicitari, nelle imprese di distribuzione, noleggio, sincronizzazione e doppiaggio ed in quelle di gestione di impianti sportivi, ed infine nei locali notturni e di intrattenimento.

Sottolinea che l'Ente non è attrezzato per gestire il patrimonio immobiliare, sia per la carenza di operatori sia per la loro insufficiente professionalità; è quindi naturale che vi sia un basso rendimento, che potrebbe essere innalzato se si pervenisse alla creazione di apposite società di gestione. È un patrimonio acquistato prima del 1965, che richiede spese di manutenzione assai gravose ed in ogni caso inferiori ai ricavi derivanti dai canoni locativi.

Conclude raccomandando alla Commissione di esporre ai competenti organi governativi e legislativi le necessità prima prospettate.

Il dirigente dell'ENPALS, CAMERA, fornisce ai commissari notizie dettagliate sulle previsioni di riduzione dei tempi di erogazione dei trattamenti pensionistici.

Il commissario straordinario dell'ENPALS, ROMEI, fornisce risposta riguardo agli appartamenti locati ai dipendenti dell'Ente ed afferma che si rende opportuna un'estensione della normativa di cui alla legge n. 88 del 1989 anche all'ENPALS.

Assicura che, con la ristrutturazione del centro elaborazione dati, si perverrà alla sollecita presentazione dei bilanci.

Il Presidente ROTIROTI, rilevato che l'ENPALS presenta aspetti gestionali ed organizzativi in parte non raffrontabili con altri enti

previdenziali, assicura che la Commissione svolgerà un'attenta riflessione sulle richieste testè formulate.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 30 ottobre 1991, alle ore 9,30, per proseguire il ciclo di audizioni.

La seduta termina alle ore 11.

**COMITATO PARLAMENTARE
PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA**

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1991

5ª Seduta

Presidenza del Presidente
MACIS

La seduta inizia alle ore 15,15.

**SEGUITO DELL'ESAME DELLA PROPOSTA DI PROMUOVERE D'UFFICIO LE
INDAGINI, PRESENTATA DAL SENATORE ONORATO**

*Il Comitato si riunisce in seduta segreta. Indi, dopo una breve
discussione sull'ordine dei lavori, rinvia il seguito dell'esame ad altra se-
duta.*

La seduta termina alle ore 15,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1991

234° Seduta

Presidenza del Presidente

MURMURA

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Susi.

La seduta inizia alle ore 9,10.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1991, n. 285, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, la repressione del contrabbando di tabacchi, le tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché l'Amministrazione finanziaria (3019), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6° Commissione: favorevole con osservazioni)

Il senatore MAZZOLA, premesso che il decreto-legge n. 285 è giunto alla sua quinta reiterazione, illustra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, che, in via generale, non gli pare diano luogo a dubbi di costituzionalità. Diverso avviso esprime invece sull'articolo 6, che sanziona le marche di sigarette, indipendentemente dall'accertamento di qualsiasi responsabilità dei produttori e dei distributori ed in assenza di criteri cui il Ministro si debba attenere nel motivare l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. Il relatore suggerisce pertanto che tale aspetto costituisca una specifica osservazione contenuta nel parere favorevole per la 6° Commissione permanente, che potrà tenerne conto in sede di esame di merito.

Segnala infine la singolarità di un provvedimento d'urgenza, deliberato dal Consiglio dei ministri in data 13 agosto 1991 e che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 settembre 1991.

Il senatore FRANCHI, valutate con favore le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, fa osservare che l'articolo 6 viola il principio di uguaglianza, costituzionalmente garantito all'articolo 3: risulta infatti irrazionale introdurre una sanzione a carico del produttore o del distributore, in assenza di qualsiasi indice oggettivo che giustifichi o faccia presumere un collegamento con il comportamento che dà luogo al sequestro. Occorrerebbe pertanto che la modifica dell'articolo 6 del decreto-legge n. 285 costituisse una specifica condizione rivolta alla Commissione di merito.

Il sottosegretario SUSI rileva che la norma criticata ha grande rilievo ai fini di una efficace lotta al contrabbando. Invita pertanto la Commissione a volersi pronunciare favorevolmente anche su di essa.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni del relatore.

La seduta termina alle ore 9,30.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Covi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 6^a Commissione permanente:

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti (3005): *parere favorevole con osservazioni;*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1991, n. 285, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, la repressione del contrabbando di tabacchi, le tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché l'Amministrazione finanziaria (3019), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

ISTRUZIONE (7°)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bompiani, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6ª Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1991, n. 285, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, la repressione del contrabbando di tabacchi, le tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché l'Amministrazione finanziaria (3019), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Bernardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6ª Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1991, n. 285, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, la repressione del contrabbando di tabacchi, le tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché l'Amministrazione finanziaria (3019), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee
Comitato pareri

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1991

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del senatore Tagliamonte, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1991, n. 285, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, la repressione del contrabbando di tabacchi, le tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché l'Amministrazione finanziaria» (3019) approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Giovedì 24 ottobre 1991, ore 9 e 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti (3005).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schemi di decreti legislativi recanti l'istituzione delle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbania e Vibo Valentia.

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2931).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2787).
- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (2538).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 24 ottobre 1991, ore 9, 15,30 e 21

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 (2944).
- Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 e Bilancio programmatico per gli anni finanziari 1992-1994 (2944-*bis*).
 - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1992 (Tab. 1 e 1-*bis*).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) (3003).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti (3005).
-

FINANZE E TESORO (6°)

Giovedì 24 ottobre 1991, ore 9,30 e 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti (*Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*) (3005).

ISTRUZIONE (7°)

Giovedì 24 ottobre 1991, ore 9

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema del piano di sviluppo delle università italiane per il triennio 1991-1993.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9°)

Giovedì 24 ottobre 1991, ore 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2931).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Schema di regolamento per l'attuazione delle direttive CEE nn. 88/407 e 90/120 relative alle norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina.
- Schema di regolamento per l'attuazione delle direttive CEE nn. 70/524, 73/103, 75/296, 84/587, 87/153, 91/248 e 91/249 relative agli additivi nella alimentazione degli animali nella CEE.

Procedure informative

Seguito dell'esame della proposta di indagine conoscitiva sulla Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- NOCCHI ed altri. - Modifiche all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 54 (2882).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali

Giovedì 24 ottobre 1991, ore 10

- Indagine conoscitiva sul ruolo delle partecipazioni statali nella crisi delle riserve idriche: Audizione del presidente dell'Eni e del presidente del consorzio Eni Acqua.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Giovedì 24 ottobre 1991, ore 11 e 17

Inchiesta sulle vicende connesse al disastro aereo di Ustica:

ORE 11

- Audizione del ministro Rino Formica.

ORE 17

- Audizione dell'onorevole Emilio Colombo.
